


BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXXI

BARI, 26 LUGLIO 2000

N. 84

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15º giorno di ogni mese avranno validità dal 1º giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15º giorno e comunque entro il 30º giorno di ogni mese avranno validità dal 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2000, n. 584

Altamura (BA) - Variante al P.R.G. per la zona posta tra Via P. Colletta e Via Bassi - Delibera di CC. N. 238 del 18-12-1998.

Pag. 4095

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2000, n. 585

Toritto (BA) - Piano Regolatore Generale L.R. 56/80. Approvazione con prescrizioni e modifiche. Delibera di Commissario ad acta n. 1 del 24-04-1994.

Pag. 4098

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2000, n. 586

Bari - Concessione in deroga per fabbricato per cucine, mensa, deposito, lavanderia ed uffici, nel comprensorio del Policlinico - Delib. CC n. 151/98. - Rilascio Nulla Osta.

Pag. 4106

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2000, n. 587

Bari - Concessione in deroga per nuovo complesso delle Scienze Biomediche dell'Università, nel comprensorio del Policlinico. Delib. CC. n. 164/99. - Rilascio Nulla Osta.

Pag. 4107

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2000, n. 588

Bari - Concessione in deroga per fabbricato per farmacia, nel comprensorio del policlinico - Delib. CC n. 165/99 - Rilascio Nulla Osta.

Pag. 4109

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2000, n. 596

Legge n. 203/91 - art. 18, legge n. 136/99 - art. 11 - e legge 142/90 - Accordo di programma per la realizzazione nel Comune di Castellaneta di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Soggetto proponente: «Istituto Autonomo Case Popolari di Taranto». ADEMPIMENTI - PRESA D'ATTO.

Pag. 4111

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2000, n. 597

Castrignano dei Greci (LE) - Modifica dell'art. 5 punto 2 del Regolamento Edilizio relativo alla regolamentazione delle distanze dai confini. Delibere CC. n. 22 del 18-03-1997.

Pag. 4112

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2000, n. 598

S. Giovanni Rotondo (FG) - Variante di recupero insediamenti abusivi alle contrade «Finocchio» e Coppaforeste» Delibera di CC. n. 1402 dell'8-11-1989 - NON APPROVAZIONE - RINVIO DEGLI ATTI AL COMUNE.

Pag. 4113

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2000, n. 599

Ostuni (BR) - Deliberazione di CC. n. 250 del 13-04-1990 Variante al P.R.G. per le zone B sopraelevazioni. Non approvazione Rinvio degli atti al Comune.

Pag. 4115

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2000, n. 600

Torricella (TA) - Piano Regolatore Generale. Approvazione definitiva.

Pag. 4117

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2000, n. 601

Massafra (TA) - LL.RR. 34/94 e 8/98 L.s. 142/90. Accordo di programma per la realizzazione di un com-

plesso Turistico-Alberghiero da parte delle Sigg.re Ciaurro Giovanna e Filomena Laterza.

Pag. 4122

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2000, n. 602

Taurisano (LE) - LL.RR. n. 34/94 e n. 8/98. Accordo di programma per la realizzazione di un opificio per la produzione e il confezionamento di capi di abbigliamento da parte della società «Manufatti tessili Salentini di Manco Giuseppe e C. s.a.s.».

Pag. 4128

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2000, n. 611

Martina Franca (TA) - Variante al P.R.G. per riqualificazione suoli Eredi Campana in esecuzione alle Ord. TAR Lecce n. 428/93 e n. 912/93 adottata con delibera Commissario ad acta n. 1/94 e n. 1/98 - Approvazione.

Pag. 4133

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 giugno 2000, n. 676

Villa Castelli (BR) - Piano Regolatore Generale L.R. 56/80. Approvazione con prescrizione e modifiche. Delibera di C.C. n. 59 del 7-11-1996.

Pag. 4137

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 giugno 2000, n. 677

Putignano (BA) - Piano Regolatore Generale L.R. n. 56/80. Approvazione definitiva.

Pag. 4184

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
9 maggio 2000, n. 584.

Altamura (BA) - Variante al P.R.G. per la zona posta tra Via P. Colletta e Via Bassi - Delibera di CC. N. 238 del 18-12- 1998.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., prof.ssa Nunziata FIORENTINO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

Il Comune di Altamura dotato di P.R.G, adeguato alla L.R. 56/80 con delibera di C.C. n. 238 del 18-12-1998 ha adottato una variante al P.R.G. vigente per la zona posta tra via P. Colletta e via U. Bassi da zona "S2A" Servizi di Quartiere a zona "B1" di completamento.

Gli atti tecnici relativi alla suddetta variante inviati a questo Assessorato con nota n. 18966 del 21-06-1999 sono così di seguito elencati:

- Tavola 7/B Zonizzazione adeguata
- Tavola 7/C Zonizzazione Inserimento delle lottizzazioni ed individuazione comparti
- Relazione

Giusta documentazione in atti detti elaborati sono stati regolarmente pubblicati ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80 e nei termini non sono state prodotte osservazioni.

In merito alla variante proposta il Settore Urbanistico Regionale con propria relazione n. 19/99 del 14-12-1999 ha ritenuto ammissibile sia sotto il profilo amministrativo che tecnico- urbanistico la proposta comunale.

Per gli ulteriori provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80, la variante è stata sottoposta all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che con parere n. 61/99 del 17-02-1999, parte integrante del presente provvedimento, ha fatto propria la relazione del SUR.

Premesso quanto sopra e rilevata l'ammissibilità della proposta comunale sia sotto il profilo amministrativo che tecnico- urbanistico sulla scorta della relazione del S U R e del parere del C U R, qui in toto condivisi, si propone l'approvazione della variante di che trattasi con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui al parere del C U R n. 61/99 parte integrante del presente provvedimento"

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 COMMA 4°, LETTERA E - DELLA L.R. N. 7/97 E HA NATURA DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

"ADEMPIMENTI - CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

"Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la Relazione dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare la relazione dell'Assessore Regionale all'Urbanistica;
- Di approvare, per i motivi esposti in relazione la variante al P.R.G. del Comune di Altamura di cui alla delibera di CC n. 238 del'18-12-1998 riguardante la zona posta tra Via P. Colletta e Via U. Bassi da zona "S2A" Servizi di quartiere a zona "B1" di completamento del territorio del Comune di Altamura subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nel parere n. 61/99 del 17-12-1999 del C U R.
- Di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della l.s. 127/97.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

Regione Puglia
Comitato Urbanistico Regionale
Bari

ADUNANZA DEL 17-12-1999

COMPONENTI N. 20 PRESENTI N. 13

PARERE N. 61/99

OGGETTO: ALTAMURA (BA) - Var. PRG da zona S2A a zona B1, via Colletti - via Bassi - Delib. CC n. 238/98.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi della Variante in epigrafe, rimessi per il parere di cui all'art. 16 della l.r. 31- 05-1980 n. 56;

VISTA la relazione istruttoria dell'Ufficio n. 19/99 del 14-12-1999;

UDITO il relatore (Ing. Emilio SACCO);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

facendo propria la relazione istruttoria dell'Ufficio n. 19/99 allegata.

Il Relatore
ing. E. Sacco

Il Presidente
Assessore N. Fiorentino
Il Segretario
geom. E. Moretti

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ASSETTO DEL TERRITORIO - URBANISTICA - E.R.P.

- Settore Urbanistica - Ufficio Strumenti Urbanistici BARI

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: Altamura (BA) - Variante al PRG per la zona posta tra Via P. Colletta e U. Bassi con variazione da zona "S2A" a zona "B1" di completamento.

Il Comune di Altamura con delibera di C.C. n. 238 del 18-12-1998 ha adottato una variante al P.R.G. vigente per la zona posta tra via P. Colletta e via U. Bassi da zona "S2A" Servizi di Quartiere a zona "B1" di completamento.

Gli atti tecnici relativi alla suddetta variante inviati a questo Assessorato con nota n. 18966 del 21 giugno 1999 sono così di seguito elencati:

- Tavola 7/B Zonizzazione adeguata
- Tavola 7/C Zonizzazione-Inserimento delle lottizzazioni ed individuazione comparti
- Relazione

Giusta documentazione in atti detti elaborati sono stati regolarmente pubblicati ai sensi dell'art. 16 della L. R. 56/80 e nei termini non sono state prodotte osservazioni.

Entrando nel merito della variante proposta si ritiene utile rappresentare sia pure sinteticamente la vicenda amministrativa di che trattasi.

Avverso la deliberazione di C.C. n. 47/72 di adozione del P.R.G. del Comune di Altamura l'Ing. De Nora Oronzio proponeva opposizione alla tipizzazione F3 di porzione del suolo di sua proprietà.

Il Consiglio Comunale, come si evince dalla deliberazione n. 208 del 18-12-1972 dichiarava accoglibile l'osservazione n. 39 del Sig. De Nora Oronzio e meritevole di variazione la suddetta area da zona F3 a zona di completamento "perché è estesamente compromessa da fabbricati esistenti".

L'Ufficio Urbanistico Regionale con relazione n. 390 del 18-01-1974 fatta propria dal decreto n. 1660/74 ha ritenuto accoglibile l'osservazione n. 39 precisando che "l'osservazione n. 39 va tenuta presente in fase di approfondimento di P.R.G. con la redazione del Piano Particolareggiato della zona che potrà anche portare anche ad un ridimensionamento delle attrezzature collettive".

Il Consiglio Comunale con delibera n. 9 del 24-02-

1977 ha adottato il P.P. della zona B1 tipizzando l'area in questione parte F1 e parte F3 non ottemperando a quanto determinato dapprima dal Consiglio Comunale con delibera C.C. n. 208/72 e successivamente dall'Ufficio Urbanistico Regionale con relazione n. 390/74 innanzi menzionate.

Il sig. De Nora Oronzio ha prodotto un'osservazione al P.P. B1 (n. 57 del 13-05-1977) che è stata respinta dal Consiglio Comunale in sede di esame delle osservazioni ed opposizioni con delibera di C.C. n. 5 del 09-02-1978.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 3078/79 ha approvato il P.P. B1 facendo propria la decisione del Consiglio Comunale in merito all'opposizione del sig. De Nora.

L'area di proprietà del sig. De Nora, tipizzata F1 dal P.P. B1 a seguito della delibera di G.M. n. 303 dell'11-10-1980 è stata destinata per la costruzione della locale Pretura.

Il succitato atto deliberativo è stato impugnato dal sig. De Nora con il ricorso al T.A.R. - Puglia n. 1591/80 che con sentenza n. 413 del 27-06-1984 annullava, fra l'altro, il Piano Particolareggiato della zona B1 di completamento e gli atti connessi e conseguenziali.

Avverso tale sentenza il Comune di Altamura ha proposto Appello al Consiglio di Stato.

Successivamente, considerato che la nuova sede della Pretura è stata localizzata in un altro luogo per cui è venuta meno la motivazione di pubblico interesse alla esecuzione degli atti attuativi del Piano Particolareggiato con riferimento allo specifico vincolo della proprietà De Nora, il Consiglio Comunale con delibera n. 531 dell'08-09-1986 ha dato mandato, di predisporre una variazione al Piano Particolareggiato di cui in premessa che recepisce la suddetta osservazione al P.R.G. del sig. De Nora secondo le indicazioni dettate dalla Regione.

Il Comune di Altamura ha ritenuto di soprassedere all'approvazione della singola variante urbanistica dell'area di proprietà De Nora essendo nelle more intervenuto l'incarico per la redazione dell'adeguamento del P.R.G. alla L.R. 56/80, ritenendo che in quella sede potessero essere prese decisioni conseguenti all'accoglimento delle osservazioni e/o opposizioni relative allo stesso strumento urbanistico generale e ai singoli piani urbanistici esecutivi.

Dalla delibera di C.C. n. 531/86, si rileva testualmente: "che per mero disguido e per interpretazione non perfettamente confacente con le decisioni assunte dall'Amministrazione Comunale, le conclusioni della delibera consiliare n. 531/86, che riferivasi espressamente all'osservazione al PRG n. 39, accolta dall'Ente regionale in fase di approvazione dello strumento urbanistico generale e di cui non si teneva conto nella formazione dello strumento esecutivo studio B/1, venivano ancora disattese, per cui il nuovo PRG adeguato riportava la zona a servizi in questione, oggetto della osservazione De Nora posta tra via P. Colletta e via U. Bassi una tipizzazione "S2A - Servizi di Quartiere".

Pertanto la Soc. Strutture Centrali S.r.l. subentrata alla proprietà De Nora ha prodotto un'osservazione (n. 194) al nuovo P.R.G. adeguato alla L.R. 56/80 chiedendo che la zona tipizzata quale S2A venisse variata in zona B1 di completamento.

Il Commissario "ad acta" con delibera n. 1/94 del 03-06-1994 in sede di esame delle osservazioni ha determinato come segue: "non si ritengono accoglibili per le determinazioni adottate dai progettisti fermo restando per l'osservazione n. 194 la competenza dell'Amm.ne Comunale, in sede distinta dal presente adeguamento, in ordine a quanto deliberato con atto consiliare n. 531 del 08-09-1986».

La Giunta Regionale con delibera n. 5045 del 20-10-1996, n. 174 del 28-01-1997 e n. 1194 del 29-04-1998 in sede di approvazione del P.R.G. adeguato alla L.R. 56/80 del Comune di Altamura in merito all'osservazione n. 194 si è così espressa: "non si ritengono accoglibili per le motivazioni addotte dai Progettisti fermo restando per l'osservazione n. 194 la competenza dell'Amm.ne Comunale, in sede distinta dal presente adeguamento, in ordine a quanto deliberato con atto consiliare n. 531 dell'08-09-1986.

Si fa presente, inoltre, che la Giunta Regionale, con delibera n. 3405 del 31-07-1998, in relazione ai suoli di cui trattasi ha dato il proprio assenso alla transazione avvenuta in data 20-04-1993 con atto pubblico tra il Comune di Altamura e la Soc. Strutture Centrali S.r.l., rep. 106.906, relativa alla definizione di un contenzioso inerente terreni che (testualmente) "dovrebbero essere gravati da uso civico", prescrivendo al Comune ai sensi dell'art. 24 della L. 1766/27 e dell'art. 8 della L.R. 7/98 il vincolo della somma da introitare, in virtù della predetta transazione, dell'utilizzo per il miglioramento e valorizzazione degli Usi Civici residui nel Comune di Altamura.

La Soc. Strutture Centrali con nota prot. 21073 del 30-07-1998 e successiva nota prot. 29887 sollecitava il riconoscimento della tipizzazione delle aree in questione quale "B/1" di completamento trasmettendo (testualmente in delibera C.C. n. 238/98): "atti tecnici e relazione relativi al PRG che riportano le modifiche alla tipizzazione (tavole grafiche) e la ricognizione dei dati dimensionali della popolazione insediata dei servizi a standards variati in conseguenza della proposta di variante".

In merito il Dirigente della Ripartizione Tecnica Reggente del Comune di Altamura con nota datata 2-12-1998 esprime "parere favorevole sugli elaborati tecnici Tavole 7B e 7C e la relazione del PRG così come modificati e corretti ai fini dell'adozione di variante del PRG medesimo, per l'adempimento della delibera di C.C. n. 531/86".

Con la delibera di C.C. n. 238/98 l'Amm.ne Com.le si è così determinata:

"1. al fine di dare esecuzione al deliberato di C.C. n. 531/86 e per acclarare in via definitiva i ricorsi n. 39 al PRG e n. 194 al PRG adeguato alla L.R. n. 56/80, di adottare Variante al PRG generale, adeguato alla L.R. n. 56/80, definitivamente, approvato con de-

liberazione di Giunta Regionale n. 1194/98, relativamente all'area posta tra Via Pietro Colletta e Via Ugo Bassi,

In catasto urbano:

— foglio di mappa 161/g particelle 1180, 2891, 2996 (parte);

in catasto terreni:

— foglio di mappa 161/g particelle 1180, 3448, 3943, per una superficie complessiva di mq. 2352, per la variazione di destinazione urbanistica della stessa area dall'attuale tipizzazione "S2a a zona "B/1 di completamento" di tipo residenziale, dando atto, alla stregua del parere favorevole espresso nel merito dal Dirigente della Ripartizione Tecnica in data 02-12-1998, che la presente variante non incide sostanzialmente e non stravolge il carattere e previsioni generali del PRG medesimo;

2. Dare atto che la variante si concretizza nella variazione degli atti termici costituiti dalle Tav. 7B e 7C e della relazione generale che, così come modificati e corretti, sono stati proposti dalla Soc. Strutture Centrali con nota n. 29887 del 3-11-1998 e che vengono fatti proprie da questa Amministrazione Comunale ed adottati quale parte integrante e sostanziale della presente variante."".

Tutto ciò premesso, ed entrando nel merito della variante proposta questo ufficio riferisce quanto segue.

Per quanto attiene al dimensionamento delle aree S2A di PRG ed alla verifica degli Standards Urbanistici generali in relazione all'insediamento abitativo previsto dalla variante di che trattasi si rimanda a quanto esplicitato nell'elaborato "RELAZIONE CORRETTA PER L'ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI C.C. N. 531 DELL'8-09-1986", parte integrante insieme agli elaborati tavole 7B e 7C della delibera di C.C. n. 238/98.

In particolare:

— (pag. 54 della Relazione) - La cubatura prevista nelle zone B1 da completare passa da 308.950 mc. previsti a 319.950 per effetto della variante.

— (pag. 74 della Relazione) - i vani da realizzare nella B1 con iff. = 5 mc/mq a farsi passano da 3083 a 3199 che, con indice di affollamento 0,66, soddisfano 1795 abitanti rispetto a 1729 abitanti previsti nel PRG vigente.

— (pag. 113 della Relazione) - Il fabbisogno delle aree a standards, con un numero di abitanti in previsione quindicinale del PRG adeguato alla L.R. 56/80 che passano da 70.215 a 70.235 unità, sono tali da soddisfare quanto previsto dalle previsioni insediative.

Per quanto attiene ai parametri e indici urbanistici questo Ufficio, fermo restando quanto normato nel PRG vigente, ritiene di prescrivere che non si debbano superare nelle costruzioni i tre piani fuori terra in armonia con l'edificato circostante.

Tutto ciò premesso l'Ufficio scrivente ritiene ammissibile, sia sotto il profilo amministrativo che tecnico-urbanistico la proposta comunale in ordine alla Variante di cui trattasi che non stravolge le impostazioni

generali e le previsioni generali del PRG vigente del Comune di Altamura in relazione al nuovo carico insediativo, di scarsa rilevanza nella economia generale del Piano risultando la stessa variante in adeguamento a quanto disposto dalla delibera della GR in sede di approvazione del PRG di Altamura alla L.R. 56/80.

Bari, 14-12-1999

Il Funzionario Istruttore
ing. Giuseppe Ferrara

visto: Il Dirigente del Settore
ing. Nicola Giordano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
9 maggio 2000, n. 585

Toritto (BA) - Piano Regolatore Generale L.R. 56/80. Approvazione con prescrizione e modifiche. Delibera di Commissario ad acta n. 1 del 24-04-1994.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., prof.ssa Nunziata FIORENTINO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Il Comune di Toritto è dotato di P. di F. con annesso Regolamento Edilizio approvato con decreto della GR n. 910 del 3- 05-1976.

Con delibera n. 1 del 2-03-1992 il Commissario ad acta, nominato dalla GR con delibera n. 592 del 13-02-1991 (stante la impossibilità del Consiglio Comunale per incompatibilità a provvedere in merito al PRG all'epoca già predisposto) ha adottato il PRG del territorio comunale, in adeguamento alle disposizioni dell'art. 55 - 1° comma - della L.R. n. 56/80, costituito dagli elaborati e grafici, puntualmente trascritti nella relazione - parere del C.U.R. parte integrante del presente provvedimento.

I suddetti elaborati e tavole grafiche del P.R.G. sono stati regolarmente pubblicati a norma di legge e avverso gli stessi sono state presentate n. 29 osservazioni nei termini e 18 fuori termine, tutte controdedotte dal Commissario ad acta ed elencate nella succitata relazione-parere.

In merito al PRG risultano espressi i seguenti pareri favorevoli con prescrizione:

- parere della Soprintendenza Archeologica della Puglia - Taranto (nota n. 22050 del 15-9-1999)
- parere della Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici - Bari (nota n. 2876 del 28- 10-1999)
- parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (nota n. 849 del 9-08-1999).

Gli atti del P.R.G. in parola, ai sensi della L.R. n. 24 del 4-7- 1994, sono stati esaminati dal Comitato Urbanistico Ristretto (designato con nota Assessorile n. 9916 del 16-12-1997), il quale con propria relazione - parere in data 29-12-1999 (giuste sedute del 26-11-1998, 2-12-1999 e 29-12-1999) parte integrante del presente provvedimento, ha ritenuto il Piano in parola meritevole di approvazione con l'introduzione negli

atti delle prescrizioni di cui ai punti “5.1” (Settore Residenziale), “5.3” (infrastrutture - Superficie a Standards e di interesse generale), “5.4” (Zone agricole E), “6.1” (Settore Residenziale fraz. Quasano), “6.2” (Infrastrutture - Superficie a Standards e di interesse generale fraz. Quasano); “7.0” (N.T.A.).

Dette prescrizioni sono tese ad adeguare il P.R.G. alla normativa vigente in materia, nonché a tutelare i valori ambientali del territorio Comunale; il tutto con richiesta al Consiglio Comunale di Toritto di apposito provvedimento di controdeduzione e/o adeguamento di cui all'art. 16 della L. R. n. 56/80.

Per quanto attiene alle osservazioni, le stesse sono state esaminate e valutate dallo stesso Comitato Urbanistico ristretto come puntualmente riportato al punto “8.0” della predetta relazione - parere del 29-12-1999.

Premesso quanto sopra e sulla scorta della relazione - parere del CUR, qui in toto condivisa, si propone alla Giunta, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, l'approvazione del P.R.G. del Comune di Toritto adottato con delibera di Commissario ad acta n. 1 del 29-04-1994, con l'introduzione negli atti e grafici delle condizioni, prescrizioni e modifiche contenute nella relazione - parere del C.U.R. espresso nella seduta del 29-12-1999 parte integrante del presente provvedimento.

In ordine alle osservazioni prodotte, si propone alla Giunta l'accoglimento e/o rigetto nei limiti e nei termini di cui al citato parere del Comitato Urbanistico ristretto del 7-12-1999 (punto “8,0”).

Il tutto con richiesta di controdeduzioni e/o adeguamento alle prescrizioni intervenute nella citata relazione-parere del CUR ristretto da fornirsi da parte dell'Amm.ne Com.le ai sensi della L.R. 56/80 art. 16.

A tal proposito, ritenuto che la incompatibilità del Consiglio Comunale in carica all'epoca della nomina del Commissario “ad acta” (1991) sia venuta meno a seguito dei ripetuti rinnovi succedutesi nel tempo dello stesso Consiglio Comunale, si propone alla Giunta la reintegra del Consiglio Comunale di Toritto per gli adempimenti connessi alla presente fase (controdeduzione e/o adeguamento), con conseguente connessa revoca della nomina del Commissario “ad acta” operata con delibera n. 592/91 e ciò limitatamente e relativamente alla presente fase (controdeduzioni e/o adeguamenti).

Infine si dà atto, sulla scorta degli atti d'ufficio (P.U.T.T./P.B.A.), che il territorio Comunale di Toritto non risulta gravato di vincoli di uso civico e pertanto non sono applicabili le disposizioni della L.R. n. 7/98.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lett. d) della L.R. n. 7/97 ed ha natura di ordinaria amministrazione.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione”.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra esposte, propone alla Giunta l'adozione dell'atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la Relazione dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione sopra riportata;

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 16, comma 10° - della L.R. 31-5-1980, n. 56, il P.R.G. del Comune di Toritto adottato con delibera di Commissario ad acta n. 1 del 29-04-1994, per le motivazioni e condizioni esplicitate nella relazione - parere del Comitato Urbanistico Ristretto espresso nella seduta del 29-12-1999 e con l'introduzione negli atti delle condizioni, prescrizioni e modifiche contenute nella stessa relazione - parere, parte integrante del presente provvedimento;

DI DECIDERE in ordine alle osservazioni prodotte nei limiti e nei termini di cui al punto “8.0” della relazione - parere del Comitato Urbanistico ristretto;

DI REVOCARRE la nomina del Commissario “ad acta” operata con delibera di G.R. n. 592 del 13-02-1991 e ciò limitatamente e relativamente alla presente fase di esame (controdeduzioni e/o adeguamento) delle previsioni e modifiche innanzi richiamate in merito al PRG in questione;

DI RICHIEDERE in conseguenza del precedente punto al Consiglio Comunale di Toritto, in ordine alle condizioni, prescrizioni e modifiche innanzi formulate in merito all'approvazione del P.R.G., apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 - 11° comma;

DI DEMANDARE al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di Toritto, del presente provvedimento nonché a provvedere alla pubblicazione dello stesso sul B.U.R. della Regione Puglia;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 - comma 32 - della legge 127/97.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Urbanistica e Assetto del
Territorio
COMITATO URBANISTICO REGIONALE
(L.R. 4-7-1994 n. 24)

OGGETTO: TORITTO (Ba) - Piano Regolatore Generale. RELAZIONE PARERE.

1.0 ASPETTI GENERALI

Il Comune di Toritto è dotato di P.d.F. con annesso Regolamento edilizio approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 910 del 3-5-1976.

Con delibera n. 67 del 15-11-1980 e successiva delibera di G.M. n. 570 del 3-11-1981 fu affidato l'incarico per la redazione del nuovo P.R.G. all'ing. Vincenzo Galliani ed al Prof. Ing. Francesco De Mattia.

I progettisti provvidero ad elaborare una sede di proposte operative atte alla formalizzazione della delibera d'intenti; l'Amm.ne ha ritenuto invece fosse preferibile una bozza di piano da portate alla discussione in C.C. e dal dibattito far scaturire le linee guida per la redazione del PRG; tale delibera consiliare diventava di fatto la delibera d'intenti.

Tale bozza di piano fu discussa nelle sedute di C.C. del 26 e 27 marzo 1985.

L'ing. Vincenzo Galliani rinunciò alla prosecuzione dell'incarico di cui il C.C. prese atto con delibera n. 319 del 14-04-1986 affidando contestualmente al solo Ing. Prof. Francesco De Mattia il compito della redazione del PRG formalizzato con delibera G.M. n. 378 del 15-07-1986.

Consegnata la bozza del PRG la stessa è stata esaminata, rielaborata sulla scorta delle indicazioni dell'Amministrazione e acquisita definitivamente agli atti in data 24-1-1990 con nota 744.

L'Amm.ne comunale con propria nota n. 7521 del 17-10-1990 chiedeva al Presidente della G.R. la nomina di un Commissario ad Acta per l'adozione del PRG.

Con deliberazione n. 592 del 13-02-1991 la G.R. nominava l'Ing. Nicola Giordano, Commissario ad Acta per l'espletamento delle procedure necessarie e gli atti presupposti e connessi alla adozione del PRG.

Il Commissario ad Acta, esaminata la documentazione trasmessagli dall'Amm.ne Comunale in data 16-05-1991, ha attivato le procedure connesse alla formazione del PRG, secondo i criteri della Delibera G.R. 6320/89.

Formata la commissione consultiva secondo legge ed elaborato il Documento programmatico preliminare il Commissario ad Acta determinava, con delibera n. 1 del 02-03-1992, gli obiettivi ed i criteri d'impostazione del PRG, nonché i tempi ed i modi della sua formazione, evidenziando peraltro all'Amm.ne Comunale la necessità di dotarsi di aggiornato supporto cartografico nonché di studio idro-geologico del territorio.

Il giorno 29-04-1994 con propria delibera n. 1, il Commissario ad Acta adottava il PRG che risulta pubblicato nei modi e forme di legge.

Il P.R.G. in parola risulta costituito dai seguenti elaborati:

- A - RELAZIONE GENERALE
- B - RAPPORTI DI SETTORE
- C - RELAZIONE GEOLOGICA

D - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

E - REGOLAMENTO EDILIZIO

- TAV. N. 1	Pianificazione territoriale	1:25.000
- TAV. N. 2	Stato di fatto del territorio comunale - Previsioni di PRG	1:10.000
- TAV. N. 3A	Stato di fatto del territorio comunale - (abitato di Toritto)	1:10.000
- TAV. N. 3B	Stato di fatto del territorio comunale - (abitato di Quasano)	1:5.000
- TAV. N. 3A1	Stato di fatto del territorio comunale - (abitato di Toritto)	1:2.000
- TAV. N. 3B1	Stato di fatto del territorio comunale - (abitato di Quasano)	1:2.000
- TAV. N. 4A	Aree e servizi pubblici - (abitato di Toritto)	1:2.000
- TAV. N. 4B	Aree e servizi pubblici - (abitato di Quasano)	1:2.000
- TAV. N. 5A	Zonizzazione - (abitato di Toritto)	1:5.000
- TAV. N. 5B	Zonizzazione - (abitato di Quasano)	1:5.000
- TAV. N. 6	Zonizzazione - (abitato di Toritto)	1:2.000
- TAV. N. 7	Zonizzazione - (abitato di Quasano)	1:2.000
- TAV. N. 8A	Viabilità - (abitato di Toritto)	1:5.000
- TAV. N. 8B	Viabilità - (abitato di Quasano)	1:5.000
- TAV. N. 9A	I Comparti - (abitato di Toritto)	1:2.000
- TAV. N. 9B	I Comparti - (abitato di Quasano)	1:5.000
- TAV. N. 10A	Calcolo aree - (abitato di Toritto)	1:2.000
- TAV. N. 10B	Calcolo aree - (abitato di Quasano)	1:2.000
- TAV. N. 11	Tavola sostitutiva degli strumenti esecutivi - (abitato di Toritto)	1:2.000

Avverso i predetti atti, pubblicati ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, risultano presentate n. 29 Osservazioni nei termini e n. 18 fuori termine, tutte controdedotte dal Commissario ad Acta (previo parere istruttorio del progettista di Piano), che di seguito si elencano a margine, con delibera n. 1 del 27-03-1995.

01) Crocitto Angelo ed altri	Respinta
02) Pasculli Sergio ed altri	Parzialmente accolta
03) Stallone Rocco ed altri	Parzialmente accolta
04) Scivitiario Emanuele	Respinta
05) Crocitto Vincenzo	Accolta
06) Chieco Michele e Tarulli Elisabetta	Accolta
07) Crocitto Domenico	Respinta

08) Paccione Domenica e Piacente Vinc.	Respinta
09) Paccione Domenica	Accolta
10) De Vito Vito	Respinta
11) P.D.S. - Sez. Toritto	Respinta
12) Coniugi Vischi-Cisonno e altri	Accolta
13) Lavista Maria	Respinta
14) Paccione Domenica, Piacente ed altri	Accolta
15) Columella Carlo - Amm.ne Tradeco	Accolta
16) Mazzilli Francesco	Accolta
17) Schiraldi Domenica	Accolta
18) Stallone Rosa e Pietro	Parzialmente accolta
19) Paccione Emanuele e Sforza Maria	Respinta
20) Gruppo Consiliare P.P.I.	Accolta
21) Gaetano Giorgio	Parzialmente accolta
22) Centonze Filippo	Parzialmente accolta
23) Saulle Salvatore	Parzialmente accolta
24) Tecnici, Ing. Vincenzo Crocitto ed altri	Respinta
25) Lepore Pasqua	Respinta
26) Peragine Maria	Accolta
27) Rella Paolo	Respinta
28) M.S.I. - A N. - Toritto	Respinta
29) Devito Antonia - Paccione Filippo	Respinta
01A) Pesce Goiacchino	Respinta
02A) Cirillo Francesca	Accolta
03A) Schiraldi Vito Nicola	Respinta
04A) Castoro Vito Nunzio	Respinta
05A) Matera Vincenzo	Respinta
06A) Macchia Costantino per C.Parr. Anspi	Parzialmente accolta
07A) Ancona Angela	Parzialmente accolta
08A) Bottalico Bernardino e Mauro	Respinta
09A) Peragine Felice - Mongelli Maria	Accolta
10A) Maselli Gianna	Respinta
11A) Paccione Mauro	Respinta
12A) Florio Nicola e altri	Respinta
13A) Fariello Vincenzo	Respinta
14A) De Nicolò Vincenza e Giuseppe	Respinta
15A) Schiaciovelli Domenico - Club F.I.	Respinta
16A) Fiore Giovanni	Respinta
17A) Vulpi Vincenzo	Respinta
18A) Esso Italiana S.p.a.	Respinta

1.1 RICOGNIZIONE GIURIDICA

Ai fini di disporre di un quadro sufficientemente completo della pianificazione urbanistica del Comune di Toritto, si riporta di seguito l'elenco degli strumenti urbanistici generali e/o attuativi vigenti e/o in itinere:

- PEEP adottato con delibera C.C. 142/77 ed approvato con D.P.R.G. n. 1395 del 11-07-1979;

- Piano di ristrutturazione del Centro Storico nell'ambito del piano per l'acquisizione di aree per l'edilizia economica e popolare adottato con delibera C.C. n. 4 del 25-02-1982;

- Piano Planivolumetrico delle zone B del P.d.F. adottato con delibera C.C. n. 1 del 27-01-1979 ed approvato con delibera della G.R. n. 6863 del 13-11-1979 e successiva variante adottata con delibera C.C. n. 317 del 15-12-1988 ed approvata con delibera C.C. n. 69 del 13-13-1989.

- PIP adottato con delibera C.C. n. 164 del 30-10-1986 ed approvato con delibera di C.C. n. 263 del 07-12-1987;

- Piano di Lottizzazione in Toritto - proprietà Carraccia ed altri - adottato con delibera di C.C. n. 17 del 27-02-1982 ed approvato con delibera di C.C. n. 581 del 19-05-1983;

- Piano di Lottizzazione in Quasano - proprietà Pasculli ed altri - adottato con delibera di C.C. n. 32 del 26-04-1982 ed approvato con delibera di C.C. n. 106 del 21-07-1982;

- Piano di Lottizzazione in Toritto - proprietà Pesce ed altri - adottato con delibera di C.C. n. 32 del 26-04-1982 ed approvato con delibera di C.C. n. 106 del 21-07-1982;

- Piano di Lottizzazione in Quasano - proprietà Bellomo Pasquale ed altri - adottato con delibera di C.C. n. 15 del 17-02-1984 ed approvato con delibera di C.C. n. 106 del 03-08-1984;

- Piano di Lottizzazione in Quasano - proprietà Bellomo Pasquale - adottato con delibera di C.C. n. 16 del 17-02-1984 ed approvato con delibera di C.C. n. 106 del 03-08-1984;

- Piano di Lottizzazione in Quasano - proprietà De Nicola Giuseppe e Vincenza - adottato con delibera di C.C. n. 14 del 17-02-1984 ed approvato con delibera di C.C. n. 106 del 03-08-1984;

- Piano di Lottizzazione in Quasano - proprietà Jacovole Leonardo e Maria C. - adottato con delibera di C.C. n. 43 del 26-04-1978 ed approvato con delibera di C.C. n. 12 del 08-03-1980;

- Piano di Lottizzazione in Toritto - proprietà Edil CAR.PA. ed altri - adottato con delibera di C.C. n. 17 del 27-02-1982 ed approvato con delibera di C.C. n. 105 del 21-07-1982; Variante adottata con delibera C.C. n. 136 del 26-03-1985 ed approvata con delibera C.C. n. 165 del 15-10-1985;

- Piano di Lottizzazione in Quasano - proprietà Viscchi ed altri - adottato con delibera di C.C. n. 138 del 26-03-1985 ed approvato con delibera di C.C. n. 18 del 04-02-1986;

- Piano di Lottizzazione in Quasano - proprietà Casamassima Matteo ed altri - adottato con delibera di C.C. n. 180 del 30-09-1987 ed approvato con delibera di C.C. n. 272 del 07-12-1987;

- Piano di Lottizzazione in Quasano - proprietà Casamassima Rocco ed altri - adottato con delibera di C.C. n. 181 del 30-09-1987 ed approvato con delibera

di C.C. n. 273 del 07-12-1987;

- Piano di Lottizzazione in Quasano - proprietà Castoro Marianna ed altri - adottato con delibera di C.C. n. 225 del 31-10-1986 ed approvato con delibera di C.C. n. 9 del 05-02-1987;

- Piano di Lottizzazione in Toritto - proprietà Casamassima Damiana ed altri - adottato con delibera di C.C. n. 139 del 26-03-1985 ed approvato con delibera di C.C. n. 168 del 15-10-1985;

- Piano di Lottizzazione in Toritto - proprietà Crocitto ed altri - adottato con delibera di C.C. n. 304 del 6-10-1988 ed approvato con delibera di C.C. n. 80 del 13-02-1989;

1.1 SISTEMA DELLE TUTELE

Come si rileva dagli elaborati del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio, il territorio di Toritto è interessato dai beni sotto riportati.

Corsi d'acqua: Lama (C/o Mass. Chieco) - Lama (C/o Toritto) - Lama (C/o Mass. palipalucci) - Lama (C/o Mass. Lamadenza) - Lama (C/o Sacramento);

Biotopi: Bosco - Pompei, Quarto, Resega, Sentinella;

Grotte: Grotta La Pitrezza - Grotta Grave Fognatura; Vincolo archeologico: Tratturo Barletta-Grumo Vincolo architettonico: Castello con annesso "Palazzo Ducale e Torre della Tolfa".

Inoltre il progettista segnala i seguenti beni architettonici che per quanto non vincolati sono di particolare valore storico ambientale:

Chiesa Matrice di S. Nicola del 1814;
Chiesa di S. Maria degli Angeli in Quasano;
Palazzo "Ugenti" in Largo Cattedrale;
Casa "Paccione" in Piazza V. Emanuele;
Torre dell'Orologio in Piazza V. Emanuele;
Palazzo baronale "D'Amly-Caravita"
Palazzo con basamento in pietra e loggiato al 1° piano in via Scarilli;

Palazzo in Piazza V. Emanuele;
Palazzo Longo in via G.A. Pugliese;
Palazzo D'Urso in Piazza V. Emanuele;
Palazzo Stella in Piazza A. Moro;
Casa Comunale;

ed inoltre alcuni organismi rurali di notevole pregio:

Lago del bosco; Ferrara; Lamia Lanocce; Sentinella; Sciffi; Lamichelangelo; Paliluca; i caselli di Cristo; il Quarto.

Il territorio risulta poi parzialmente interessato, come riportato negli elaborati grafici di piano, da vincolo idrogeologico e paesistico.

2.0 OBIETTIVI DEL P.R.G.

Gli obiettivi ed i criteri di impostazione del P.R.G., enunciati nella delibera preliminare d'intenti del Commissario ad Acta n. 1/92 si riportano in sintesi di seguito:

1.1 Assumere per i dati progettuali demografici, ed in ordine alle attività economiche, sociali, produttive,

quelli riportati nei Rapporti di Settore;

- 1.2 Assumere per la frazione turistica di Quasano:
 — la quantificazione dei dati relativi al patrimonio edilizio esistente, agli strumenti urbanistici vigenti ed alle infrastrutture primarie e secondarie secondo i citati Rapporti di Settore;
 — per la pianificazione urbanistica: il contenimento della espansione turistico-residenziale, da valutarsi sulla base di adeguate analisi delle presenze turistiche, privilegiando gli insediamenti alberghieri rispetto a quelli residenziali; la riqualificazione dell'abitato, dei servizi e delle infrastrutture primarie e secondarie;

1.3 dislocare i nuovi insediamenti relativi alle zone di espansione rispettando le linee di sviluppo urbanistico, già consolidate dalle attuali tendenze, prendendo in esame le potenzialità di sviluppo connesse alle aree ubicate oltre la SS96, atteso che detta sarà spostata ad Ovest sulla base della variante ANAS vigente;

1.4 definire per le zone di espansione gli standard urbanistici allocando opportunamente insediamenti direzionali e commerciali ad integrazione del sistema dei servizi alla residenza;

1.5 definire i comparti edilizi che includano le aree a standard urbanistico necessarie a soddisfare il deficit pregresso prodotto nel tessuto urbano esistente;

1.6 recuperare il patrimonio esistente con particolare riguardo alle zone A e B;

1.7 rilevare e collocare tutte le zone interessate a P.d.L. pienamente attuati, nonché le maglie oggetto di altri P.d.L. già convenzionati ed in corso di realizzazione;

1.8 definire le aree o quote da destinare preferenzialmente all'edilizia residenziale pubblica; ed infine, oltre ad altri aspetti, "valutare economicamente i costi di esecuzione del PRG con specifico riferimento alle opere infrastrutturali".

3.0 TIPIZZAZIONI DEL PDF E RESIDUE CAPACITÀ INSEDIATIVE

3.1 SETTORE RESIDENZIALE

L'estensione del Comune di Toritto è di 74,57 kmq ed è situato ad una altitudine che va da 194 a 485 mt. s.l.m. con un numero di abitanti, al 1990, di 8.442.

Zona omogenea A, Centro Storico; esiste un Piano di ristrutturazione volto anche all'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare che non ha trovato pratica attuazione.

Il PRG stima in 245 le stanze recuperabili in seguito ad interventi di manutenzione e/o ristrutturazione secondo il seguente calcolo: stanze abitabili del C.S. $700 \times 30\% = 245$ mentre reputa che sia finalizzato ad un miglioramento della qualità abitativa l'ulteriore recupero di vani.

Zona omogenea B; è costituita dalle aree adiacenti il Centro Storico e che nel Pdf avevano una sola tipizzazione "B".

Nell'attuale PRG le stesse vengono riclassificate: "B1" la zona "B" di Pdf di un qualche pregio ambientale e "B2" la parte restante.

Infine vengono classificate "B3" aree che per loro natura sono marginali o interstiziali a maglie già urbanisticamente definite ed utilizzate.

Il PRG così determina le capacità insediative residue in stanze secondo il parametro di 100 mc/ab:

- a) sopraelevazioni nei comparti centrali - 40% della volumetria prevista nel 1° planivolumetrico - $0.4 \times \text{mc. } 111.642 = \text{mc. } 44.600/100 \text{ mc/ab} = 446 \text{ st.};$
 b) costruzioni in zone periferiche libere - il 15% della volumetria prevista dal 1° planivolumetrico - : $0.15 \times 169.500 = \text{mc. } 30.510 / 100 \text{ mc/ab} = 305 \text{ st.}$
 c) sopraelevazioni in zone "B" periferiche previste dal 2° planivolumetrico:
 $\text{mq. } 23.000 \times 0.80 \times 3.00 = \text{mc. } 55.200$ (a dedurre volume per il parcheggio a p.t alto mediamente mt. 4,50 - $\text{mq. } 5.520 \times \text{mt. } 4,50 = \text{mc. } 24.850$) restano mc. $30.350/100 \text{ mc./ab.} = 303 \text{ st.}$

Zona omogenea C; i P.d.L. attuati solo parzialmente danno la seguente residua capacità insediativa:

P.L. (Edil CAR. PA., Crocitto, Caraccia, Casamassima):

abitazioni $(16+48+35+76) \times 4 \text{ st./ab.} = 700 \text{ st.}$

La capacità insediativa residua del Pdf risulta quindi pari a 1999 st.

3.2 SETTORE PRODUTTIVO (ZONE D)

PIP - insediamenti per attività industriale ed artigianale; pur risultando approvata la strumentazione urbanistica risulta del tutto inattuato.

3.3 INFRASTRUTTURE - SUPERFICI A STANDARD E DI INTERESSE GENERALE

Il Comune di Toritto presenta ad oggi ed in riferimento agli attuali 8.442 ab. (dato 1990) un notevole di superfici a standard come sotto riportato (in mq.):

Standard	Fabbisogno	Esistenti	Deficit
Istruzione	40.558	26.595	13.963
Interesse comune	18.026	19.940	
Verde pubblico	81.117	13.778	67.339
Parcheggio	22.532	3.738	18.794
Attrezzature int. gen.	157.727	26.222	131.505
Totale	319.960	90.273	231.601

4.0 DIMENSIONAMENTO DEL P.R.G.

Il P.R.G. risulta dimensionato seguendo in linea generale i criteri della delibera di G.R. 6320/89.

4.1 SETTORE RESIDENZIALE

Per detto settore, il Piano effettua il dimensionamento con riferimento al quindicennio 1990 - 2005, e, con una popolazione al 31-12-1990 di 8.442 ab., ipotizza una popolazione, al 2005 di 9.970 ab.

Pur prendendo atto della proiezione demografica correttamente effettuata si ritiene tuttavia, considerato che gli elaborati di PRG sono stati consegnati nel

1994, che sarebbe stato opportuno effettuare il dimensionamento tenendo in considerazione almeno i dati del censimento 1991.

Si evidenzia a tal proposito l'andamento demografico pressochè costantemente crescente nell'ultimo quindicennio con un incremento complessivo di circa 1.300 ab.

Il calcolo del fabbisogno edilizio al 2005, effettuato con il solo metodo della Tab. 12 della delibera G.R. 6320/89, con un rapporto ab/st pari a 0,75, risulta, per la prevista popolazione 9.970 ab., di 13.293 stanze.

L'esame dell'edificato esistente al 1990 da il seguente quadro:

stanze censite al 1981	7.673 st.
stanze costruite dal 1981 al 1990	<u>2.332 st.</u>
Totale	10.005 st.

Stanze inidonee:

il 50% di quelle costruite prima del 1919
 $- 0.5 \times 2.379 =$ 1.189 st.

il 40% di quelle costruite tra il 1919 ed il 1964
 $- 0.4 \times 997 =$ 399 st.

il 20% di quelle costruite tra il 1947 ed il 1960
 $- 0.2 \times 691 =$ 138 st.

Stanze "fisiologicamente" non occupate rispetto al totale delle stanze idonee

(8.279) : 5% di 8.279 = 414 st.
 Totale 2.140 st.

Stanze idonee al dicembre 1990 : (10.005 - 2.140) = 7.865 st.

Fabbisogno di edilizia residenziale al 2005: (13.293 - 7.865) = 5.428 st.

Dal fabbisogno così calcolato va detratta la capacità residuale insediativa così come valutata al punto 3.1 pari a 1.999 st.

Il fabbisogno complessivo al 2005 è quindi di: (5.428 - 1.999) = 3.429 st.

A tale fabbisogno il PRG fa fronte con le seguenti previsioni insediative:

- Zone di completamento B3 (Iff : 1.50 mc/mq)	vani 353
- Comparti di espansione C1 (Ifc : 0.75 mc/mq)	vani 1457
- Comparti di espansione C2 (Ifc : 0.40 mc/mq)	vani 895
- Comparti di espansione C3 (Ifc : 0.30 mc/mq)	vani 555
- Comparti zone miste C4 (Ifc : 0.20 mc/mq)	<u>vani 169</u>
Totale	<u>vani 3429</u>

Si precisa che le zone C4 sono destinate prevalentemente a terziario-direzionale con un lft= 1.4 mc/mq di cui il solo 0.2 mc/mq per residenza, come sopra riportato.

4.2 SETTORE PRODUTTIVO (ZONE D)

Zona D1 - Trattasi della riproposizione con modesto ampliamento del PIP approvato e, come anzi detto, non ancora realizzato.

Zona D2 - Sono più aree di modesta estensione allocate in adiacenza all'asse attrezzato; esse sono state introdotte con l'obiettivo, viste le difficoltà connesse alla realizzazione del PIP, di soddisfare le esigenze dell'artigianato locale a mezzo di piani minicomparto e con ridotte onerosità di infrastrutturazione. Hanno un lft = 2 mc/mq ed è prevista una residenza di max 300 mc.

Zona 03 - Tale zona di limitata estensione, con un lft = 1.5 mc/mq, prevede attività ricettive-alberghiere, attività commerciali ai minuto annesse, pubblici esercizi e attività di servizio del settore turistico, ricreativo e culturale.

4.3 INFRASTRUTTURE - SUPERFICI A STANDARD E DI INTERESSE GENERALE

Vengono qui schematicamente riportate le superfici a standard previste nei nuovi comparti di espansione che recuperano i deficit evidenziati nel punto 3.3.

— Aree per l'istruzione: mq. (11.940 + 3.938) = mq. 15.878

— Verde attrezzato: mq. (3.487 + 4.977 + 347 + 369 + 322 + 3.078 + 9.221 + 15.404 + 8.093 + 1.431 + 5.355 + 5.355 + 5.355 + 2.295 + 2.257) = mq. 67.346

— Parcheggi: mq. (2.381 + 2.146 + 5.038 + 6.300 + 1.441 + 971 + 798) = mq. 19.075

— Attrezzature int. gen.: mq. (5.125 + 115.253 + 19.050) = mq. 139.428.

Per ciò che concerne le attrezzature di interesse generale - F - il Comune di Toritto è dotato di una piccola struttura ospedaliera della superficie di circa 8.000 mq. sufficiente circa per l'abitato (1 mq/ab.).

4.4 ZONE AGRICOLE - E

Sono suddivise nelle seguenti tre tipologie:

Zona agricola E1: trattasi della parte prevalente del territorio in cui si svolge l'attività primaria e quelle alla stessa funzionalmente collegate e previste dalla vigente normativa.

Zona agricola E2: trattasi di zona di salvaguardia dell'ambiente naturale esistente lungo le lame, puntualmente rilevate nelle tavole di PRG, e le depressioni naturali.

Zona agricola E3: trattasi di zone di limitata estensione che delimitano superfici ed insediamenti rurali, in particolare masserie, di particolare pregio. Tali ambiti sono i seguenti: Lago del Bosco - Ferrara - Lamia Lanocce - Scippi - La Sentinella - II Quarto.

4.5 FRAZIONE TURISTICA DI QUASANO

La frazione di Quasano "rappresenta ormai da molti anni un preciso riferimento per la residenza estiva e la permanenza anche temporanea non solo per i torittesi, ma anche per un ampio bacino d'utenza che comprende anche Bari".

Quasano pertanto è trattata come centro turistico con una propria capacità ricettiva totalmente svincolata dai fabbisogni abitativi di Toritto.

4.5.1 Patrimonio edilizio esistente e residue capacità insediative

Il piano provvede a stimare la ricettività utilizzando i seguenti dati forniti dall'U.T.C.:

- patrimonio edilizio esistente al 1981	2.083 st.
- volumetria realizzata dal 1982 al 1990 nelle zone «B2» ed in quelle di espansione mc (31.451 + 46.149) = mc. 77.600 ed assumendo lo standard abitativo-turistico di 60 mc/ab. si ottiene: mc. 77.600 / 60 mc/ab. =	1.294 st.
- volumetria di P.d.L. convenzionati ed in parte avviati: mc. 77.600 / 60 mc/ab =	650 st.
- le potenzialità edificatorie residue ammontano a mc. 45.000 quindi: 45.000 / 60 mc/ab =	<u>750 st.</u>
Totale	4.777 st.

4.5.2 Infrastrutture - superfici a standard e di interesse generale

Le superfici a standard presenti e necessarie in riferimento ai 4.777 abitanti stagionali presenti (riferiti all'attuale potenzialità edificata ed edificabile di Quasano) sono:

Standard	Fabbisogno	Esistenti	Deficit
Verde attrezzato	54.935	44.995	9.940
Interesse comune	9.554	8.639	915
Parcheggi	21.496	-	21.496
Attrezzature int. gen.	71.655	-	71.655

4.5.3 Dimensionamento settore residenziale

Il Piano effettua il dimensionamento per il periodo 1990-2005 della frazione turistica di Quasano facendo così riferimento all'incremento dell'edificato tra il 1982 ed il 1990:

incremento stanze, pari all'incremento demografico, (1294/2083) x 100/9 = 6.902%

quindi applicando adattando la formula per la determinazione dell'incremento demografico:

$$st_{2005} = st_{1990} \times (1 + 0.06902)^{17} = 3.377 \times 3.11 = st. 10.502$$

Pertanto la produzione di edilizia residenziale da prevedersi al 2005 risulta

- fabbisogno complessivo al 2005.	st. 10.502
- stanze edificate al 1990	st. 3.377
- stanze previste dai P.d.L. convenzionati	st. 650
Fabbisogno totale	st. 6.475

ed in termini di volumetria, assumendo lo standard di 60 mc/ab.: mc.(6.475x60) = mc. 388.500 il piano ipotizza che il 15% di tale volumetria debba essere destinato ad interventi di tipo agriturismo, alberghiero e camping, finalizzati a garantire presenze a carattere temporaneo.

A tale fabbisogno il PRG fa fronte con le seguenti previsioni insediative:

A) - Capacità insediativa nuove zone residenziali	
- Zone di completamento B4 (Iff = 0.7 mc/mq)	vani 1057 (mc. 63.442)

- Zone di espansione C2 (Iff = 0.4 mc/mq)	vani 1301 (mc. 78.109)
- Zone di espansione C3 (Iff = 0.3 mc/mq)	vani 2706 (mc. 162.404)
B) - Capacità insediativa delle zone turistico-alberghiere	
- Zone alberghiere D3 (Iff = 0.6 mc/mq)	vani 1145 (mc. 68.742)
- Zone agrituristiche (Iff = 0.08 mc/mq)	vani 276 (mc. 16.603)
Totale vani realizzabili	vani 6485

4.5.4 Infrastrutture - superfici a standard e di interesse generale

Vengono qui schematicamente riportate le superfici a standard previste nei nuovi comparti di espansione che recuperano i deficit evidenziati nel punto 5.2.

- Verde attrezzato: mq. (6.345 + 6.923) = mq. 13.268

- Parcheggi: mq. (2.344 + 2.252 + 1.562 + 5.475 + 5.451 + 2.029 + 1.964 + 1.655) = mq. 19.075

- Attrezzature int. gen.: mq. 77.411

- Aree di interesse com.: mq. 1.796

5.0 CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI

Il PRG del Comune di Toritto risulta assentibile per l'impianto generale, per la ricucitura operata dell'edificato esistente, per la cura posta nella tutela delle zone del territorio sensibili alle emergenze naturalistico-ambientali-architettoniche ed archeologiche, per la cura nell'esame e nelle previsioni delle superfici a standard.

Premesso quanto sopra ed entrando nel merito specifico della proposta di Piano, si evidenzia quanto qui di seguito riportato.

5.1 SETTORE RESIDENZIALE

Il dimensionamento è stato effettuato con un solo metodo dei due suggeriti dalla delibera 6320/89 senza che venga fornito alcun chiarimento sulle motivazioni di tale scelta.

Si condividono comunque le analisi e le previsioni progettuali.

Non è evidenziata negli elaborati di progetto l'area di rispetto cimiteriale (di 200 mt. disposti ad anello intorno all'area del cimitero) ed in tale area ricadono i comparti edificatori 1 - 2 - 3;

gli stessi insieme ad ogni altra previsione edificatoria ricadente in tale zona vanno stralciati salvo approfondimenti, in sede di controdeduzioni, in ordine alla validità della stessa fascia di rispetto cimiteriale in rapporto alla legislazione vigente.

5.2 SETTORE PRODUTTIVO (ZONE D)

Risulta adeguatamente dimensionato.

5.3 INFRASTRUTTURE - SUPERFICI A STANDARD E DI INTERESSE GENERALE

Risultano dimensionate con precisione sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo.

La soluzione adottata per il ripiano del deficit progressivo di superfici a standard seppur corretta sotto l'aspetto urbanistico potrà dimostrarsi di difficile attuazione stante i modesti indici di fabbricabilità applicati che potrebbero disincentivare alla realizzazione dei comparti.

5.4 ZONE AGRICOLE - E -

Normativa modificata come riportato al successivo punto 7.0.

6.0 FRAZIONE TURISTICA DI QUASANO

6.1 Settore residenziale

Il piano opera una serie di ipotesi per pianificare un dimensionamento che porterebbe in 15 anni la consistenza residenziale di Quasano dalle 3.377 stanze del 1990 alle 10.502 del 2005.

In particolare il riferimento al solo incremento edificatorio negli anni 82/90, alla luce invece di una forte contrazione verificatasi negli anni successivi, non appare in linea con una previsione attendibile sul reale sviluppo della frazione.

Peraltro già la delibera d'intenti per Quasano così recitava: "per la pianificazione urbanistica: il contenimento della espansione turistico-residenziale, da valutarsi sulla base di adeguate analisi delle presenze turistiche, privilegiando gli insediamenti alberghieri rispetto a quelli residenziali; la riqualificazione dell'abitato, dei servizi e delle infrastrutture primarie e secondarie".

Va considerato poi che le residue capacità edificatorie danno un totale di 1.400 vani (650 vani da P.d.L. già convenzionati e 750 da residua volumetria edificabile).

Si confermano pertanto le previsioni del vigente P.d.F. con le tipizzazioni e gli indici planovolumetrici ivi previsti.

Delle previsioni del PRG si confermano le sole zone D3 - alberghiere - (mc. 63.442) in linea con le indicazioni della delibera d'intenti.

Le zone tipizzate come "agrituristiche" vanno come tali stralciate potendosi applicare le vigenti leggi regionali sull'agriturismo sull'intero territorio comunale.

6.2 Infrastrutture - superfici a standard e di interesse generale

Considerati gli stralci operati al punto precedente l'Amministrazione, in sede di controdeduzioni, dovrà verificare le superfici a standard necessarie, a norma del D.M. 1444/68, e definirne la relativa eventuale riconferma.

7.0 N.T.A.

Sono apportate d'ufficio le seguenti modifiche alle N.T.A.

Art. 60 - va così modificato: Sf - Superficie fondiaria minima. Il lotto minimo d'intervento è di mq.

Pag. 36, 4° comma: ". . . . nella misura massima del 10% della Su preesistente; tale beneficio può essere ottenuto una sola volta".

Serre: va cassato l'intero capoverso (La costruzione di serre è normata da apposita L.R.).

Art. 62 - Zona E3: Tale articolo va eliminato in quanto le relative previsioni sono normate da specifica L.R. - Tale zona va pertanto ritipizzata come zona E1 (agricola normale).

Art. 63, Comma 2° - Va così riformulato "È ammessa 1ª sola abitazione per lotto di dimensioni non superiori a 95 mq."

Art. 72, ultimo comma - Va così riformulato: "È prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di 10 mt. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti".

Art. 76 - Eliminare il 2° capoverso da "In tali zone..." alla fine.

Art. 74: H - altezza del fabbricato = mt. 10,50; eliminare "elevabile a mt. 12,50 qualora si realizzi un porticato di uso collettivo avente altezza netta non inferiore a mt. 2,50".

Art. 79 - Va così modificato: H - altezza massima: ml. 10,50;

8.0 OSSERVAZIONI

Come già detto, avverso il P.R.G. risultano prodotte n. 29 osservazioni nei termini e n. 18 fuori termine, tutte esaminate e controdedotte dal Commissario ad Acta.

Si concorda con quanto determinato dal Commissario ad Acta salvo per quanto sotto riportato:

Osservazione n. 1 - Viene respinta e comunque risulta superata dalle prescrizioni d'ufficio.

Osservazione n. 2 - Viene respinta e comunque risulta superata dalle prescrizioni d'ufficio.

Osservazione n. 6 - Viene respinta e comunque risulta superata dalle prescrizioni d'ufficio.

Osservazione n. 7 - Viene respinta e comunque risulta superata dalle prescrizioni d'ufficio.

Osservazione n. 12 - Viene respinta e comunque risulta superata dalle prescrizioni d'ufficio.

Osservazione n. 14 - Viene respinta e comunque risulta superata dalle prescrizioni d'ufficio.

Osservazione n. 10A - Viene respinta e comunque risulta superata dalle prescrizioni d'ufficio.

Osservazione n. 11A - Viene respinta e comunque risulta superata dalle prescrizioni d'ufficio.

Osservazione n. 18A - Viene respinta e comunque risulta superata dalle prescrizioni d'ufficio.

Osservazione n. 21 - La stessa viene respinta sia per le motivazioni addotte dal Commissario ad Acta, sia perché per le zone agricole vengono confermati gli in-

dici di PRG di 0.05 mq/mq (di cui 0.03 destinati alla residenza).

Bari, lì 29-12-1999

Il Presidente
prof.ssa Nunziata Fiorentino
Il Segretario
ing. Giuseppe Ferrara

Il Relatore
ing. Claudio Conversano
I Componenti
ing. Emilio Sacco
ing. Antonio Maglio
atch. Ermanno Delli Santi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
9 maggio 2000, n. 586.

Bari - Concessione in deroga per fabbricato per cucine, mensa, deposito, lavanderia ed uffici, nel comprensorio del Policlinico - Delib. CC. n. 151/98. - Rilascio Nulla Osta.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Prof.ssa Nunziata FIORENTINO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Bari, dotato di PRG vigente (dichiarato conforme alla L.r. 56/80, giusta delibera di G.R. n. 5588 del 19-10-1989), con delibera di CC n. 151 del 28-04-1999 ha richiesto il nulla-osta regionale per la concessione in deroga per la costruzione del fabbricato per cucine, mensa, deposito, lavanderia ed uffici, da realizzarsi nell'ambito dell'area del Policlinico Consorziale di Bari.

Il relativo progetto (prog. n. 16215/97), rimesso con nota comunale prot. 36239 del 23-07-1999, è stato redatto dall'Ing. M. Paradiso (dirigente Area gestione tecnica dell'Azienda ospedaliera Policlinico) e consta di n. 9 elaborati.

L'area in questione, destinata specificatamente alle “Attrezzature di servizio pubbliche e private a carattere regionale o urbano - Sedi ed attrezzature sanitarie”, è disciplinata dall'art. 32/d delle N.T.A. del PRG, che prescrive i seguenti indici e parametri tecnici di intervento:

- indice di fabbricabilità territoriale: 3mc/mq;
- rapporto di copertura: max 50% dell'area;
- parcheggi: min. 15% dell'area;
- verde e strade di servizio: min. 35% dell'area.

A norma dell'ultimo comma dell'art. 32 medesimo, inoltre, ogni intervento nelle presenti aree è subordinato alla redazione dei piani particolareggiati o piani particolareggiati - quadro dei servizi (art. 59 delle N.T.A.).

L'intervento proposto si sostanzia nella demolizione e ricostruzione, con ampliamento, del preesistente fabbricato già adibito a lavanderia ed all'attualità in stato di degrado e di inadeguatezza strutturale e funzionale, per la realizzazione di un nuovo edificio per servizi nel quale saranno allocati la cucina, la mensa, il deposito e la movimentazione del servizio lavanderia e gli uffici di supporto ai predetti servizi dell'azienda ospedaliera.

Il nuovo edificio, in pianta di forma trapezoidale, sarà costituito da due corpi adiacenti, il primo di 2 livelli f.t. ed il secondo di 3 livelli f.t. (altezza max ml. 10,20).

I principali dati dimensionali dell'intervento stesso sono i seguenti:

- superficie coperta: mq. 1.735,88 (preesistente mq. 1.196,85);
- volume fuori terra: mc. 14.548,30 (preesistente mc. 9.610,50);
- superficie utile netta complessiva: mq. 3,769,00.

Con riferimento inoltre all'intero comprensorio del Policlinico, dalla relazione dell'U.T.C. del Comune di Bari, riportata nella delibera CC n. 151/99, possono evincersi i seguenti principali dati:

- superficie catastale complessiva del comprensorio: mq. 230059;
- volume esistente e in fase di realizzazione (Progetto ASCLEPIOS, già autorizzato in deroga): mc. 807.569,23;
- volume di nuova realizzazione: mc. 4.937,80;
- volume complessivo: mc. 812.507,03;
- indice di fabbr. territoriale: mc/mq. 3,532.

Peraltro, sommando gli ulteriori interventi previsti per il Nuovo Complesso Scienze Biomediche dell'Università (mc. 28.488,11) e per il fabbricato farmacia (mc. 7.139,34), oggetto di separate richieste di deroga, giuste rispettive delibere di CC n. 164/99 e n. 165/99, si ottiene un volume complessivo di mc. 848.134,48, con un indice di fabbricabilità territoriale di mc/mq 3,687.

Per quanto attiene invece al rispetto del rapporto di copertura, fissato dalle Norme del PRG nel valore massimo del 50% dell'area comprensoriale, tenuto conto dei tre interventi in corso innanzi citati, assommanti mq. 4.733,08 coperti, si ottengono complessivamente (sulla scorta del dato indicato in particolare nella Relazione Tecnica del progetto del fabbricato farmacia, adottato con delib. CC n. 165/99, relativamente alla superficie coperta attuale, pari a mq. 62.598,70) mq. 66.792,75, pari al 29% circa del comprensorio.

Con riferimento inoltre agli ulteriori parametri e prescrizioni fissate dal citato art. 32/punto d delle N.T.A. per l'intera maglia omogenea del PRG (comprensorio del Policlinico), va rilevato, sulla base dei dati indicati in particolare nelle delib. CC n. 151/99 (relativo al progetto per il fabbricato cucine) e n. 165/99 (relativo al progetto per il fabbricato farmacia), quanto segue:

- superficie attuale a verde: mq. 116,228,33 pari al 50,52%;
- superficie residua conseguente ai tre interventi: mq. 111.495,25 pari al 48,46%;
- superficie attuale parcheggi e strade (così aggregati negli atti comunali): mq. 51.771,00 pari al 22,50% (invariata).

Risultano pertanto sostanzialmente rispettate le relative prescrizioni del PRG (min. 35% per verde e strade di servizio, min. 15% per parcheggi).

In relazione al superamento dell'indice di fabbricabilità territoriale fissato dal PRG (3mc/mq), l'Amm.ne Com.le ha pertanto determinato di attivare la procedura di deroga, espressamente prevista dall'art. 65 delle N.T.A. del Comune di Bari, nonché dall'art. 30 della L.r. 56/80, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, come si verifica nella fattispecie.

Occorre rilevare che la richiesta di deroga in questione va riferita anche al superamento dell'obbligo dello strumento urbanistico di secondo livello (piano particolareggiato come prescritto dall'art. 32 delle N.T.A.); in proposito l'Amm.ne Com.le, con specifica nota prot. 8292 del 06-04-2000 dell'UTC, ha rappresentato che il superamento dello stesso è stato inteso "di fatto", trattandosi di completamento di opere del comprensorio del Policlinico, già urbanisticamente e computatamente definito.

Il progetto stesso è invece carente di indicazioni circa il soddisfacimento di parcheggi di pertinenza dell'intervento, ai sensi dell'art. 18 della L. 765/1967 e dell'art. 2 della L. 122/1989 (1 mq. per ogni 10 mc. di nuova costruzione, in aggiunta ai parcheggi prescritti dal PRG).

Al proposito, con la già citata nota comunale prot. 8292 del 06-04-2000 è stato fatto presente che in adiacenza al complesso ospedaliero è in esercizio un autosilo della capienza di 2.700 posti auto, funzionalmente collegato con diretto accesso; occorre peraltro formulare in merito specifica prescrizione ai fini del rispetto delle citate disposizioni di legge, che impongono la riserva di appositi spazi di parcheggi nelle nuove costruzioni e nelle aree di pertinenza delle stesse, dimensionate in funzione di 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione. Ciò stante, è da ritenersi ammissibile la richiesta di deroga in questione, in quanto afferente ad edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico (Azienda ospedaliera Policlinico Consorziale di Bari), in conformità a quanto disposto dall'art. 30 della L.r. n. 56/80, con la specificazione che la richiesta stessa va riferita al superamento dell'indice di fabbricabilità territoriale e dell'obbligo di strumento attuativo (piano particolareggiato) fissato dall'art. 32 delle N.T.A. del PRG di Bari, è necessario peraltro prescrivere che prima del rilascio della concessione edilizia si provveda da parte dei richiedenti al reperimento ed all'indicazione all'Amm.ne Com.le dei parcheggi di pertinenza dell'intervento, ai sensi dell'art. 18 della L. 765/1967 e dell'art. 2 della L. 122/1989 (1mq per ogni 10 mc. di nuova costruzione, in aggiunta ai parcheggi prescritti dal PRG).

Premesso quanto sopra e con le specificazioni in precedenza riportate, si propone alla Giunta di rilasciare il nulla-osta, ai sensi dell'art. 30 della L.r. 56/80, per la concessione in deroga per la costruzione del fabbricato per cucine, mensa, deposito, lavanderia ed uffici, da realizzarsi nell'ambito dell'area dei Policlinico Consorziale di Bari, giusta richiesta di cui alla delib. CC n. 151 del 28-04-99 del Comune di Bari."

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. N. 7/97 punto g) ED HA NATURA DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NÈ A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NÈ A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE"

L'Assessore all'Urbanistica, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente del Settore.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **DI FARE PROPRIA** la relazione nelle premesse dell'Assessore all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P.;
- **DI RILASCIARE IL NULLA-OSTA** ai sensi dell'art. 30 della L.r. n. 56/80, per le motivazioni espresse nella relazione stessa nelle premesse e con le specificazioni e prescrizioni riportate, per la concessione in deroga per la costruzione, nel comprensorio del Policlinico, del fabbricato per cucine, mensa, deposito, lavanderia ed uffici, giusta richiesta di cui alla delib. CC n. 151 del 28-04-1999 del Comune di Bari;
- **DI DEMANDARE** al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente provvedimento al Sindaco del Comune di BARI;
- **DI DICHIARARE** che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge n. 127/1997.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
9 maggio 2000, n. 587.

Bari - Concessione in deroga per nuovo complesso delle Scienze Biomediche dell'Università, nel comprensorio del Policlinico. Delib. CC. n. 164/99. - Rilascio Nulla Osta.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Aspetto del Territorio ed E.R.P., Prof.ssa Nunziata Fiorentino, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Bari, dotato di PRG vigente (dichiarato conforme alla L.r. 56/80, giusta delibera di G. R. n. 5588 del 19-10-1989), con delibera di CC n. 164 del 03-05-1999 ha richiesto il nulla-osta regionale per la concessione in deroga per la costruzione del Nuovo Complesso delle Scienze Biomediche dell'Università degli Studi di Bari - Facoltà di Medicina e Chimica, da realizzarsi nell'ambito dell'area del Policlinico Consorziale di Bari.

Il relativo progetto (prog. n. 117/98), rimesso con nota comunale prot. 36910 del 27-07-1999, è stato redatto dall'arch. A. Altieri di Vicenza (responsabile tecnico del gruppo di progettazione) e consta di n. 35 elaborati.

L'area in questione, destinata specificatamente alle “Attrezzature di servizio pubbliche e private a carattere regionale o urbano - Sedi ed attrezzature sanitarie”, è disciplinata dall'art. 32/d delle N.T.A. del PRG, che prescrive i seguenti indici e parametri tecnici di intervento:

- indice di fabbricabilità territoriale: 3mc/mq;
- rapporto di copertura: max 50% dell'area;
- parcheggi: min. 15% dell'area;
- verde e strade di servizio: min. 35% dell'area.

A norma dell'ultimo comma dell'art. 32 medesimo, inoltre, ogni intervento nelle presenti aree è subordinato alla redazione dei piani particolareggiati o piani particolareggiati - quadro dei servizi (art. 59 delle N.T.A.).

L'intervento proposto, posizionato in adiacenza al nuovo complesso chirurgico e dell'emergenza, si sostanzia in un edificio a pianta inscritto in un rettangolo delle dimensioni di ml. 76,71 x 31,07, per ml. 20,52 di altezza fuori terra, articolato in un piano interrato e quattro piani fuori terra (compresi volumi tecnici) destinati a funzioni didattiche, di ricerca e di sperimentazione e relativi servizi.

I principali dati dimensionali dell'intervento stesso sono i seguenti:

- superficie lorda coperta (piano interrato): mq. 2040;
- volume lordo fuori terra: mc. 28488,11 (complessivo: mc. 35751,81);
- vani complessivi: n. 259;
- superficie lorda complessiva: mq. 8911 (netta: mq. 7135).

Con riferimento inoltre all'intero comprensorio del Policlinico, dalla relazione dell'U.T.C. del Comune di Bari, riportata nella delibera CC n. 164/99, possono evincersi i seguenti principali dati:

- superficie catastale complessiva del comprensorio: mq. 230059;
- volume esistente e in fase di realizzazione (Progetto ASCLEPIOS, già autorizzato in deroga): mc. 807569,23;

- volume del Nuovo Complesso Scienze Biomediche: mc. 28488,11;
- volume complessivo: mc. 836057,34;
- indice di fabbr. terr.: mc/mq. 3,634.

Peraltro, sommando gli ulteriori interventi previsti per il fabbricato cucine, mense ecc.. (mc. 4.937,80 di nuova realizzazione) e per il fabbricato farmacia (mc. 7.139,34), oggetto di separate richieste di deroga, giuste rispettive delibere di CC n. 151/99 e n. 165/99, si ottiene un volume complessivo di mc. 848.134,48, con un indice di fabbricabilità territoriale di mc/mq 3,687.

Per quanto attiene invece al rispetto del rapporto di copertura, fissato dalle Norme del PRG nel valore massimo del 50% dell'area comprensoriale, tenuto conto dei tre interventi in corso innanzi citati, assommanti a mq. 4.733,08 coperti, si ottengono complessivamente (sulla scorta del dato indicato in particolare nella Relazione Tecnica del progetto del fabbricato farmacia, adottato con delib. CC n. 165/99, relativamente alla superficie coperta attuale, pari a mq. 62.598,70) mq. 66.792,75, pari al 29% circa del comprensorio.

Con riferimento inoltre agli ulteriori parametri e prescrizioni fissate dal citato art. 32/punto d delle N.T.A. per l'intera maglia omogenea del PRG (comprensorio del Policlinico), va rilevato, sulla base dei dati indicati in particolare nelle delib. CC n. 151/99 (relativo al progetto per il fabbricato cucine) e n. 165/99 (relativo al progetto per il fabbricato farmacia), quanto segue:

- superficie attuale a verde mq. 116.228,33 pari al 50,52%;
- superficie residua conseguente ai tre interventi: mq. 111.495,25 pari al 48,46%;
- superficie attuale parcheggi e strade (così aggregati negli atti comunali): mq. 51.771,00 pari al 22,50% (invariata).

Risultano pertanto sostanzialmente rispettate le relative prescrizioni del PRG (min. 35% per verde e strade di servizi; min. 15% per parcheggi).

In relazione al superamento dell'indice di fabbricabilità territoriale fissato dal PRG (3mc/mq), l'Amm.ne Com.le ha pertanto determinato di attivare la procedura di deroga, espressamente prevista dall'art. 65 delle N.T.A. del Comune di Bari, nonché dall'art. 30 della L.r. 56/80, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, come si verifica nella fattispecie.

Occorre rilevare che la richiesta di deroga in questione va riferita anche al superamento dell'obbligo dello strumento urbanistico di secondo livello (piano particolareggiato come prescritto dall'art. 32 delle N.T.A.) in proposito l'Amm.ne Com.le, con specifica nota prot. 8292 del 06-04-2000 dell'UTC, ha rappresentato che il superamento dello stesso è stato inteso “di fatto”, trattandosi di completamento di opere del comprensorio del Policlinico, già urbanisticamente e compiutamente definito.

Il progetto stesso è invece carente di indicazioni cir-

ca il soddisfacimento di parcheggi di pertinenza dell'intervento, ai sensi dell'art. 18 della L. 765/1967 e dell'art. 2 della L. 122/1989 (1 mq. per ogni 10 mc. di nuova costruzione, in aggiunta ai parcheggi prescritti dal PRG).

Al proposito, con la già citata nota comunale prot. 8292 del 06-04-2000 è stato fatto presente che in adiacenza al complesso ospedaliero è in esercizio un autosilo della capienza di 2.700 posti auto, funzionalmente collegato con diretto accesso; occorre peraltro formulare in merito specifica prescrizione ai fini del rispetto delle citate disposizioni di legge, che impongono la riserva di appositi spazi di parcheggi nelle nuove costruzioni e nelle aree di pertinenza delle stesse, dimensionate in funzione di 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione.

Ciò stante, è da ritenersi ammissibile la richiesta di deroga in questione, in quanto afferente ad edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico (Università degli Studi di Bari), in conformità a quanto disposto dall'art. 30 della L.r.n. 56/80, con la specificazione che la richiesta stessa va riferita al superamento dell'indice di fabbricabilità territoriale e dell'obbligo di strumento attuativo (piano particolareggiato) fissato dall'art.32 delle N.T.A. del PRG di Bari; è necessario peraltro prescrivere che prima del rilascio della concessione edilizia si provveda da parte dei richiedenti al reperimento ed all'indicazione all'Amm.ne Com.le dei parcheggi di pertinenza dell'intervento, ai sensi dell'art. 18 della L. 765/1967 e dell'art. 2 della L. 122/1989 (1mq per ogni 10 mc. di nuova costruzione, in aggiunta ai parcheggi prescritti dal PRG).

Premesso quanto sopra e con le specificazioni in precedenza riportate, si propone alla Giunta di rilasciare il nulla osta, ai sensi dell'art. 30 della L.r. 56/80, per la concessione in deroga per la costruzione del Nuovo Complesso delle Scienze Biomediche dell'Università degli Studi di Bari - Facoltà di Medicina e Chimica, da realizzarsi nell'ambito dell'area del Policlinico Consorziato di Bari, giusta richiesta di cui alla delib. CC n. 164 del 03-05-99 del Comune di Bari.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. n. 7/97 punto g) ED HA NATURA DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NÈ A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NÈ A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE"

L'Assessore all'Urbanistica, sulla scorta delle risul-

tanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente del Settore.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **DI FARE PROPRIA** la relazione nelle premesse dell'Assessore all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P.;
- **DI RILASCIARE IL NULLA-OSTA** ai sensi dell'art. 30 della L.r. n. 56/80, per le motivazioni espresse nella relazione stessa nelle premesse e con le specificazioni e prescrizioni riportate, per la concessione in deroga per la costruzione, nel comprensorio del Policlinico, del Nuovo Complesso delle Scienze Biomediche dell'Università di Bari - Facoltà di Medicina e Chimica, giusta richiesta di cui alla delib. CC n. 164 del 03-05-1999 del Comune di Bari;
- **DI DEMANDARE** al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente provvedimento al Sindaco del Comune di BARI;
- **DI DICHIARARE** che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127/1997.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
9 maggio 2000, n. 588

Bari - Concessione in deroga per fabbricato per farmacia, nel comprensorio del policlinico - Delib. CC n. 165/99 - Rilascio Nulla Osta.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Prof.ssa Nunziata FIORENTINO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

““Il Comune di Bari, dotato di PRG vigente (dichiarato conforme alla L.r. 56/80, giusta delibera di G.R. n. 5588 del 19-10-1989), con delibera di CC n. 165 del 28-04-1999 ha richiesto il nulla-osta regionale per la concessione in deroga per la costruzione del fabbricato farmacia, da realizzarsi nell'ambito dell'area del Policlinico Consorziato di Bari.

Il relativo progetto (prog. n. 101/99), rimesso con nota comunale prot. 8292 del 06-04-2000, è stato redatto dall'Ing. M. Paradiso (dirigente Area gestione tecnica dell'Azienda ospedaliera Policlinico) e consta di n. 6 elaborati.

L'area in questione, destinata specificatamente alle "Attrezzature di servizio pubbliche e private a carattere regionale o urbano - Sedi ed attrezzature sanitarie", è disciplinata dall'art. 32/d delle N.T.A. del PRG, che prescrive i seguenti indici e parametri tecnici di intervento:

- indice di fabbricabilità territoriale: 3mc/mq;
- rapporto di copertura: max 50% dell'area;
- parcheggi: min. 15% dell'area;
- verde e strade di servizio: min. 35% dell'area.

A norma dell'ultimo comma dell'art. 32 medesimo, inoltre, ogni intervento nelle presenti aree è subordinato alla redazione dei piani particolareggiati o piani particolareggiati - quadro dei servizi (art. 59 delle N.T.A.).

L'intervento proposto, posizionato in adiacenza al padiglione Psichiatria, prevede la realizzazione di un edificio da destinare a Servizio farmaceutico ospedaliero, costituito da due corpi di fabbrica (il primo in pianta trapezoidale, da adibire a deposito, e l'altro in pianta quadrata, da adibire ad uffici), per un'altezza massima di ml. 10,05 f.t. (piano interrato e 3 piani f.t.).

I principali dati dimensionali dell'intervento stesso sono i seguenti:

- superficie coperta: mq. 957,20;
- volume fuori terra: mc. 7.139,34;
- superficie utile netta complessiva: mq. 1.843,20.

Con riferimento inoltre all'intero comprensorio del Policlinico, dalla relazione dell'U.T.C. del Comune di Bari, riportata nella delibera CC n. 165/99, possono evincersi i seguenti principali dati:

- superficie catastale complessiva del comprensorio: mq. 230059;
- volume esistente e in fase di realizzazione (Progetto ASCLEPIOS, già autorizzato in deroga): mc. 807.569,23;
- volume intervento in esame: mc. 7.139,34;
- volume di nuova realizzazione per fabb. per cucine, mensa ecc.: mc. 4.937,80 (oggetto di separata richiesta di deroga, giusta delib. CC 151/99);
- volume del Nuovo Complesso Scienze Biomediche: mc. 28.488,11 (oggetto di separata richiesta di deroga, giusta delib. CC 164/99);
- volume complessivo: mc. 848.134,48;
- indice di fabbr. territoriale: mc/mq. 3,687.

Per quanto attiene invece al rispetto del rapporto di copertura, fissato dalle Norme del PRG nel valore massimo del 50% dell'area comprensoriale, tenuto conto dei tre interventi in corso innanzi citati, assomanti a mq. 4.733,08 coperti, si ottengono complessivamente (sulla scorta del dato indicato in particolare nella Relazione Tecnica del progetto di cui trattasi, relativamente alla superficie coperta attuale, pari a mq. 62.598,70) mq. 66.792,75, pari al 29% circa del comprensorio.

Con riferimento inoltre agli ulteriori parametri e prescrizioni fissate dal citato art. 32/punto d delle N.T.A. per l'intera maglia omogenea del PRG (comprensorio del Policlinico), va rilevato, sulla base dei

dati indicati in particolare nelle delib. CC n. 151/99 (relativo al progetto per il fabbricato cucine) e n. 165/99 (relativo al progetto per il fabbricato farmacia), quanto segue:

- superficie attuale a verde: mq. 116.228,33 pari al 50,52%;
- superficie residua conseguente ai tre interventi: mq. 111.495,25 pari al 48,46%;
- superficie attuale parcheggi e strade (così aggregati negli atti comunali): mq. 51.771,00 pari al 22,50% (invariata).

Risultano pertanto sostanzialmente rispettate le relative prescrizioni del PRG (min. 35% per verde e strade di servizio; min. 15% per parcheggi).

In relazione al superamento dell'indice di fabbricabilità territoriale fissato dal PRG (3 mc/mq), l'Amm.ne Com.le ha pertanto determinato di attivare la procedura di deroga, espressamente prevista dall'art. 65 delle N.T.A. del Comune di Bari, nonché dall'art. 30 della L.r. 56/80, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, come si verifica nella fattispecie.

Occorre rilevare che la richiesta di deroga in questione va riferita anche al superamento dell'obbligo dello strumento urbanistico di secondo livello (piano particolareggiato come prescritto dall'art. 32 delle N.T.A.); in proposito l'Amm.ne Com.le, con specifica nota prot. 8292 del 06-04-2000 dell'UTC, ha rappresentato che il superamento dello stesso è stato inteso "di fatto", trattandosi di completamento di opere del comprensorio del Policlinico, già urbanisticamente e compiutamente definito.

Il progetto stesso è invece carente di indicazioni circa il soddisfacimento di parcheggi di pertinenza dell'intervento, ai sensi dell'art. 18 della L. 765/1967 e dell'art. 2 della L. 122/1989 (1 mq. per ogni 10 mc. di nuova costruzione, in aggiunta ai parcheggi prescritti dal PRG).

Al proposito, con la già citata nota comunale prot. 8292 del 06-04-2000 è stato fatto presente che in adiacenza al complesso ospedaliero è in esercizio un autosilo della capienza di 2.700 posti auto, funzionalmente collegato con diretto accesso, occorre peraltro formulare in merito specifica prescrizione ai fini del rispetto delle citate disposizioni di legge, che impongono la riserva di appositi spazi di parcheggi nelle nuove costruzioni e nelle aree di pertinenza delle stesse, dimensionate in funzione di 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione.

Ciò stante, è da ritenersi ammissibile la richiesta di deroga in questione, in quanto afferente ad edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico (Azienda ospedaliera Policlinico Consorziabile di Bari), in conformità a quanto disposto dall'art. 30 della L.r. n. 56/80, con la specificazione che la richiesta stessa va riferita al superamento dell'indice di fabbricabilità territoriale e dell'obbligo di strumento attuativo (piano particolareggiato) fissato dall'art. 32 delle N.T.A. del PRG di Bari; è necessario peraltro prescrivere che prima del rilascio della concessione edilizia si provveda

da parte dei richiedenti al reperimento ed all'indicazione all'Amm.ne Com.le dei parcheggi di pertinenza dell'intervento, ai sensi dell'art. 18 della L. 765/1967 e dell'art. 2 della L. 122/1989 (1 mq per ogni 10 mc. di nuova costruzione, in aggiunta ai parcheggi prescritti dal PRG).

Premesso quanto sopra e con le specificazioni in precedenza riportate, si propone alla Giunta di rilasciare il nulla-osta, ai sensi dell'art. 30 della L.r. 56/80, per la concessione in deroga per la costruzione del fabbricato farmacia, da realizzarsi nell'ambito dell'area del Policlinico Consorziato di Bari, giusta richiesta di cui alla delib. CC n. 165 del 03-05-1999 del Comune di Bari.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. n. 7/97 punto g) ED HA NATURA DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

“NON COMPORTE ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NÉ A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NÉ A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE”

L'Assessore all'Urbanistica, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente del Settore.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

— **DI FARE PROPRIA** la relazione nelle premesse dell'Assessore all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P.;

— **DI RILASCIARE IL NULLA-OSTA** ai sensi dell'art. 30 della L.r. n. 56/80, per le motivazioni espresse nella relazione stessa nelle premesse e con le specificazioni e prescrizioni riportate, per la concessione in deroga per la costruzione, nel comprensorio del Policlinico, del fabbricato per farmacia, giusta richiesta di cui alla delib. CC n. 165 del 03-05-1999 del Comune di Bari;

— **DI DEMANDARE** al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente provvedimento al Sindaco del Comune di BARI;

— **DI DICHIARARE** che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge n. 127/1997.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
9 maggio 2000, n. 596

Legge n. 203/91 - art. 18, legge n. 136/99 - art. 11 - e legge 142/90 - Accordo di programma per la realizzazione nel Comune di Castellaneta di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Soggetto proponente: “Istituto Autonomo Case Popolari di Taranto”. ADEMPIMENTI - PRESA D'ATTO.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., prof.ssa Nunziata FIORENTINO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

“La Giunta Regionale con delibera n. 8 del 14-01-2000 ha autorizzato - con prescrizioni e condizioni il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 203/91 e dell'art. 11 della legge n. 136/99, per la realizzazione nel Comune di Castellaneta di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

In data 17-01-2000 il Presidente della Regione Puglia e il Sindaco del Comune di Castellaneta hanno sottoscritto l'Accordo di Programma relativo all'intervento edilizio prot. 176/292 proposto dall'Istituto Autonomo Case Popolari di Taranto quale soggetto proponente.

Il predetto Accordo di Programma sottoscritto è stato ratificato dal Consiglio Comunale con atto n. 8 del 17-01-2000, esecutivo ai sensi di legge.

Giusto quanto prescritto dalla G.R. con delibera n. 8 del 14-01-2000, prima dell'emissione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale che sancisce l'efficacia della variante urbanistica connessa all'Accordo di Programma era necessario acclarare e quindi definire i rapporti tra l'Ente Regione, proprietario delle aree (ex ENAOLI) e il soggetto proponente (I.A.C.P.).

Il Comune di Castellaneta in ordine alla proprietà delle aree, con nota n. 3118 dell'11-02-2000 ha rilevato “che i rapporti tra la Regione Puglia, proprietaria delle aree, ed il soggetto proponente I.A.C.P. di Taranto, in termini di espropriazioni ed indennizzi, sono regolati dalla legge 865/71 e dalla legge 359/92”.

L'Assessorato Regionale all'Urbanistica con nota n. 2082/1^a datata 21-02-2000 ha richiesto al Settore De-

manio e Patrimonio le valutazioni di competenza in ordine a quanto rappresentato dal Comune di Castellaneta, rilevando testualmente quanto segue:

“Tutto ciò premesso ed alla luce di quanto rilevato dall’Amm.ne Comunale, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità del Programma Straordinario di Edilizia Residenziale di cui trattasi, conferirebbe al Comune di Castellaneta il potere di procedere all’esproprio delle aree interessate con conseguente definizione dei rapporti tra la Regione ed il soggetto proponente I.A.C.P. di Taranto nell’ambito del procedimento espropriativo e nell’osservanza delle leggi che lo regolano.

Pertanto questa Assessorato ritiene di poter procedere alla definizione dell’Accordo di Programma con l’emanazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Quanto innanzi si comunica all’Assessorato AA.GG. - Settore Demanio e Patrimonio per le valutazioni di competenza con l’intesa che ove di diverso avviso lo stesso Settore è pregato di darne sollecita comunicazione ai fini della conclusione del procedimento e della successiva comunicazione al Ministero del LL.PP. - Segretariato Generale del C.E.R.”.

Con nota n. 20/606/P-PS del 07-03-2000 il Settore Demanio e Patrimonio della Regione Puglia ha preso atto della concorde volontà della Regione e del Comune, così come manifestata dai propri Organi istituzionali, di dare esecuzione all’intervento proposto su suoli di proprietà regionale.

Tutto ciò premesso, in questa sede si propone alla Giunta, alla luce delle valutazioni effettuate dal competente Settore Demanio e Patrimonio, giusta nota n. 20/606/P-PS del 7-3-2000, di prendere atto che i rapporti, tra Ente Regione proprietaria delle aree interessate ed il soggetto proponente l’intervento proposto, saranno acclarati secondo le procedure, in termini di espropriazioni ed indennizzi, previste dalle leggi nn. 865/71 e 359/92.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall’art. 4, comma 4°, lett. e) - della l.r. n. 7/97 ed ha natura di ordinaria amministrazione.

“ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”

“Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”.

L’Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la Relazione dell’Assessore all’Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile del procedimento e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI PRENDERE ATTO delle valutazioni effettuate dal competente Settore Demanio e Patrimonio, giusta nota n. 20/606/P- PS del 7-3-2000, in ordine all’attuabilità dell’intervento proposto;
- DI PRENDERE ATTO, anche sulla scorta di quanto rappresentato dal Sindaco di Castellaneta, che la definizione dei rapporti tra soggetto proponente (I.A.C.P.) e Regione Puglia, quale proprietaria delle aree, è regolata dalle leggi n. 865/71 e n. 359/92, in termini di espropriazioni ed indennizzi;
- DI AUTORIZZARE, in relazione a quanto innanzi, il Presidente della Giunta ad emettere il Decreto di approvazione dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 17-01-2000 tra la Regione ed il Comune di Castellaneta.
- DI DICHIARARE che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. n. 127/1997.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
9 maggio 2000, n. 597

Castrignano dei Greci (LE) - Modifica dell’art. 5 punto 2 del Regolamento Edilizio relativo alla regolamentazione delle distanze dai confini. Delibere CC. n. 22 del 18-03-1997.

L’Assessore Regionale all’Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

Il Comune di CASTRIGNANO DEI GRECI dotato di P.R.G. vigente con delibera di CC. n. 22 del 18-03-1997 ha inteso modificare il punto 2 dell’art. 5 del Nuovo Regolamento Edilizio relativo alla regolamentazione delle distanze dai confini della edificazione.

Gli atti sono dati sottoposti all’istruttoria di rito da parte del Settore Urbanistico che con relazione n. 15-99 del 9-11-1999 ha ritenuto ammissibile la proposta comunale.

Successivamente la variante è stata sottoposta, per gli ulteriori provvedimenti di competenza, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 56/80 all’esame del Comitato Urbanistico Regionale che con parere n. 54/99 del 3-12-1999 si è espresso favorevolmente facendo propria la relazione del S.U.R. n. 15/99.

Tutto ciò premesso, rilevata l’ammissibilità, sia sotto il profilo amministrativo che tecnico-urbanistico, della proposta comunale in ordine alla regolamenta-

zione delle distanze dai confini nella edificazione, che non incide sui contenuti dello strumento urbanistico vigente (P.R.G.) e ciò sulla scorta del parere del cur N. 54/99 DEL 3-12-1999 qui in toto codiviso si propone l'approvazione della modifica dell'art. 5 punto 2 del R.E. in questione.

Si evidenzia, infine, che il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 - art. 4 - lettera d. e la natura di ordinaria amministrazione.

“ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”

“Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la Relazione dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare la relazione dell'Assessore all'Urbanistica;
- Di approvare la modifica dell'art. 5 punto 2 del vigente R.E. relativa alla regolamentazione delle distanze dai confini nelle edificazioni di cui alla deliberazione di CC. n. 22/97 del Comune di Castrignano dei Greci;
- Di demandare all'Assessorato all'Urbanistica a provvedere alla trasmissione del presente provvedimento al Comune di Castrignano dei Greci nonché alla pubblicazione sul BUR e sulla Gazzetta Ufficiale.
- Di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo previsto dall'art. 17 comma 32 della L. 15-05-1997, n. 127.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
9 maggio 2000, n. 598

S. Giovanni Rotondo (FG) - Variante di recupero insediamenti abusivi alle contrade “Finocchio” e “Coppaforeste”. Delibera di CC. n. 1402 dell'8-11-1989 - NON APPROVAZIONE - RINVIO DEGLI ATTI AL COMUNE.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e di seguito esplicitata, confermata dal Coordinatore di Settore, riferisce:

“Il Comune di S. GIOVANNI ROTONDO, dotato di P.R.G. vigente approvato con deliberazione di G.R. n. 10656/87, con provvedimento n. 1402 dell'8-11-1989 ha adottato, specificatamente con riferimento alla l.s. 47/85 ed alle ll.rr. 26/85 e 40/86, la variante di recupero urbanistico degli insediamenti abusivi alle contrade “Finocchio” e “Coppaforeste”.

Gli atti progettuali, redatti dall'ing. Pasquale Dal Sasso, constano dei seguenti elaborati:

- TAV. 1 - Stralci planimetrici;
- TAV. 2 - inserimento nel P.R.G. vigente;
- TAV. 3 - riferimenti fotografici - contrada Finocchio;
- TAV. 4 - riferimenti fotografici - contrada Coppaforeste;
- TAV. 5 - conteggi superfici e volumi - contrada Finocchio;
- TAV. 6 - conteggi superfici e volumi - contrada Coppaforeste;
- TAV. 7 - planimetria sistemazione (su AFTG) - contrada Finocchio zona A;
- TAV. 8 - Planimetria sistemazione (su AFTG) - contrada Finocchio zona B;
- TAV. 9 - planimetria sistemazione (su catastale) - contrada Finocchio zona A;
- TAV. 10 - planimetria sistemazione (su catastale) - contrada Finocchio zona B;
- TAV. 11 - Planimetria sistemazione (su AFTG) - contrada Coppaforeste zona A;
- TAV. 12 - planimetria sistemazione (su AFTG) - contrada Coppaforeste zona B;
- TAV. 13 - planimetria sistemazione (su catastale) - contrada Coppaforeste zona A;
- TAV. 14 - planimetria sistemazione (su catastale) - contrada Coppaforeste zona B;
- TAV. 15 - profili - contrada Finocchio;
- TAV. 16 - schemi - contrada Coppaforeste;
- TAV. 17 - schemi impianti e urbanizzazioni - contrada Finocchio;
- TAV. 18 - schemi impianti e urbanizzazioni - contrada Coppaforeste;
- TAV. 19 - relazione - relazione finanziaria - norme di attuazione - schemi di convenzione;
- TAV. 20 - schede di rilevamento.

Le aree in parola sono state preventivamente perimetrate, ai sensi delle disposizioni della l.s. n. 47/85 e delle ll.rr. nn. 26/85 e 40/86, con deliberazione di G.M. n. 543 del 29-4-1987.

La C.E. C. ha espresso parere favorevole nella seduta del 18-10-1989.

Gli elaborati sopraindicati sono stati pubblicati per (10+20) gg. ed avverso non risultano essere state prodotte opposizioni né osservazioni, come da certificato in atti rilasciato dal Segretario Generale.

Non risulta altresì che esistano vincoli sulle aree interessate dalla variante.

Nel merito specifico il Settore Urbanistico dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica ha evidenziato quanto segue (relazione n. 26/97):

Le aree perimetrate sono al di fuori del centro abitato, lungo la S.S. 273 (bivio S.S. 8 S. Giovanni R.), localizzate in sinistra nella direzione S. Giovanni R., a circa 3 Km. dal centro urbano (contrada Finocchio) e prevalentemente in destra nella direzione detta a circa 1 Km. dal centro abitato (contrada Coppaforeste).

Complessivamente le superfici assommano a mq. 232.760 e la volumetria abusiva a mc. 29170.

Le aree alla contrada Finocchio, distinte in "A" e "B", ricadono in zona del P.R.G. vigente tipizzate come "E", agricola; quelle raggruppate sotto la denominazione "contrada Coppaforeste" anch'esse distinte in "A" e "B", ricadono in zona del P.R.G. diversamente tipizzate: in particolare, gli interventi spontanei nell'area "B" ricadono in zona F2 per attrezzature pubbliche ed area stradale, quelli situati nell'area "A" ricadono in zona C2 semintensiva con l.f.t. = 1 mc/mq. zona D industriale e zona agricola.

Gli interventi di urbanizzazione primaria previsti nella variante di recupero in parola si riferiscono essenzialmente alla sistemazione della viabilità, peraltro già esistente nel tracciato, organizzata in maniera da definire e limitare gli accessi alla strada statale ed ottenere spazi per parcheggi pubblici a margine, protetti da barriere di verde.

Non sono stati reperiti standards all'interno delle aree, attesi: il ridotto numero di abitanti e la particolare dislocazione delle aree stesse rispetto al centro urbano, infatti il fabbisogno di attrezzature secondarie della popolazione insediata - secondo gli atti prodotti - è soddisfatto dalle previsioni del vigente P.R.G..

Occorre precisare altresì:

- Alla contrada Finocchio oltre alla viabilità è stata prevista la rete idrico-fognante con la definizione di un punto di raccolta delle acque reflue per la depurazione ed indicati i punti di illuminazione pubblica e quelli di servizio telefonico;
- alla contrada Coppaforeste, nell'area "B", urbanisticamente tipizzata F2, sono state definite le pertinenze degli interventi spontanei nell'ambito della stessa, e considerato sanabile l'intervento abusivo ricadente su sede viaria di svicolo stradale (catastalmente individuato al fg. 58, p.la 986, con provvedimento di sequestro in atto all'epoca di redazione della variante di recupero), ritenendosi lo stesso rilocalizzabile senza pregiudizio;
- alla contrada Coppaforeste, per entrambe le aree manca la previsione delle altre urbanizzazioni primarie oltre la viabilità, poiché ricadendo, le stesse, in zone comunque edificabili con preventivo Piano Particolareggiato, la definizione urbanistica è rimandata alla strumentazione urbanistica esecutiva;
- nella perimetrazione operata risultano comprese ampie aree inedificate per le quali restano invariate le destinazioni urbanistiche e gli indici e parametri fissati dal P.R.G. vigente.

Premesso quanto sopra e considerato che la perimetrazione proposta include edifici abusivi che sebbene comportino, in parte, una sensibile modificazione del territorio, non costituiscono tuttavia una continuità edificata (ll.rr. n. 6/85 e 40/86), (da notare il basso indice di fabbricabilità pari a 0,12 mc/mq.) il Settore Urbanistico ha ritenuto la variante di recupero in parola non meritevole di approvazione per le motivazioni riportate nella relazione istruttoria n. 26/97.

Successivamente la predetta variante di recupero è stata sottoposta, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 56/80, all'esame del C.U.R. che nell'adunanza dell'11-12-1997, con parere n. 73, si è espresso negativamente facendo propria la relazione istruttoria del Settore Urbanistico n. 26/97.

Ciò premesso e sulla scorta dell'istruttoria tecnica del S.U.R. e del parere del C.U.R., qui in toto condivisi, propongo alla Giunta la non approvazione della variante di recupero degli insediamenti abusivi alle contrade Finocchio e Coppaforeste di cui alla delibera di C.C. n. 1402 dell'8-11-1989 del Comune di S. Giovanni Rotondo."'''

Si evidenzia, infine che il presente provvedimento rientra nella competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 - art. 4 - lettera d), ed ha natura di ordinaria amministrazione.

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

"Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte dei dirigenti responsabili per competenza in materia che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **DI APPROVARE** la relazione dell'Assessore all'Urbanistica;
- **DI NON APPROVARE**, per le considerazioni in premessa riportate, la variante di recupero degli insediamenti abusivi, in loc. Finocchio e Coppaforeste, del Comune di S. Giovanni Rotondo adottata con deliberazione di C.C. n. 1402 dell'8-11-1989;
- **DI RINVIARE** in relazione a quanto sopra, conseguentemente gli atti al Comune di S. Giovanni Rotondo;
- **DI DICHIARARE** che il presente provvedimento

non è soggetto a controllo ai sensi della L. n. 127/1997.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
9 maggio 2000, n. 599.

Ostuni (BR) - Deliberazione di CC. n. 250 del 13-04-1990 Variante al P.R.G. per le zone B sopraelevazioni. Non approvazione Rinvio degli atti al Comune.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e di seguito esplicitata, confermata dal Coordinatore di Settore, riferisce quanto segue.

“Il Comune di Ostuni, munito di PRG vigente, con delibera di C.C. n. 250 del 19-04-1990 ha adottato la Variante al PRG per le zone B contenente aspetti di variante sia rispetto al PRG all'epoca vigente (versione del 1974), sia all'adottato nuovo PRG adeguato alla L.R. n. 56/80 (approvato poi definitivamente con deliberazione di GR n. 2250 del 18-05-1995).

Successivamente all'espletamento delle procedure previste dall'art. 16 della L.R. n. 56/80, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Regione Puglia per gli adempimenti di cui alla L.R. n. 56/80, con nota prot. 8924 del 4-04-1991, integrati poi in data 28-10-1996 con la delibera di GM n. 1461 del 14-10-1996 “di chiarimenti alla variante al PRG per le zone B di completamento”.

La variante in esame si sostanzia nella riclassificazione delle zone B in due distinte sottozone denominate B1 e B2, ed inoltre nella modifica ed integrazione dell'art. 11 - parte 2^a, titolo 1 - del Regolamento Edilizio, riguardante i parametri inerenti alla realizzazione di chiostrine nelle zone B.

Nel corso dell'istruttoria tecnica in data 18-03-1996, con nota n. 2460/1 il Settore Urbanistico Regionale, ha ritenuto opportuno richiedere all'Amministrazione Comunale chiarimenti in ordine ai seguenti aspetti:

- *patrimonio edilizio esistente: analisi dei valori storici, delle tipologie costruttive e dei caratteri architettonici e formali con individuazione dei possibili interventi di sopraelevazione e demolizione e ricostruzione (ad integrazione di quanto già prospettato nell'allegato n. 3 in atti);*
- *valutazione dei nuovi carichi insediativi in rapporto al D.M. 2-04-1968 n. 1444;*
- *rapporti con il vigente PRG in ordine ai carichi insediativi, ed agli standards di riferimento.*

Con la c.d. “Relazione di chiarimenti” redatta dai progettista prof. ing. D. De Salvia, fatta propria dalla G.M. con delibera in data 28-10-1996, l'Amministrazione comunale di Ostuni ha fornito ulteriori elementi di giudizio.

Nelle more delle determinazioni regionali, con delibera di C.C. n. 42 del 5-06-1997 (rimessa all'Assesso-

rato con nota Com.le prot. 25492 del 22-09-1997, acquisita al protocollo reg.le al n. 7544 del 16-10-1997), l'Amministrazione com.le ha ritenuto di procedere all'approvazione definitiva del provvedimento in applicazione del D.L. 24-09-1996 n. 4.

La Variante al PRG di cui trattasi è stata sottoposta all'istruttoria tecnica del competente Ufficio dell'Assessorato che con propria relazione n. 24/97 del 22-09-1997 ha ritenute le proposte comunali meritevoli di approvazione con prescrizioni normative specifiche e con soppressione delle demolizioni-ricostruzioni per la sotto zona B1, ed inoltre con la fissazione dell'indice fondiario massimo di 5 mc/mq per la sottozona B2 e con la riconferma delle perimetrazioni del PRG per le aree assoggettate a preventivo piano attuativo.

Successivamente il Comitato Urbanistico Regionale con proprio parere n. 33/98 in data 2-04-1998 si è espresso sfavorevolmente all'approvazione della Variante per le motivazioni che si riportano integralmente di seguito:

“in quanto l'iter procedurale della variante delle zone B in esame risulta non coerente con le disposizioni di cui alla L.R. n. 56/80 art. 55 secondo comma, laddove, tra l'altro, il peso insediativo proposto è superiore a quello di cui alla Variante Generale di adeguamento del PRG di Ostuni alla L.R. n. 56/80, solamente adottata all'epoca di adozione della stesse variante delle zone B.

Ritiene il CUR altresì superata, con il parere negativo assunto, la delibera di C.C. del Comune di Ostuni n. 42 del 5-06-1997 (rimessa all'Assessorato con nota com.le prot. 25492 del 22-09-1997, acquisita al protocollo reg.le al n. 7544 del 16-10-1997), con la quale l'Amm.ne Com.le stessa ha ritenuto di procedere all'approvazione definitiva del provvedimento in applicazione del D.L. 24-09-1996 n. 4, applicazione invece da considerarsi non appropriata nella fattispecie stanti le successive disposizioni di legge in materia (L. 662/96 e L. 449/97), che fanno salvi gli effetti dei provvedimenti di approvazione per silenzio-assenso risultanti già assunti in vigenza dei precedenti D.L., e l'opposizione a firma di Ayroldi Carissimo Angelica, presentata direttamente all'Assessorato (acquisita al protocollo al n. 5734 del 4-9-1997)”.

Successivamente in data 27-08-1998 è stata inviata alla Regione la deliberazione del C.C. n. 56 del 7-08-1998 avente per oggetto “Variante al PRG alle zone B: sopraelevazione approvazione definitiva”.

Le motivazioni poste a base delle determinazioni adottate con la predetta delibera di C.C. n. 56/98 sono testualmente le seguenti:

“... i DD.LL. 27-09-1994 n. 551, 25-11-1994 n. 649, 26-01-1995 n. 24, 27-03-1995 n. 88, 26-05-1995 n. 193, 26-07-1995 n. 310, 20-09-1995 n. 400, 25-11-1995 n. 498, 24-01-1996 n. 30, 25-03-1996 n. 154, 25-05-1996 n. 285, 22-07-1996 n. 388 e 24-09-1996 n. 495 recanti norme di regolarizzazione edilizie e misure diverse, ognuno dei quali conteneva, tra l'alto, a seconda dei casi, all'art. 5 - comma 3 - o all'art. 4 - comma 3 - una norma che prevedeva che l'approva-

zione degli strumenti urbanistici da parte della Regione avviene "entro 180 giorni dalla data di trasmissione, da parte dell'Ente che lo ha adottato, dello strumento urbanistico corredato dalla necessaria documentazione;

decorso infruttuosamente il termine, che può essere interrotto una sola volta per motivate ragioni, i piani si intendono approvati" ...Tali decreti non venivano convertiti, ma la legge 662/96 all'art. 2, comma 61, disponeva che "restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti" ... sulla base dei 14 DD.LL. già specificati ... Alla luce del già citato comma 61, art. 2 legge 662/96 il comune adottava la delibera di C.C. n. 42/97 nella quale approvava autonomamente in via definitiva la variante al PRG per le zone omogenee B di completamento... Successivamente, il legislatore è intervenuto con la legge n. 449/97 la quale all'art. 49, comma 18, statuisce: "Sono considerati validi gli strumenti urbanistici già intesi approvati a seguito dell'approvazione da parte degli enti che li hanno adottati, delle procedure del silenzio assenso previsti dai decreti-legge 27 settembre 1994 n. 551, 25 novembre 1994 n. 649, 26 gennaio 1995 n. 24, 27 marzo 1995 n. 88, 26 maggio 1995 n. 193, 26 luglio 1995 n. 310, 20 settembre 1995 n. 400, 25 novembre 1995 n. 498, 24 gennaio 1996 n. 30, 25 marzo 1996 n. 154, 25 maggio 1996 n. 285, 22 luglio 1996 n. 388 e 24 settembre 1996 n. 495, i cui effetti sono fatti salvi ai sensi dell'art. n. 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996 n. 662. Ai fini della presente disposizione, il termine di centottanta giorni previsto per la formazione del silenzio-assenso, non maturato nel periodo della vigenza del singolo decreto-legge, si intende raggiunto nel periodo di vigenza dei successivi decreti legge."

.....Dalla disamina della normativa enunciata e dall'atto, oggetto di adozione della variante, si desume che nella fattispecie ricorrono tutti i presupposti di fatto e di diritto per invocare l'applicazione della disposizione di cui all'art. 49, comma 18, legge 449/97 ... pur volendo far decorrere i 180 giorni dell'entrata in vigore del primo D.L., per il Comune di Ostuni gli stessi risultano già maturati alla data del 18-03-1996, cioè quando la Regione Puglia per la prima volta a distanza di oltre cinque anni dell'avvio da parlo di queste Comune della variante e relativa documentazione, si ricorda di chiedere chiarimenti In ogni caso il termine di decorrenza dei 180 giorni può farsi legittimamente decorrere dalla delibera di GR (Regione Puglia) n. 2250/95, con la quale veniva approvato l'adeguamento del PRG alla L.R. n. 56/80, in quanto in tale data potevano essere approvate le varianti allo strumento urbanistico generale "

Premesso quanto sopra, ed entrando nel merito specifico della azione amministrativa posta in essere dal Comune di Ostuni si rappresenta quanto segue.

La legge statale n. 449/97 all'art. 49, comma 18, pone a base della formazione del silenzio assenso l'applicazione, da parte del Comune che ha adottato lo

strumento urbanistico generale, delle procedure del silenzio-assenso previste dai decreti richiamati nella stessa legge n. 449/97, tese ad acclarare la decorrenza del termine assegnato alla Regione per l'approvazione del PRG; la stessa applicazione non avviene automaticamente ma presuppone il ricorso ad un atto amministrativo di competenza dell'organo consiliare comunale, assunto con specifico riferimento e richiamo ai contenuti degli stessi DD.LL..

Nel caso di specie, come risulta dalle delibere di C.C. n. 42/97 e n. 56/98, il Comune di Ostuni non ha adottato, nel periodo di vigenza dei DD.LL. richiamati dall'art. 49 della legge n. 449/97, alcun provvedimento consiliare di declaratoria di avvenuta approvazione della Variante di cui trattasi, sicché non sussistono le ragioni che giustificano l'avvenuta formazione del silenzio assenso, come invece invocato dallo stesso Comune di Ostuni.

Ciò stante, ed alla luce di quanto sin qui esposto, non potendosi condividere il ricorso al silenzio assenso invocato dall'Amm.ne Com.le di Ostuni con le Delibere di C.C. n. 42/97 e n. 56/98, come peraltro già dallo stesso C.U.R. rilevato con riferimento alla delibera C.C. n. 42/97, si propone alla Giunta la non approvazione della proposta comunale, con il rinvio degli atti di cui trattasi ai Comune di Ostuni, e ciò sulla base del parere del C.U.R. n. 33/98 del 2-4-1998 e qui in toto condiviso."

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 della L.R. n. 7/97, punto d) e ha natura di ordinaria amministrazione.

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore Regionale all'Urbanistica sopra esposta;
- DI NON APPROVARE , la variante al PRG per le zone B di cui alla delibera di C.C. n. 250 del 19-04-

1990 per le motivazioni esposte nella presente relazione e di cui al parere del C.U.R. n. 33-98 del 2-04-1998.

- DI RINVIARE conseguentemente gli atti di cui trattasi al Comune di Ostuni.
- DI DEMANDARE al Settore Urbanistico Regionale la trasmissione del presente provvedimento all'Amm. ne del Comune di Ostuni;
- DI DICHIARARE che il presente provvedimento non è soggetto a controllo previsto l'art. 17 comma 32 della L. 15-5-1997, n. 127.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
9 maggio 2000, n. 600.

Torricella (TA) - Piano Regolatore Generale. Approvazione definitiva.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., prof.ssa Nunziata FIORENTINO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue:

“Con delibera di CC. n. 160/90 il Comune di Torricella ha adottato il nuovo Piano Regolatore Generale del proprio territorio.

Con delibera n. 351 dell'11-02-1997 la Giunta Regionale - sulla scorta della relazione-parere in data 11-06-1996 del Comitato Ristretto ex lege reg.le 24/94 - ha approvato il predetto Piano, con prescrizioni e modifiche d'Ufficio tese a ricondurre le scelte urbanistiche comunali nell'ambito delle disposizioni legislative, normative e regolamentari vigenti in materia ed afferenti -in sintesi- ai seguenti specifici aspetti ed elaborati della pianificazione proposta:

1) Beni ambientali

Recepimento dei pareri e prescrizioni della Soprintendenza per i Beni A.A.A.S. di Bari (nota 11353 del 8-07-1993) della Soprintendenza Archeologica di Taranto (note prot. 10657 del 7-7-1992 e 14601 del 29-07-1994) e dell'ispettorato Forestale di Bari (nota prot. 1647 del 4-08-1994), nonché delle indicazioni del P.U.T.T. esemplificativamente richiamate al punto 2.1.4 della relazione-parere del Comitato Ristretto.

2) Compatibilità geomorfologica

Redazione della relazione geologica di cui al D.M. 11-03-1988 - punto H.

3) Ricognizione giuridica

Effettuazione della ricognizione giuridica della strumentazione urbanistica pregressa del Comune di Torricella (elenco indicazioni di cui al punto 2.2.2 della relazione-parere del Comitato Ristretto).

4) Settore residenziale

Stralcio delle seguenti aree del capoluogo:

- Comparto C2a e adiacente area PEEP di nuova previsione, a sud dell'abitato.
- Comparti C2b e C2c e adiacente area PEEP di nuova previsione, ad est dell'abitato.

5) Servizi della residenza

Verifica del rispetto delle aree a standards (art. 3 D.M. 1444/68) e delle zone di tipo “F” (art. 4/p. 5 del D.M. 1444/68).

Per le zone di espansione, reperimento al loro interno delle aree per servizi ex D.M. 1444/68, art. 3, salvo indicazioni di P.R.G. di cui ai comparti contenenti viabilità, residenza ed aree per servizi connessi (questi ultimi almeno secondo i minimi prescritti), da attuarsi secondo le modalità ex art. 15 L.R. 6/79. Inoltre, con riferimento alla zona omogenea F3 classificata per “centro aperto per anziani”, detta zona viene stralciata.

6) Fascia costiera

Riconferma esclusivamente delle zone insediative già fissate dal pregresso Programma di Fabbricazione, fermo restando - per le zone così individuate e perimetrate - la vigenza delle previsioni e norme proposte dal presente P.R.G. nonché la complessiva localizzazione di aree e infrastrutture pubbliche previste dal disegno di P.R.G..

Per la rimanente parte del territorio costiero si prescrive la destinazione agricola.

Per le aree interessate da edificazione abusiva e/o irregolare, potrà successivamente procedersi con puntuali perimetrazioni finalizzate alla redazione ed approvazione - nei modi e forme e con i contenuti prescritti dalla legge - di varianti di recupero urbanistico degli insediamenti abusivi stessi, se ed in quanto condonabili, ed alla loro dotazione di servizi.

Riconferma della inedificabilità delle aree ricadenti all'interno della fascia dei 300 mt. dalla linea di costa, nei termini dell'art. 51 - punto f - della l.r. 56/80.

7) Norme tecniche di attuazione

Modifiche, rettifiche ed integrazioni ai seguenti articoli e parti del testo proposto:

Art. 1.2 - Art. 1.5 - Zona D1 P (a) - Zona D1 P ampliamento - Zona D1 P (b) - Zona D1 e Zona Dt a - Zona Dt b - Zona Dt c - Zona E - Zona A - Zona B/A - Zona B1 - Zona C1a - Zona C1b - Zone C2 e PEEP - Zona F1 - Zona F2 - Zona A Monacizzo - Zone C1 Monacizzo - Zone C2 Monacizzo - Zone Bt - Zone Btr - Zone Ct - Zone Ctra - Zone Ctrb - Zone Ctrc - Comparto di minimo intervento - Superficie di minimo intervento - Disposizioni integrative.

8) Regolamento edilizio

Modifiche, rettifiche ed integrazioni ai seguenti articoli e parti del testo proposto:

Artt. 3 e 4 - Art. 12 - Artt. 13 e 14 - Artt. 11, 15, 22 - Capitolo III ed artt. 26, 27, 28 - Art. 25 - Sezione II - Capitolo XIV - Capitoli XVI e XVII - Art. 152.

9) Osservazioni

- osservazioni accolte, nei limiti e con le motivazioni e specificazioni di cui al punto 3.4 della relazione-parere: 4 - 10;
- osservazioni respinte e/o superate dalle prescrizioni:

1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
(Da Cataldo L., trasmessa direttamente all'Amm.ne Reg.le).

Il tutto da sottoporre all'iter delle controdeduzioni comunali ai sensi dell'art. 16, 11° comma, della L.r. 56/80, con predisposizione da parte del Comune di Torricella degli elaborati e grafici adeguati alle stesse prescrizioni.

Ciò stante, con delibera di CC. n. 85 del 12-11-1998 il Comune di Torricella ha adottato le proprie determinazioni e controdeduzioni in ordine alle prescrizioni e modifiche regionali, approvando i seguenti elaborati, redatti dall'Arch. Lorenzo PRETE:

1. Relazione;
2. Norme Tecniche di Attuazione;
3. Regolamento Edilizio;
4. Tavola 7x - Tavola di piano, intero territorio;
5. Tavola 11 x - Torricella - Centro Urbano;
6. Tavola 12 x - Frazione Monacizzo;
7. Tavola 13 x - Fascia Costiera.

Detti atti e grafici sono stati rimessi con nota com.le prot. 196 del 11-01-1999, in uno ai seguenti ulteriori elaborati a contenuto geologico-geotecnico, a firma del Geol. Giuseppe MASILLO:

1. Relazione geologica e caratterizzazione geotecnica dei terreni;
2. Allegato A (sondaggi SEV, SPT, sismici a rifrazione);
3. Tav. 1 - Carta geolitologica;
4. Tav. 2 - Carta delle pendenze;
5. Tav. 3 - Carta della permeabilità;
6. Tav. 4 - Carta geomorfologica e dell'idrografia superficiale;
7. Tav. 7 - Carta di utilizzo geotecnico.

Ciò premesso, nel merito delle determinazioni e controdeduzioni assunte dal Comune di Torricella, in rapporto alla prescrizioni e modifiche regionali, si rappresenta (nell'ordine delle prescrizioni stesse) quanto segue:

1. BENI AMBIENTALI

È stato determinato il recepimento delle prescrizioni regionali, nei termini descritti nella Relazione di controdeduzioni (pagg. 6 - 7), ad in particolare:

- parere della Soprintendenza B.A.A.A.S. prot. 11353/93: è stata inclusa nella perimetrazione della zona "B/a - aree edificate di significato storico", l'insula comprendente la chiesa barocca di S. Maria delle Grazie, ed è stato inserito nell'art. 2.31 delle N.T.A. l'obbligo di preventivo parere della Soprintendenza per gli interventi nella zona A;
- parere della Soprintendenza Archeologica prot. 14601/94: sono state individuate graficamente e normate (art. 5.1 delle N.T.A.) le aree soggette a tutela archeologica;
- parere dell'ispettorato Forestale prot. 1647/94: sono state recepite le indicazioni grafiche (area di cui al punto 2 del parere) e normative (art. 2.25, art. 5.1 e zone F1/t e F2/t delle N.T.A.);
- indicazioni e segnalazioni di cui al PUTT/PBA: sono state recepite le relative indicazioni grafiche e specificate le norme di tutela (art. 5.1 delle N.T.A.).

2. COMPATIBILITÀ GEOMORFOLOGICA

È stato redatto lo studio di fattibilità geologico e geotecnico, da cui si evince conclusivamente la compatibilità degli interventi previsti dal P.R.G., alle condizioni e prescrizioni esposte nella Relazione.

3. RICOGNIZIONE GIURIDICA

È stata effettuata la ricognizione degli strumenti urbanistici pregressi, nei termini di cui alla Relazione di controdeduzioni (pagg. 9 - 10).

4. SETTORE RESIDENZIALE

Si premette che con la delib. G.R. n. 351/97, accogliendo la protezione demografica all'anno 2005 di 4.691 abitanti, si è ritenuto non accoglibile, né giustificato, il dimensionamento proposto dal Piano per 9.738 abitanti (14.174 abitanti con il corretto parametro di 100 mc/ab), determinando - salvo più puntuali verifiche in sede di controdeduzioni comunali - lo stralcio dei comparti residenziali di espansione C/2a, C/2b e C/2c ed adiacenti zone PEEP di nuova previsione e/o la riduzione degli indici volumetrici delle zone di espansione.

A fronte delle citate prescrizioni regionali, il Comune di Torricella ha determinato per il settore residenziale, sulla base delle motivazioni riportate nella relazione di controdeduzioni (pagg. 11 e segg.), quanto segue:

Capoluogo:

- Riconfermata la Zona A ed ampliata la Zona Ba (con l'introduzione dell'insula di cui ai rilievi della Soprintendenza B.A.A.A.S.) e adeguamento delle NTA.;
- Riconfermata la Zona B1 di cui al pregresso P.F., con adeguamento indice max di fabbricazione (5 mc/mq);
- Riconfermata la Zona B2, per lo più riveniente dal pregresso P.F.;
- Riconfermata la Zona C1a del P.R.G. estesa alla ex C1 e parte della ex C2 del pregresso P.F. già interessata da piani esecutivi ed in parte già edificata; sono state inoltre recepite le prescrizioni di cui alle N.T.A. e ricalcolati gli standards ex D.M. 1444/68 sulla base dei parametri prescritti;
- Riconfermata la Zona C1b riveniente dalla ex C2 del pregresso P.F., con recepimento delle prescrizioni di cui alla precedente Zona C1a, la zona è stata già interessata da P. di I. approvato con delibera C.C. 108 del 15-12-1989;
- La Zona C2d del P.R.G. viene riconfermata in quanto riveniente dalla ex Zona C1 del pregresso P.F., ma con indice di fabbricazione ridotto da 3,5 mc/mq. a 0,80 mc/mq.;
- La Zona C2 viene riconfermata in quanto riveniente per circa l'80% dalla Zona C2 del pregresso P.F., ma con indice fondiario ridotto in questa sede a 0,80 mc./mq.;
- Le Zone di espansione C2a - C2b - C2c del P.R.G. vengono riconfermate, con riduzione degli indici fondiari da 1,40 mc./mq. a 0,80 mc/mq.;
- Sono soppresse le aree PEEP a ridosso della F1 a Sud dell'abitato e le relative aree in parte ingloba-

te nella stessa F1, al fine di rispettare la dotazione minima prescritta (Parchi Urbani) di cui al D.M. 1444/68, ed in parte destinate a Standards Urbani-
stici per adeguamento alla dotazione minima prescritta per abitante.

In definitiva, puntualizza il Comune, il carico abitativo previsto dal P.R.G. adottato nelle Zone C2a - C2b - C2c, mediante la riduzione degli indici fondiari di tutte le Zone C2 è di fatto annullato, determinando complessivamente, con le riduzioni già apportate anche alle Zone C1 del pregresso P.F., un dimensionamento volumetrico del P.R.G. in misura inferiore alle previsioni del P.F. stesso vigente.

Frazione di Monacizzo:

- È stata riconfermata la Zona A del P.R.G., con recepimento prescrizioni N.T.A.;
- Sono state riconfermate le Zone B1 e B2;
- È stata riconfermata la Zona C1, con stralcio della destinazione PEEP e ridefinizione del fabbisogno degli standards sulla base di 60 mc./ab. (zona a carattere turistico residenziale);
- Per le Zone C2a - C2b - C2c - C2d sono stati rideterminati i dati insediativi sulla base dei nuovi parametri prescritti (come innanzi per la C1);
- Sono inoltre individuate le aree di interesse archeologico subordinate, per qualsiasi opera, al parere preventivo della Soprintendenza Archeologica.

In conclusione, per quanto attiene ai complessivi carichi insediativi delle zone residenziali, con riferimento ai dati riportati - per ogni zona omogenea - nell'elaborato "Norme Tecniche di Attuazione" di controdeduzioni, risulta quanto segue:

Capoluogo:

- Zona A: 180 abitanti
- Zona B/a: 195 abitanti
- Zona B/1: 2.165 abitanti
- Zona B/2: 1.540 abitanti insediati e 740 abitanti da insediare
- Zona C1/a: 1.520 abitanti insediati e 3.303 abitanti da insediare
- Zona C1/b: 570 abitanti da insediare
- Zona C2/a: 14 abitanti insediati e 450 abitanti da insediare
- Zona C2/b: 25 abitanti insediati e 142 abitanti da insediare
- Zona C2/c: 5 abitanti insediati e 123 abitanti da insediare
- Zona C2/d: 8 abitanti insediati e 416 abitanti da insediare
- Zona C2/e: 20 abitanti insediati e 293 abitanti da insediare
- Comparto 1 PEEP: 192 abitanti
- Comparto 2 PEEP: 230 abitanti
- Comparto 3 PEEP: 65 abitanti

Totale capoluogo: 12.196 abitanti (escluse zone PEEP preesistenti, i cui dati non sono specificati).

Frazione Monacizzo:

- Zona A: 70 abitanti
- Zona B1: 120 abitanti

- Zona B2: 90 abitanti insediati e 115 abitanti da insediare

Totale frazione: 395 abitanti (escluse zone PEEP preesistenti, i cui dati non sono specificati, ed escluse zone C1 e C2 a carattere turistico-residenziale).

Il totale complessivo degli abitanti insediati ed insediabili, pari a 12.591 unità, risulta minore del dimensionamento rilevato in sede di approvazione regionale (14.174 abitanti con uno standard di 110mc/ab); tuttavia, nonostante le elaborazioni ed adeguamenti di controdeduzioni effettuati dall'Amm.ne Com.le, persiste ancora un notevole sovradimensionamento del Piano per il settore residenziale, rispetto all'ipotesi di proiezione demografica fissata dal Piano stesso in 4.691 abitanti all'anno 2005, ipotesi ritenuta accoglibile con la delib. G.R. n. 351/97.

È pertanto necessario riconfermare, in questa sede, lo stralcio delle aree già individuate con la citata delib. G.R. n. 351/97 (prescrizione punto 3.1.4 settore residenziale) per le medesime motivazioni, relativamente ai comparti C2/a, C2/b e C2/c ed adiacenti aree PEEP di espansione del capoluogo, con ripristino per le suddette aree della destinazione agricola di P.F., ora agricola E di PRG.

Resta inteso che le zone di espansione rivenienti dal P.F. vigente e riconfermate in sede di adozione del PRG sono confermate secondo le previsioni del PRG adottato.

5. SERVIZI DELLA RESIDENZA

Come riportato nella Relazione di controdeduzioni, per quanto attiene ai servizi della residenza (standards ex art. 3 D.M. 1444/68) si è proceduto alle verifiche ai fini del rispetto dei prescritti parametri di 18 mq/ab di standard e di 100 mc/ab. di cubatura, reperendo le aree nell'ambito delle zone omogenee, nelle adiacenze immediate o su aree accessibili secondo raggi di influenza, con individuazione puntuale diretta delle aree stesse, i relativi "comparti" ex art. 15 L.r. 6/79 sono stati perimetrati coincidenti con le zone omogenee, in quanto non particolarmente estese.

In particolare, dalla lettura dei dati riportati, per ogni singola zona omogenea, nell'elaborato "Norme Tecniche di Attuazione" di controdeduzioni, risultano reperite le seguenti quantità di aree a standards:

Capoluogo:

- Zona A: 975 mq.
- Zona B/a: 3.890 mq.
- Zona B1: 10.936 mq.
- Zona B2: 73.722 mq.
- Zona C1/a: 65.680 mq.
- Zona C1/b: 8.609 mq.
- Zona C2/a: 10.901 mq.
- Zona C2/b: 5.920 mq.
- Zona C2/c: 4.440 mq.
- Zona C2/d: 18.920 mq.
- Zona C2/e: 8.460 mq.
- Comparto 1 PEEP: 0 mq.
- Comparto 2 PEEP: 6.240 mq.
- Comparto 3 PEEP: 0 mq.

Totale complessivo aree standards del capoluogo (escluse zone PEEP preesistenti, i cui dati non sono specificati) = mq. 218.693, pari ad una dotazione pro-capite media di 17,93 mq./ab., rispetto ai 12.196 abitanti ipotizzati.

Frazione di Monacizzo:

- Zona A: 990 mq.
- Zona B1: 1.940 mq.
- Zona B2: 8.510 mq.

Totale complessivo aree a standards della frazione (escluse zone PEEP preesistenti ed escluse zone C1 e C2 a carattere turistico- residenziale): mq. 11.440, pari a una dotazione pro-capite media di 28,96 mq./ab., rispetto ai 395 abitanti ipotizzati.

Totale complessivo comunale: 230.133 mq., pari a 18,28 mq./ab.

Nel merito si rappresenta, con specifico riferimento ai comparti di zone omogenee residenziali di espansione "C1/a", "C1/b" e PEEP/3, all'interno delle quali non si riscontra il soddisfacimento degli standards pubblici ex art. 3 D.M. 1444/68 nella misura minima prescritta, che in fase di predisposizione ed approvazione dei relativi strumenti esecutivi (P.P. e/o P. di L. estesi all'intero comparto) dovrà essere assicurato in ogni caso - in termini reali - il reperimento e la cessione contestuale, nelle forme di legge, delle predette aree destinate a standards pubblici, proporzionate almeno al parametro minimo di legge di 18 mq./ab. e secondo il carico insediabile; occorre pertanto riconfermare, nei termini indicati, la relativa prescrizione già inserita nelle N.T.A. delle zone "C" con delib. G.R. n. 351/97.

Per quanto attiene alle zone omogenee C2d e C2e, per le stesse gli standards vanno comunque correlati al carico insediabile, nel rispetto del DM 1444/68.

Per quanto attiene, inoltre, alle zone di tipo "F" ex art. 4, punto 5 del DM 1444/68, sono state previste le seguenti zone omogenee:

- zone "F1 - parchi urbani" per complessivi mq. 110.000, pari a circa 9 mq./ab. rispetto ai 12.591 abitanti ipotizzati per l'intero territorio comunale;
- zone "F2 - area fieristica" per mq. 48.240;
- zone "F3 - centro aperto per anziani" per mq. 18.760, pari a circa 1,5 mq./ab;

Nel merito, si rappresenta l'insufficienza delle zone a parchi urbani, al fine del soddisfacimento del parametro di 15 mq./ab. fissato dal D.M. 1444/68, e l'assenza di aree per l'istruzione superiore; peraltro, la zona "F2 - area fieristica" è inconferente rispetto alle tipologie di servizi previsti dal citato D.M..

Persiste pertanto la carenza di adeguate previsioni in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 4, punto 5 del D.M. 1444/68, con specifico riferimento ai servizi innanzi richiamati (parchi urbani e istruzione superiore); per sopperire a detta carenza l'Amministrazione Comunale potrà procedere, in fase successiva, a specifiche varianti al P.R.G. per il reperimento di aree idonee e sufficienti, allorquando risulti l'esigenza di prevedere le attrezzature stesse (art. 4 - punto 5 DM 1444/68).

6. FASCIA COSTIERA

Come affermato nella Relazione di controdeduzioni, in recepimento delle prescrizioni regionali sono state stralciate tutte le aree esterne alla perimetrazione delle zone del pregresso P. di F.; per le zone interne alla predetta perimetrazione sono state riconfermate le previsioni e norme proposte dal P.R.G..

Per le restanti parti del territorio costiero è stata imposta la destinazione agricola; sono state inoltre individuate le aree sottoposte a tutela.

In particolare sono state riconfermate le seguenti zone del P.R.G. (pagg. 17-18 della Relazione di controdeduzioni):

- zone Bta - Btb - Btc, rivenienti dalle zone B e dalle zone C3 del pregresso P. di F., nei limiti della perimetrazione complessiva dello stesso P.F.;
- zone Btr rivenienti dalle zone C3 del pregresso P.F., nei limiti di perimetrazione dello stesso;
- zone Ctra - Ctrb - Ctrc, rivenienti dalle zone C3 del pregresso P.F., nei limiti di perimetrazione; nella zona Ctra è stato inoltre recepito quanto prescritto dall'ispettorato Regionale Foreste, al punto 2 della nota n. 1647/94, con destinazione dell'area individuata a F1t-Parco;
- zone Ctc - Cte, rivenienti dalle zone C3 del pregresso P. di F., nei limiti di perimetrazione;
- zona Dtb riveniente dalle zone C4 del pregresso P.F., con conferma delle previsioni e prescrizioni di cui al Piano Particolareggiato approvato con parere CUR n. 21/93;
- zona Dtc riveniente dalle zone C4 del pregresso P.F., con conferma delle previsioni e prescrizioni di cui al Piano di Lottizzazione approvato con delibera C.C. n. 155 del 10-05-1983.

Per tutte le zone di espansione sono stati assunti i parametri di 60 mc/abitanti-bagnanti e di 18 mq./abitanti-bagnanti per aree a standards ex D.M. 1444/68; gli stessi parametri sono stati assunti per le zone C1 e C2 a carattere turistico-residenziale della frazione di Monacizzo.

Si riscontra la necessità, anche per i comparti di espansione a carattere turistico-residenziale denominati "C2/a", "C2/b" e "C2/d" della frazione di Monacizzo e "Ct/e" della Fascia Costiera, all'interno dei quali non si riscontra il soddisfacimento degli standards pubblici ex art. 3 del D.M. 1444/68 nella misura minima prescritta, che in fase di predisposizione ed approvazione dei relativi strumenti esecutivi (P.P. e/o P. di L. esteso all'intero comparto) venga assicurato in ogni caso - in termini reali - il reperimento e la cessione contestuale, nelle forme di legge, delle predette aree a standards pubblici, proporzionate nel rispetto del DM 02-04-1968 n. 1444.

7. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Sono state recepite le prescrizioni, rettifiche ed integrazioni di cui al punto 3.2 della relazione-parere CUR, nei termini riportati nell'elaborato "Norme tecniche di Attuazione" di controdeduzioni.

Si rappresenta in ogni caso la necessità, per quanto attiene alla disciplina delle zone di espansione sia re-

sidenziali che turistiche, di ribadire in questa sede, con apposita integrazione delle N.T.A., l'obbligo del reperimento e della cessione delle aree a standards pubblici nell'ambito delle stesse zone (come si puntualizzerà nel prosieguo).

8. REGOLAMENTO EDILIZIO

Sono state recepite le prescrizioni, rettifiche ed integrazioni di cui al punto 3.3 della relazione-parere CUR, nei termini riportati nell'elaborato "Regolamento Edilizio" di controdeduzione.

9. OSSERVAZIONI

In ordine alle osservazioni dei cittadini, nella relazione di controdeduzioni viene specificato che sono recepite le sole osservazioni accolte dai CUR (osservazioni n. 4 e 19, accolte nei limiti e con le motivazioni e specificazioni di cui al punto 3.4 della relazione-parere del CUR).

Sulla scorta di quanto innanzi, può procedersi alla approvazione definitiva del P.R.G. del Comune di Torricella in argomento, con l'introduzione negli elaborati delle seguenti prescrizioni conclusive.

A) Elaborati di controded. ed adeguamento adottati con delib. C.C. n. 85 del 12-11-1998

In detti elaborati si inserisce, in calce, quanto segue:

"Il presente elaborato ha valenza meramente esplicativa delle previsioni e norme del P.R.G. così come modificate ed integrate a seguito della delibera di GR n. 351/97, delle controdeduzioni ed adeguamenti adottati con la delibera di C.C. n. 85/98 e delle determinazioni conclusive regionali, e non sostituisce il corrispondente elaborato adottato del Comune di Torricella con delibera di C.C. n. 160/90.

Il presente elaborato, inoltre, vale nei limiti di adeguamento e controdeduzioni alle prescrizioni regionali di cui alla delibera di GR n. 351/97, non risultando ammissibile - nella presente fase - alcuna ulteriore modificazione dell'azzonamento, delle norme e delle previsioni del PRG come in precedenza adottato."

B) Tavola n. 11 - Centro Urbano, adottata con delib. C.C. n. 85 del 12-11-1998

Si inserisca quanto segue:

1. Stante il riscontrato sovradimensionamento del settore residenziale, sono stralciati dalle previsioni insediative di Piano i comparti residenziali di espansione denominati "C2/a", "C2/b" e "C2/c" ed il comparto "PEEP/1"; i relativi suoli vengono tipizzati come zona agricola "E"; per quanto attiene ai comparti di espansione residenziale C2d e C2e, gli stessi sono confermati secondo le previsioni del PRG adottato.

2. Per quanto attiene in particolare ai comparti residenziali di espansione denominati "C1/a", "C1/b" e "PEEP/3, all'interno dei quali non si riscontra il soddisfacimento degli standards pubblici ex art. 3 del D.M. 1444/68, si prescrive che in fase di predisposizione ed approvazione dei relativi strumenti esecutivi (P.P. e/o P. di L. estesi all'interno comparto) dovrà essere assicurato in ogni caso - in termini reali - il reperimento e la cessione contestuale, nelle forme di leg-

ge, delle predette aree a standards pubblici, proporzionate almeno al parametro minimo di legge di 18 mq/ab.

3. Per quanto attiene ai comparti C2d e C2e, gli standards ex DM 1444/68 vanno correlati al carico insediabile."

C) Tavole n. 12 - Frazione di Monacizzo e n. 13 - Fascia Costiera, adottate con delib. C.C. n. 85 del 12-11-1998.

Si inserisce quanto segue:

"Per quanto attiene in particolare ai comparti turistico-residenziali di espansione denominati "C2/a", "C2/b" e "C2/d" della Frazione di Monacizzo e "Ct/e" della Fascia Costiera, all'interno dei quali non si riscontra il soddisfacimento degli standards pubblici ex art. 3 del D.M. 1444/68, si prescrive che in fase di predisposizione ed approvazione dei relativi strumenti esecutivi (P.P. e/o P. di L. estesi all'interno comparto) dovrà essere assicurato in ogni caso - in termini reali - il reperimento e la cessione contestuale, nelle forme di legge, delle predette aree a standards pubblici, proporzionate secondo il D.M. 1444/68"

D) Norme tecniche di Attuazione, testo adottato con delib. C.C. n. 85 del 12-11-1998

Si inserisce quanto segue:

1. Le disposizioni normative delle zone "C2/a", "C2/b", "C2/c" e "PEEP/1" del capoluogo sono soppresse, in quanto afferenti a zone stralciate.

2. Le disposizioni normative di tutte le zone di espansione residenziale del capoluogo (zone C1/a, C1/b, C2/d, C2/e, PEEP/2 e PEEP/3) e turistico-residenziali della Frazione di Monacizzo e della Fascia Costiera (zone "C1", "C2/a", "C2/b", "C2/c", "C2/d", "Ct", "Ct/ra", "Ct/rb" e "Ct/rc") sono integrate in calce come segue:

"In fase di predisposizione ed approvazione dei relativi strumenti esecutivi (P.P. e/o P. di L. estesi all'intero comparto) dovrà essere assicurato in ogni caso - in termini reali - il reperimento e la cessione contestuale, nelle forme di legge, delle aree a standards pubblici, proporzionate almeno al parametro minimo di legge 18 mq/ab".

E) Osservazioni

1. Si conferma l'accoglimento delle osservazioni n.4 e n.10, nei limiti e con le motivazioni e specificazioni di cui al punto 3.4 della relazione-parere in data 11-06-96 del Comitato Ristretto.

2. Si conferma il rigetto di tutte le altre osservazioni. Risulta inoltre pervenuta direttamente all'Assessorato, nelle more della definizione del presente provvedimento, una osservazione proposta dalla Sig.ra Gina Longo e Ing. P. Bianchi, concernente le medesime osservazioni, in sostanza, già prodotte all'Amm.ne Comunale in sede di pubblicazione degli atti ed oggetto di determinazioni comunali e successive regionali (delibera G.R. n. 351/97). In proposito, si rinvia a quanto già deciso con la delib. G.R. n. 351/97, rilevandosi peraltro la improponibilità, in questa fase conclusiva, di nuove osservazioni.

In ordine, infine, alle disposizioni di legge in mate-

ria di beni soggetti ad "usi civici", si precisa che il territorio del Comune di Torricella non risulta interessato (per quanto è possibile riscontrare dagli elaborati del PUTT regionale del paesaggio e dei beni ambientali, adottato con delibera di GR n. 6496 dell'11-10-1994) da suoli sottoposti ai citati "usi civici".

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta di approvare definitivamente il Piano Regolatore Generale del Comune di Torricella, adottato con delibera di C.C. n. 160/90, n. 26/91 e n. 85/98 (controdeduzioni), con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla delibera G. R. n. 351 dell'11-02-1997, integrate e/o modificate in maniera conclusiva nei termini sopra riportati ai punti A, B, C, e D e con le esaustive decisioni in ordine alle osservazioni di cui al punto E".

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97, PUNTO "d)" ED HA NATURA DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

NON COMPORTE ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA, NE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NÈ A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE"

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P.;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P. nelle premesse riportate;
- DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 della L.r. 56/80 e per le motivazioni espresse nella stessa relazione nelle premesse riportate, il Piano Regolatore Generale del Comune di Torricella, di cui alle delibere di CC. n. 160/90, n. 26/91 e n. 85/98, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla delibera G.R. n. 351 dell'11-02-1997, integrate e/o modificate in maniera conclusiva nei termini riportati in relazione ai punti A, B, C e D, che qui per economia espositiva si intendono integralmente trascritti;

- DI CONFERMARE, in ordine alle osservazioni presentate dai cittadini, quanto già determinato con delibera G.R. n. 351/97, secondo quanto sopra riportato al punto E, ed in particolare:
 - di confermare l'accoglimento delle osservazioni n. 4 e n. 10, nei limiti e con le motivazioni e specificazioni di cui al punto 3.4 della relazione-pare in data 11-06-1996 del Comitato Ristretto;
 - di confermare il rigetto di tutte le altre osservazioni;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la comunicazione del presente provvedimento al Comune di Torricella, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI DICHIARARE che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi legge n. 127/1997.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
9 maggio 2000, n. 601.

Massafra (TA) - LL.RR. 34/94 e 8/98 L.s. 142/90. Accordo di programma per la realizzazione di un complesso Turistico- Alberghiero da parte delle Sigg.re Ciaurro Giovanna e Filomena Laterza.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

““La Legge regionale 19 Dicembre 1994 n. 34 “Accordo di Programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale, artigianale, agricolo, turistico e alberghiero così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28-1-1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel territorio comunale, consente ai Sindaci interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 di un Accordo di Programma per la realizzazione di complessi produttivi nei predetti settori, che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per produttività.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente “non prevede aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non aventi la stessa destinazione”.

In attuazione delle citate disposizioni di legge il Sindaco del Comune di Massafra, su delega delle G.M. giusta delibera n. 313 del 14-5-1999, ha richiesto al Presidente della G.R. la definizione di un “Accordo di Programma per la realizzazione, da parte delle sigg.re Ciaurro Giovanna e Laterza Filomena, di un

complesso Turistico-Alberghiero, con l'impiego di n. 71 addetti, inviando con nota 13862 del 9-6-1999 gli elaborati progettuali dell'intervento proposto.

Con la stessa nota 13862/99 l'Am/ne Comunale ha trasmesso copia degli elaborati progettuali alle Sovrintendenze di BB.AA.SS. della Puglia di Bari per il parere di competenza essendo l'area sottoposta a vincolo paesaggistico ex lege 1497/39, inoltre con nota 13863 del 3-6-1999 il Comune trasmetteva copia degli stessi atti progettuali all'ispettorato Ripartimentale della foresta di Taranto per il nulla-osta ai sensi del r.d.l. 3267/23 in quanto l'area d'intervento risulta sottoposta a vincolo idrogeologico.

In merito si precisa che, l'ispettorato Ripartimentale della foreste di Taranto con nota n. 2031 Tec 1.3 del 25-11-1999 trasmetteva al comune di Massafra (successivamente inviata dal comune all'Assessorato con nota n. 2612 2-2-2000) il provvedimento dirigenziale n. 937 del 21-11-1999 con cui rilasciava il nulla-osta, ai sensi del R.D.I. n. 3267/23, condizionato al rispetto di quanto riportato ai punti 1-2-3-4-5 e 6 dell'atto dirigenziale innanzi richiamato; la Sovrintendenza ai BB.AA.SS. della Puglia di Bari con nota n. 25878 del 4-11-1999 (trasmessa per conoscenza al presidente della G.R.) esprimeva, sotto l'aspetto paesaggistico perplessità e riserve circa la possibilità di portare a buon fine l'iniziativa, in quanto la soluzione progettuale comportava per tipologia, collocazione ed altezze alterazioni al sito d'intervento.

A tal proposito, a seguito di riproposizione di una soluzione progettuale alternativa concordata con la Sovrintendenza, quest'ultima con nota n. 33974/99 del 25-1-2000 ha espresso parere favorevole alla nuova soluzione progettuale, per la realizzazione del centro turistico-alberghiero.

In relazione a quanto sopra, l'Am/ne Com/le di Massafra con nota n. 2612/2000 del 2-2-2000 ha trasmesso i nuovi elaborati grafici approvati dalla Sovrintendenza, in sostituzione delle tavole di progetto originarie, inviate con nota n. 13862/99, nonché copia del parere favorevole della Sovrintendenza prot. n. 33974/99 del 25-1-2000 e copia del parere favorevole dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Taranto, giusta determina dirigenziale n. 937 del 21-11-1999, allegata alla nota n. 2031 Tec. 1.3 del 25-11-1999.

Pertanto gli elaborati progettuali definitivi oggetto del presente accordo di Programma risultano:

1. Piano occupazionale;
2. Relazione tecnica illustrativa;
3. Stralcio della planimetria generale in scala 1:1000 (tav. integrativa);
4. Stralcio della planimetria catastale in scala 1:1000 (tav. integrativa);
5. Pianta generale dell'intervento in scala 1:1000 (tav. integrativa);
6. Pianta assonometria progetto hotel, centro turistico, culturale, congressi (tav. integrativa);
7. Pianta zona centrale piano terra in scala 1:200 (tav. integrativa);
8. Pianta zona centrale 1° piano in scala 1:200;

9. Sezione zona centrale piano terra in scala 1:200 (tav. integrativa);

10. Pianta villa con suite in scala 1:100;

11. Pianta discoteca - pub - pizzeria in scala 1:200;

12. Pianta centro culturale 1:200;

13. Pianta sezione prospetto hotel, nucleo centrale, in scala 1:100 (tav. integrativa);

14. Pianta progetto edificio dependance in scala 1:100;

15. Pianta generale urbanizzazioni in scala 1:1000 (tav. integrativa);

16. Elaborato fotografico;

17. Relazione geologica;

18. Estratti di documenti tematici del PUTT/pba;

19. Schema di convenzione;

20. Scheda esplicativa delle U.P. e delle U.S. relative alla proposta;

21. Verifica in relazione ai vincoli.

Dall'esame degli atti trasmessi, si evince che l'intervento proposto interessa una superficie di circa 65528 mq. al lordo delle aree da cedere ai sensi dei D.M. 1444/68.

La zona su cui ricade l'intervento risulta tipizzata "zona agricola b1" dal P.F. vigente, ed è assoggettata a vincolo idrogeologico e paesaggistico.

Detta area individuata in catasto al FG. 38 particelle 3-4-31-34- 35-42 risulta ubicata sulla strada statale "7 Appia" Taranto-Bari in contrada Palombaro.

Dalla documentazione trasmessa, dal Comune di Massafra, ed in particolare dalla relazione illustrativa, così come integrata dalla relazione tecnica integrativa, si rileva che l'intervento o caratterizzato dai seguenti indici e parametri:

UBICAZIONE	SUP. COPERTA mq	VOLUME mc	N. APP/ STANZE	POSTI LETTO
A zona centrale (cucina, salette, sala 1 e 2 ristoranti)	5000	30000	-	-
B centro culturale	600	5000	-	-
C hotel	800	5000	56	116
D dependance	1620	10400	(24x4) = 96	(64x4) = 256
E villa	380	2600	11	16
F negozi/lab. artig.	600	2000	-	-
G discot/pub/pizzeria	1300	6500	-	-
	10.300	61500	163	388

RIEPILOGO

Superficie impianti sportivi	3.630 mq
Superficie a prato (parco)	38.800 mq
Superficie piscina	400 mq
Superficie a piazzale e strade	9.100 mq
Superficie a parcheggi pubblici	2.945 mq
Superficie fabbricati	10.900 mq
Superficie servizi	353 mq
Totale	65.528 mq

Superficie asservita e pertinenza del complesso turistico alberghiero 65.528 mq i.f.f. 61.500/65.528 = 0.938 mc/mq

Superficie coperta mq. $10.300/65.528 = 16\%$

Superficie complessiva coperta per corpo di fabbrica e per numero di piani:

UBICAZIONE	SUP. COPERTA
A zona centrale (cucina, salette, sale 1 e 2 e ristorante):	
piano terra	5.000 mq
piano cantina	1.000 mq
piano primo	<u>1.500 mq</u>
Totale zona centrale	7.530 mq
B centro culturale	1.200 mq
C hotel 56 stanze	1.600 mq
D dependance 96 stanze	3.600 mq
E villa	<u>800 mq</u>
Totale ricettività	7.200 mq
F negozi/lab. artig.	600 mq
G discoteca/pub/pizzeria	1.300 mq
H servizi	<u>353 mq</u>
Totale	2.253 mq
TOTALE COMPLESSIVO	16.953 MQ

Gli standard urbanistici, da reperirsi, ai sensi dell'art. 6 punto 2 del D.M. 2-4-1968 risultano essere Pari a mq. $16.953 \times 80/100 = \text{mq. } 13.563$.

Il progetto presentato dalle sig. re Ciaurro Giovanna e Laterza Filomena è indirizzato ad esaurire esigenze diverse, (così come specificato nella relazione tecnica), che si possono sintetizzare in turismo: culturale, religioso, di massa, d'affari, giovanile ed estero; pertanto l'impianto turistico-alberghiero verrà utilizzato per tutto l'anno.

Per quanto attiene alle particolari condizioni presenti dalle citate ll.rr. n. 34/94 e 8/98, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento alla stipula di apposito Accordo di Programma, degli atti trasmessi dell'Amm/Comune di Massafra, ed in particolare dalla certificazione predisposta dall'U.T. e sottoscritta dal sindaco, allegata alle delibera di G.M. n. 313 del 14-5-1999 si rileva testualmente:

““Omissis”

L'area d'intervento è già stata asservita per la realizzazione di n. 2 capannoni agricoli realizzati con concessione edilizia n. 31 del 29-3-1989. Successivamente per tali capannoni è stata richiesta ed ottenuta concessione edilizia in sanatoria n. 78 del 20-11-1996 per cambio di destinazione ad attività commerciale: per tale asservimento con nota n. 11226 del 6-5-1999, le sigg-re CIAURRO e LATERZA hanno dichiarato di volerle svincolare per realizzare l'intervento proposto, impegnandosi a vincolare altre di uguale superficie e destinazione.

Per il disposto del comma 2 dell'art. 1 L.R. n. 34/94 l'accordo di programma è ammissibile solo se lo strumento urbanistico vigente non dispone di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace e pertanto si è proceduto ad una verifica del P. di F. con riferimento alle previsioni di piano ed alla relativa situazione giuridica ed è emerso

quanto segue:

- Il Comune di Massafra è dotato di Programma di Fabbricazione approvato con D.P.R. n. 170 del 27-1-1973, nonché del Programma di Fabbricazione della Fascia Costiera approvato con delibera G.R. n. 3374 del 5-5-1980 e n. 7548 del 5-8-1981;
- Inoltre, nel P. di F. del 1973 veniva prevista un'area estesa 556 ettari denominata "COLLINE E BOSCHI" entro cui si prevede la possibilità di realizzare gli interventi per attrezzature pubbliche o di uso pubblico e per servizi; zone per campeggi; zone per edilizia unifamiliare. Per tale zona il C.C. ha adottato, uno studio programmatico preliminare con delibera n. 7 del 9-1-1997.
- Per quanto riguarda la situazione giuridica di tali zone, tenuto conto anche delle precisazioni emanate dalla Regione Puglia e contenute nelle "Linee Guida" per l'applicazione della L.R. n. 34/94 integrata dalla L.R. 8/98, si precisa che per quanto concerne la fascia costiera, pur essendovi esplicite previsioni e disponibilità di aree nelle zone "compromesse soggette a P.L." per insediamenti alberghieri o di tipo alberghiero e nelle zone "libere soggette a P.L." per ricettività turistico-residenziale o alberghiera o di uso alberghiero, a tutt'oggi non vi sono, pur se adottati dal C.C., Strumenti Urbanistici Esecutivi.

L'intervento proposto, infine, non può trovare allocazione nella "Zona Terziaria" dove la normativa prevede unicamente la realizzazione di motels".

Inoltre la stessa Am/Com/le con la nota integrativa n. 2612 del 2-2-2000 sull'ammissibilità dell'intervento ha chiarito testualmente quanto segue:

““Si chiarisce altresì, per la definizione dell'Accordo di Programma, che nel vigente strumento urbanistico, per dimensioni e proprietà, non vi sono al momento disponibili aree giuridicamente efficienti inoltre, pur se previste aree a destinazione turistica, le stesse per carenza dello strumento urbanistico esecutivo non sono idonee a consentire l'intervento proposto””.

In relazione a quanto prospettato dal Comune di Massafra si può quindi accogliere la richiesta di accordo di programma finalizzato alla realizzazione di una struttura alberghiera in area non avente destinazione turistico-alberghiera, ricorrendo le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 34/94.

In particolare, si ritiene di dover eliminare la previsione del cosiddetto Centro Culturale, non rientrante nelle fattispecie contemplate dalla L.R. n. 34/94.

Quanto innanzi comporterà la variante allo strumento urbanistico vigente nell'area interessata dall'intervento da "zona agricola b1" a zona "per insediamenti turistico-alberghieri" onde consentire la realizzazione dell'intervento proposto dalle sigg.re Ciaurro Giovanna e Laterza Filomena.

Dal punto di vista tecnico-urbanistico si osserva quanto segue:

- Per quanto attiene agli standards, (individuati

nella planimetria integrativa, sistemazione generale in scala 1:1000), nella misura di mq. 6528 gli stessi dovranno essere integrati fino al raggiungimento della quantità prevista dall'art. 5 punto 2 del d.M. 2-4-1968 (80mq./100mq. di superficie lorda di pavimento ed edifici previsti), trattandosi nel caso specie di intervento assimilabile ad attività terziaria; detta area a standards dovrà essere pertanto integrata di ulteriori mq. 7.035 (13.563 -6.528).

2. Le strutture previste da classificare come residenze turistico-alberghiere saranno sottoposte, in fase attuativa, alle disposizioni della L. R. n. 11 dell'1-2-1999.

Sotto l'aspetto paesaggistico, a cui l'area risulta sottoposta, preso atto del parere favorevole espresso dalla soprintendenza per quanto di competenza, e in relazione alle modifiche apportate all'originario progetto dalla Sovrintendenza, al corpo di fabbrica dell'hotel riproposta non più a torre con atrio interno, ma con una sistemazione con corpi di fabbrica indipendenti collegati da percorsi esterni diminuendo l'altezza del corpo di fabbrica a soli due piani, rispetto ai 5 piani originari con conseguente riduzione della volumetria di mc 2000, inoltre risultano eliminate le forme fantasiose dei gazebi di foggia orientaleggiante, sostituite con tetti di tipo piano, più adatti allo stato dei luoghi; nonché i previsti giochi d'acqua. Pertanto si ritiene che l'impostazione progettuale riproposta, sia per tipologia che per sistemazione non altera e né snatura lo stato dei luoghi. Resta inteso che sia rilasciato in fase attuativa il nulla-osta ai sensi del D.L.vo 490/99.

In relazione a quanto sopra rappresentato, si ritiene che per l'intervento proposto dalle sigg.re Ciaurro e Laterza sussistano tutte le condizioni previste dalle LL.RR. n. 34/94 e n. 8/98 per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento stesso in variante allo strumento urbanistico vigente, secondo lo schema allegato al presente provvedimento.

L'intervento dovrà essere comunque subordinato alle seguenti condizioni.

1) Obbligo da parte delle ditte interessate di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria, nonché delle relative aree a parcheggio a servizio dell'insediamento;

2) La previsione di idonea e formale garanzia da parte delle sigg.re Ciaurro e Laterza in ordine al mantenimento di nuovi livelli occupazionali (n. 71 addetti) previsti e dalla destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni della data di avvio della attività produttiva nell'ambito della nuova struttura di progetto.

3) Per quanto riguarda le aree destinate a standards urbanistici, le stesse vanno reperite nell'ambito della complessiva zona oggetto di intervento, ai sensi di quanto disposto dal D.M. n. 1444/68 art. 5 punto 2 (80 mq/100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti), e secondo le quantità in precedenza riportate (in totale mq. 13.563).

4) Inalienabilità delle singole unità residenziali turistico-alberghiere.

5) Siano vincolati, per i due capannoni agricoli realizzati inseguito alla concessione edilizia n. 31 del 19-3-1999 e successive C.E. in sanatoria n. 78 del 20-11-1999, altre aree di uguale superfici e destinazione (così come previsto nella relazione-scheda di valutazione sottoscritta dal Sindaco);

6) Rispetto di quanto prescritto dalla Sovrintendenza ai BB.AA.SS. della Puglia di Bari con la nota 33974 del 25-1-2000, per quanto attiene al vincolo paesaggistico;

7) Rispetto di tutte le condizioni riportate nella determina n. 937 del 16-11-1999 dell'Ispettorato Ripartimentale delle foreste di Taranto per quanto attiene al vincolo idrogeologico.

8) Eliminazione del cosiddetto centro culturale.

L'intervento comporta come già detto variante allo strumento urbanistico vigente nei termini di "zona per insediamento Turistico-Alberghiero" con indici e parametri urbanistico edilizi come rivenienti dal progetto in atti e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 27 - 5° comma della legge n. 142/90, dal Consiglio Comunale entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con proprio decreto dal Presidente della G.R.

In relazione a quanto sopra riferito e con le condizioni di cui innanzi si ritiene che la G.R., in attuazione della L.R. n. 34 del 19-12-1994 così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 20-01-1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Massafra.

Il citato Accordo di Programma potrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Infine si dà atto, sulla scorta degli atti (PUTT/PBA) che le aree interessate dall'intervento non sono gravate da vincoli di uso civico e pertanto non sono applicabili le disposizioni della L.R. 7/98 è ha natura di ordinaria amministrazione.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera e) della L.R. 4-2-1997 n. 7.

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO, DI ENTRATA O DI SPESA NÈ A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NÈ A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE"

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di autorizzare, per le considerazioni e con le condizioni di cui alla narrativa che precede e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi della L.R. 129-12-1994 n. 34 integrata e modificata dalla L.R. n. 8 del 28-01-1998 così come richiesto dal Sindaco del Comune di Massafra per la realizzazione, in variante allo strumento urbanistico generale vigente, da parte delle sigg.re Ciaurro e Laterza per la realizzazione di un complesso Turistico-Alberghiero ubicato nel territorio comunale di Massafra;

- Di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell'art. 17 comma 32 della L. 15-5-1997 n. 127.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

ACCORDO DI PROGRAMMA

Tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente pro-tempore dalla Giunta Regionale prof. Salvatore DISTASO e il Comune di Massafra rappresentato dal Sindaco Dott. Cofano Giuseppe in attuazione della l.r. 19-12-1994 n. 34 così modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28-01-1998 la realizzazione del complesso Turistico-Alberghiero nel Comune di Massafra da parte delle sigg.re Ciaurro Giovanna e Laterza Filomena.

PREMESSO:

- a) Che la l.r. 19 dicembre 1994 n. 34 così come modificata dalla l.r. 28-01-1998 n. 8 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo a carattere industriale, artigianale, turistico ed alberghiero i Sindaci dei Comuni interessati possono chiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un "Accordo di Programma" ai sensi dell'art. 27 della Legge 8 Giugno 1990 n. 142 per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
- b) Che la sottoscrizione dell'Accordo, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non prevede aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficaci o sia indi-

spensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali, artigianali, turistico ed alberghiero;

- c) Che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142, l'accordo di Programma, se ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale, ed approvato con decreto del Presidente della regione, determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

CONSIDERATO

- a) che le sigg.re Ciaurro Giovanna e Laterza Filomena hanno in programma la realizzazione nel territorio del Comune di Massafra di un complesso Turistico-Alberghiero;
- b) che ricadendo l'intervento in area non avente destinazione turistico-alberghiera e come tale non consente la realizzazione della stessa struttura, il Sindaco del Comune di Massafra ha richiesto al Presidente della Giunta Regionale la definizione, in attuazione delle citate l.r. 19-12-1994 n. 34 e l.r. 8 del 28-01-1998, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione del complesso turistico-alberghiero da parte delle sigg.re Ciaurro e Laterza in variante alla strumentazione urbanistica vigente.

PRESO ATTO

Dalla documentazione trasmessa dal Sindaco di Massafra:

- a) che nel vigente strumento urbanistico, per dimensioni e proprietà, non vi sono disponibili al momento aree giuridicamente efficienti; inoltre, pur se previste aree a destinazione turistica, le stesse, per mancanza dello strumento urbanistico esecutivo, non sono idonee a consentire l'intervento proposto.
- Poiché l'area di intervento è classificato comunque zona agricola b1 si rende necessaria la variante alla predetta strumentazione urbanistica vigente per consentire la realizzazione proposta dalle sigg.re Ciaurro e Laterza;
- b) che l'area individuata risulta essere censita in catasto terreni in agro di Massafra al foglio n. 38 particelle n. 3 - 4 - 31 - 34 - 35 - 42 ed è posizionata a ridosso della strada statale "7 Appia" Taranto-Bari in Contrada "Palombaro".
- c) Che detta area risulta interessata da vincolo paesaggistico ex legge 1497/39, e da vincolo idrogeologico forestale ex R. D. 30-12-1923 n. 3267;
- d) Per quanto concerne le U.P. e U.S., la zona risulta priva di tutte le urbanizzazioni;
- e) Che le sigg.re Ciaurro e Laterza si sono impegnate alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondarie, necessarie al complesso Turistico-Alberghiero ed ha assicurato l'occupazione a regime nell'attività di un numero di addetti pari a 71 unità;

- f) Che le sigg.re Ciaurro e Laterza si sono impegnate con l'Am/ne Com/le a vincolare altre aree di uguale superficie e destinazione da asservire ai due cannoni già realizzati a seguito della concessione edilizia n. 31 del 29-3-1989 e C.E. in sanatoria n. 78 del 20-11-1996, in sostituzione dell'area di intervento precedentemente asservita a tali opere;
- g) Che il progetto risulta aver acquisito il parere favorevole dell'ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Taranto giusta determina dirigenziale n. 937 del 21-11-1999 sotto l'aspetto idrogeologico-forestale;
- h) Che lo stesso progetto risulta munito del parere favorevole della Sovrintendenza ai BB.AA.SS. della Puglia di Bari, con nota n. 33974/99 del 25-1-2000 per quanto attiene agli aspetti paesaggistici.

VISTA

La deliberazione n. del con la quale la G.R. ha autorizzato il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma chiesto dal Sindaco del Comune di Massafra ai sensi della citata l.r. 19 dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28-01-1998 per la realizzazione dell'intervento da parte delle sigg.re Ciaurro e Laterza.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

In attuazione della l.r. 19 dicembre 1994 n. 34 così come modificata dalla l.r. 28-01-1998 n. 8, la Regione Puglia e il Comune di Massafra con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte delle sigg.re Ciaurro e Laterza del complesso Turistico-Alberghiero nel Comune di Massafra in variante alla strumentazione urbanistica vigente. Il complesso, a carattere turistico-alberghiero ricade in "Zona agricola b1" del vigente strumento urbanistico del Comune di Massafra.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento, al presente Accordo di Programma vengono allegati i seguenti elaborati grafici:

1. Piano occupazionale;
2. Relazione tecnica illustrativa;
3. Stralcio della planimetria generale in scala 1:1000 (tav. integrativa);
4. Stralcio della planimetria catastale in scala 1:1000 (tav. integrativa);
5. Pianta generale dell'intervento in scala 1:1000 (tav. integrativa);
6. Pianta assonometrica progetto hotel, centro turistico, culturali, congressi (tav. integrativa);
7. Pianta zona centrale piano terra in scala 1:200 (tav. integrativa);
8. Pianta zona centrale 1° piano in scala 1:200;
9. Sezione zona centrale piano terra in scala 1:200 (tav. integrativa);
10. Pianta villa con suite in scala 1:100;
11. Pianta discoteca - pub - pizzeria in scala 1:200;
12. Pianta centro culturale 1:200;
13. Pianta sezione prospetto hotel, nucleo centrale, in scala 1:100 (tav. integrativa);
14. Pianta progetto edificio depondance in scala 1:100;
15. Pianta generale urbanizzazioni in scala 1:1000 (tav. integrativa);
16. Elaborato fotografico;
17. Relazione geologica;
18. Estratti di documenti tematici del PUTT/pba;
19. Schema di convenzione;
20. Scheda esplicativa delle U.P. e delle U.S. relative alle proposte;
21. Verifica in relazione ai vincoli.

Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio e attività collettive da cedere al Comune, secondo disposto dell'art. 5 punto 2 del D.M. n. 1444/68, le stesse ammontano a mq. 13563. Poiché sono state reperite aree pari a solo mq. 6528, le stesse dovranno essere integrate da ulteriori mq. 7035. Le sigg.re Ciaurro e Laterza, inoltre, dovranno assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento all'area a parcheggi, reti servizi con relativi allacciamenti, rete di smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti.

2. Il rilascio della concessione edilizia è subordinata alla stipula di apposita convenzione diretta a disciplinare;

- a) quanto previsto dalla legislazione urbanistica vigente in materia specifica;
- b) l'obbligo del soggetto proponente di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazione primaria relative all'insediamento come sopra precisate;
- c) il divieto per le sigg.re Ciaurro e Laterza di alienare l'area interessata dal programma prima della sua edificazione;
- d) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazionali previsti in progetto e di non modificare la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a cinque anni dall'avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria e/o polizza assicurativa dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene la garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata al valore degli oneri concessori delle opere di C.E. In ipotesi di esecuzione di-

retta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla osta Comunale, decorsi sei mesi dalla scadenza della medesima.

- e) Il reperimento di una ulteriore superficie pari a mq. 4,063 di aree a standards;
- f) Inalienabilità delle singole unità residenziali turistiche-alberghiere.
- g) Il rispetto delle condizioni riportate nella determina dirigenziale n. 937/99 (vincolo idrogeologico) e di quanto riportato nel parere della Sovrintendenza n. 33974/2000 (vincolo paesaggistico);
- h) Il progetto esecutivo dovrà acquisire il nulla-osta paesaggistico ai sensi del D.L.vo 490/99.
- i) Eliminazione del cosiddetto centro culturale.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 quarto comma della legge 8 giugno 1990 n. 142 le determinazioni assunte con il presente Accordo di Programma costituiscono, per quanto di ragione, variante allo strumento urbanistico generale del Comune di Massafra. Resta inteso che l'efficacia del presente Accordo di Programma è condizionata alla ratifica dello stesso da parte del Consiglio Comunale di Massafra entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 47 terzo comma della citata legge n. 142 del 1990. Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione Puglia determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico vigente.

4. Nell'eventualità il soggetto proponente non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato, il presente Accordo di Programma si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica (zona agricola b1).

5. Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, l'Amm.ne Comunale di Massafra, rilascerà alle sigg.re Ciaurro e Laterza la Concessione Edilizia entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza.

6. Il presente Accordo di Programma ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione regionale, né a carico dell'Amministrazione Comunale.

7. Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento, che dalla Civica Amministrazione con la delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di Massafra provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di Programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

8. Ai sensi del sesto comma dell'art. 27 della legge n. 142/90 e dell'art. 5 della l.r. n. 4/95, la vigilanza

sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di Massafra.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- Un componente nominato dal Presidente della regione;
- Un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- Un componente nominato dal soggetto proponente;
- Un componente nominato dal Presidente del tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Bari, lì

Il Sindaco di Massafra
dott. Giuseppe Cofano

Il Presidente
della Regione Puglia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
9 maggio 2000, n. 602

Turisano (LE) - LL.RR. n. 34/94 e n. 8/98. Accordo di programma per la realizzazione di un opificio per la produzione e il conferimento di capi di abbigliamento da parte della società "Manufatti tessili Salentini di Manco Giuseppe e C. s.a.s."

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., prof.ssa Nunziata FIORENTINO sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue: "La legge regionale 19 dicembre 1994 n. 34 "Accordo di Programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale" così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28-01-1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo, industriale, artigianale turistico ed alberghiero consente ai Sindaci interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree Contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali, turistiche e alberghiere.

In attuazione delle citate disposizioni di Legge, il Sindaco del Comune di Taurisano ha richiesto al Presidente della G.R. la definizione di un "Accordo di Programma per la realizzazione da parte della società

“Manufatti Tessili Salentino e C. S.n.c.” di un opificio per la produzione ed il confezionamento di capi di abbigliamento con l’impiego di 15 addetti, inviando, con nota 16842 del 4-11-1998 gli elaborati connessi all’intervento;

L’Assessorato esaminati gli atti presentati con nota n. 6798 del 31-05-1999, ha richiesto all’Amministrazione Com.le elaborati integrativi necessari per la definizione della variante urbanistica. A tal proposito il Comune con nota n. 12737 del 23-08-1999 ha trasmesso la richiesta documentazione.

Dall’esame di tutti gli atti trasmessi, si evince che l’intervento proposto interessa un’area della superficie di circa mq. 6273 al lordo delle aree da cedere ai sensi del D.M. 1444/68.

La zona su cui ricade l’intervento risulta tipizzata zona agricola E2 sia dal P.F. vigente, che dal PRG adottato dal Commissario ad acta con delibera n. 1 del 5-06-1999.

Detta area individuata in catasto al Fg. 8 particella n. 42 risulta ubicata in contrada “Cazzetti”.

Su dette aree, come si rileva dalla documentazione integrativa Comunale prot. 12737/99 a seguito di accordo raggiunto tra il sig. MANCO Giuseppe con una società che gestisce la telefonia mobile è stato ceduto a quest’ultima in uso una parte di terreno per l’installazione di un riportatore.

In relazione a quanto sopra, il sig. MANCO Giuseppe con nota del 30-11-1999 trasmetteva all’Amm.ne Com.le alcune tavole integrative progettuali adeguate allo stato di fatto del lotto interessato dall’intervento in sostituzione degli atti depositati.

Il Comune con nota n. 17967 del 3-12-99 ha trasmesso, ad integrazione ed in sostituzione degli atti in possesso dell’Assessorato, copia dei predetti elaborati integrativi.

In conclusione gli atti dell’accordo di programma risultano essere:

1) Tav. n. 1 - Relazione Generale (prot. n. 627 del 17-01-2000)

2) Tav. integrativa della relazione tecnica contenente anche il piano economico-finanziario e lo schema di convenzione

3) Tav. n. 2 - Planimetria generale - estratto di mappa - aereofotogrammetrico (prot. n. 627 del 17-01-2000)

4) Tav. n. 3 - Inquadramento e sistemazione urbanistica

5) Tav. integrativa (prot. n. 627 del 17-01-2000) stralcio cartografico contenente: stato di fatto e nuove destinazioni urbanistica, urbanizzazioni 1° e 2°.

L’insediamento è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici:

– Superficie lotto	mq 6273;
– Sistemazione stradale	mq 199;
– Verde e parcheggi pubblici	mq 629;
– Spazi per accesso ed inst. Telefonica	mq 254;
– Lotto edificatorio con verde e parcheggi privati	mq 5191;

– Superficie coperta dai capannoni, servizi e casa custode	mq 1529;
– Volume coperto	mc 9398;
– Indice di ff	1,81 mc/mq;
– Rapporto di copertura	30%;
– Distacco edifici	16,00.
– Altezza massima capannoni:	mt. 7,60;
– Altezza uffici, alloggi, servizi:	mt. 3,25;

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalle citate L.R. n. 34/94 e n. 8/98, ai fini della ammissibilità dell’intervento alla stipula di apposito Accordo di Programma, dagli atti trasmessi dal Comune di Taurisano ed in particolare della nota sindacale n. 16841 del 4-11-1998 risulta quanto segue.

Con istanza del 19-06-1998 al prot. n. 9831 la società “Manifatture Tessili Salentine” di MANCO Giuseppe & C. S.a.s. ha chiesto la definizione di un accordo di programma tra il Comune di Taurisano e la Regione Puglia ai sensi dell’art. 27 della legge 08-06-1990, n. 142 per la realizzazione di un programma costruttivo nel settore artigianale, utilizzando gli strumenti previsti dalla L.R. n. 8 del 28-01-1998.

Il programma di sviluppo aziendale proposto prevede l’attivazione immediata del livello occupazionale di 15 (quindici) addetti per la produzione ed il confezionamento di capi di abbigliamento.

La società “Manifatture Tessili Salentine”, intende realizzare una struttura edilizia, capannone per la produzione- locali per uffici e servizi, sul terreno situato in c.da “Cazzetti, nel C.T. di Taurisano al foglio 8 p.lla 42 di are 62,73, tipizzato Zona Agricola “E2” sia dal P. di F. vigente che dal PRG adottato dal Commissario ad acta con delibera n. 1 del 5-06-1999.

Lo strumento urbanistico vigente nel Comune di Taurisano non dispone di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica per le opere da realizzare e, inoltre, nella zona P.I.P. esistente, regolarmente approvata ed operante, i lotti sono stati già tutti assegnati; inoltre le aree previste nel PRG adottato ma non ancora approvate non sono giuridicamente efficaci.

Come dichiarato nella relazione tecnica e illustrativa, fatte proprie dall’Amm.ne Com.le l’area in questione non risulta assoggettata a nessun vincolo vincolo (paesaggistico, idrogeologico ambientale ecc.)

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l’intervento progettato dalla “Manifattura Tessile Salentini & C. S.a.s.” sussistono tutte le condizioni previste dalle ll.rr. n. 34/98 e n. 8/98 per procedere alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma per la realizzazione dell’intervento stesso con ritipizzazione dell’area, da zona agricola a zona per impianto produttivo di tipo industriale, con gli indici e parametri urbanistico-edilizi come rivenienti dal progetto in atti ed innanzi riportati, rilevandosi che la localizzazione dello stesso intervento non interferisce con la pianificazione Comunale né con ipotesi di assetto del territorio a livello Regionale.

L’intervento dovrà essere comunque subordinato alle seguenti condizioni:

1. Obbligo da parte della società: "Manifatture Tessili Salentine di MANCO Giuseppe & C. S.a.s." di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria, con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue e del relativo impianto terminale di depurazione in conformità della legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni, del Reg. 03-11-1989 n. 2, nonché delle relative aree a parcheggio a servizio dell'insediamento.

2. La previsione di idonea e formale garanzia da parte della società "Manifatture Tessili Salentine di MANCO, Giuseppe & C. S.a.s." al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali (15 addetti) previsti e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fidejussione bancaria o assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata, per il quinquennio e per ciascuna unità lavorativa prevista nel piano occupazionale, al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene la garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile, essa sarà congruamente commisurata al valore degli oneri concessori delle opere oggetto di C.E.. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione, la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta Comunale decorso 6 mesi dalla scadenza medesima. La relativa convenzione, contenente tutti gli obblighi a carico della ditta proponente, dovrà essere espressamente richiamata nella delibera con la quale il Consiglio Comunale di Taurisano ratificherà il presente accordo di programma.

3. Per quanto riguarda le aree destinate a standards urbanistici vale quanto disposto dal D.M. n. 1444/68 art. 5 punto 1 e secondo le previsioni progettuali, (mq. 629).

L'intervento comporta come già detto variante allo strumento urbanistico vigente ed adottate e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 27 - 5° comma della legge n. 142/90, dal Consiglio Comunale entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con proprio decreto dal Presidente della G.R.

In relazione a quanto sopra riferito e con le condizioni di cui innanzi si ritiene che la G.R., in attuazione della l.r. n. 34 del 19-12-1994 così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28-01-1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Taurisano.

Il citato Accordo di Programma potrà essere redatto sullo base dello schema allegato al presente provvedimento""

Infine si dà atto, sulla scorta degli atti d'Ufficio (PUTT/PBA) e come dichiarato nella relazione tecnica progettuale, che i terreni interessati dall'intervento

non risultano gravati da vincoli di uso civico e pertanto non sono applicabili le disposizioni della l.r. n. 7/98.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto e) e ha natura di ordinaria amministrazione.

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NÈ A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NÈ A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE"

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal dirigente del Settore.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le condizioni di cui alla narrativa che precede e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi della l.r. 19 Dicembre 1994 n. 34 integrata e modificata dalla l.r. n. 8 del 28-01-1998 così come richiesto dal Sindaco del Comune di Taurisano per la realizzazione, in variante al P.d.F., vigente e dal PRG adottato da parte della società "Manifatture Tessili Salentine di MANCO Giuseppe & C. S.a.c." di un opificio per la produzione ed il confezionamento di capi di abbigliamento nel territorio Comunale di Taurisano.

DI DICHIARARE che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge n. 127-1997.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Giunta Regionale Prof. Salvatore DISTASO e il Comune di Taurisano rappresentato dal Sindaco pro-tempore in attuazione della l.r. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28-01-1998 per la realizzazione di un complesso produttivo a carattere industriale nel Comune di Taurisano da parte della società "Manifatture Tessili Salentine di MANCO Giuseppe & C. S.a.s.".

PREMESSO:

- a) che la l.r. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28-01-1998 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo a carattere industriale, artigianale, turistico ed alberghiero i Sindaci del Comuni interessati possono chiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un "Accordo di Programma" ai sensi dell'art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
- b) che la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficaci o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali, artigianali, turistico ed alberghiero;
- c) che, ai sensi del richiamato art. 27 della legge 8 Giugno 1990 142, l'Accordo di Programma, se ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale, e approvato con Decreto del PGR determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

CONSIDERATO

- a) che della società "Manifatture Tessili Salentine di MANCO Giuseppe & C. S.a.s." ha in programma la realizzazione, nel territorio del Comune di Taurisano di un complesso produttivo - artigianale destinato alla produzione di capi di abbigliamento;
- a) che in assenza di aree idonee nel vigente strumento urbanistico e risultanti inadempienti e giuridicamente inefficaci le previsioni del PRG adottato e non ancora approvato, il Sindaco del Comune di Taurisano ha richiesto al Presidente della Giunta Regionale la definizione, in attuazione delle citate l.r. 19 Dicembre 1994 n. 34 e l.r. n. 8 del 28-01-1998, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione del complesso produttivo - artigianale da parte della società "Manifatture Tessili Salentine di MANCO Giuseppe & C. S.a.s." con reperimento di area idonea in variante al P.di.F. vigente e del PRG adottato.;

PRESO ATTO

dalla documentazione trasmessa dal Sindaco di Taurisano

- a) che lo strumento urbanistico vigente (P.F.) del Comune di Taurisano non dispone di aree idonee, con destinazione specifica per la realizzazione dell'insediamento programmato dalla società "Manifatture Tessili Salentine di MANCO Giuseppe & C. S.a.s." e che le previsioni del PRG adottato non sono giuridicamente inefficaci in quanto non ancora approvato, e pertanto è stata individuata apposi-

ta area dell'estensione di circa 6273 mq. al lordo delle aree da cedere ai sensi del D.M. n. 1444/68, con destinazione a zona "agricola E2" sia nel vigente P. di F. che nel PRG adottato con delibera del Commissario ad acta n. 1 del 5-06-1999;

- b) che l'area individuata, risulta essere censita in catasto terreni in agro di Taurisano al foglio n. 8 particella n. 42, tale area è posizionata in contrada "Cazzetti" a ridosso della Statale 275 Lecce-Leuca;
- c) che dalla relazione tecnica integrativa (prot. n. 10961 del 15-09-1998), fatte proprie dall'Amm.ne Com.le di Taurisano certificazione del dirigente dell' U.T.C. datata 21-05-1999, in atti, si evince che l'area interessata dall'intervento non risulta sottoposta ad alcun tipo di vincolo (paesaggistico, idrogeologico, ecc.);
- d) che la società "Manifatture Tessili Salentine di MANCO Giuseppe & C. S.a.s." si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria necessarie per l'insediamento unitario del complesso produttivo e ha assicurato l'occupazione a regime nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 15 unità.

VISTA

la deliberazione del con la quale la GR ha autorizzato il Presidente della GR alla sottoscrizione della Accordo di Programma chiesto dall'Assessore delegato dal Sindaco di Taurisano ai sensi della citata l.r. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28-01-1998 per la realizzazione dell'intervento da parte della società "Manifatture Tessili Salentine di MANCO Giuseppe & C. S.a.s."

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

2. In attuazione della l.r. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28-01-1998, la Regione Puglia e il Comune di Taurisano con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della società "Manifatture Tessili Salentini S.a.s." di un opificio artigianale per la produzione di capi di abbigliamento nel Comune di Taurisano in variante sia allo strumento urbanistico vigente (P.F.) che a quello adottato (PRG). Il complesso, a carattere industriale, ricade in zona agricola "E2" nel vigente strumento urbanistico del Comune Taurisano. Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento, al presente Accordo di Programma vengono allegati i seguenti elaborati grafici:

1) Tav. n. 1 - Relazione Generale (prot. n. 627 del 17-01-2000)

2) Tav. integrativa della relazione tecnica contenente anche il piano economico-finanziario e lo schema di convenzione

3) Tav. n. 2 - Planimetria generale - estratto di mappa - aereofotogrammetrico (prot. n. 627 del 17-01-2000)

4) Tav. n. 3 - Inquadramento e sistemazione urbanistica

5) Tav. integrativa (prot. n. 627 del 17-01-2000) stralcio cartografico contenente: stato di fatto e nuove destinazioni urbanistica, urbanizzazioni 1° e 2°.

L'insediamento è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici:

- Superficie lotto	mq 6273;
- Sistemazione stradale	mq 199;
- Verde e parcheggi pubblici (standards 10% D.M. 2-04-1968 art. 5 punto 1)	mq 629;
- Spazi per accesso ed inst. Telefonica	mq 254;
- Lotto edificatorio con verde e parcheggi privati	mq 5191;
- Superficie coperta, Capannone, servizi e casa Custode	mq 1529;
- Volume Capannone, servizi e casa custode	mc 9398
- Indice di ff	1,81 mc/mq;
- Rapporto di copertura	30%;
- Distacco edifici	16,00.
- Altezza massima capannoni:	mt. 7,60;
- Altezza uffici, alloggi, servizi:	mt. 3,25;

3. Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio e attività collettive da cedere al Comune, secondo disposto dell'art. 5 punto 1 del D.M. n. 2-4-1968, le stesse ammontano a mq. 629 come da indicazione planimetrica in atti.

La società "Manifatture Tessili Salentini S.a.s. inoltre, dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alla viabilità di accesso all'area, area a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete di smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti.

4. La concessione edilizia è subordinata alla stipula, tra il Comune di Taurisano e la società "Manifatture Tessili Salentini S.a.s." di apposita convenzione diretta a disciplinare:

- quanto previsto dalla legislazione urbanistica vigente in materia specifica;
- l'obbligo del soggetto proponente, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazione primaria relative all'insediamento come sopra precisate;
- il divieto per la società "Manifatture Tessili Salentini S.a.s." di alienare l'area interessata dal programma prima della sua edificazione;
- l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento

dei nuovi livelli occupazionali (15 addetti) e di non modificare la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a cinque anni dall'avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata, per il quinquennio e per ciascuna unità lavorativa prevista nel piano occupazionale, al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene la garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile, essa sarà congruamente commisurata al valore degli oneri concessori delle opere oggetto di C.E.. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione, la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta Comunale decorso 6 mesi dalla scadenza medesima.

5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 quarto comma della legge 8 Giugno 1990 n. 142 le determinazioni assunte con il presente Accordo di Programma costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi del Comune di Taurisano. Resta inteso che l'efficacia del presente Accordo di Programma è condizionata alla ratifica dello stesso da parte del Consiglio Comunale di Taurisano entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 47 terzo comma della citata legge 142 del 1990. Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione Puglia determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico vigente.

6. Nell'eventualità il soggetto proponente non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione realizzato, il presente Accordo di Programma si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica (agricola E2).

7. Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il Comune di Taurisano rilascerà alla società "Manifatture Tessili Salentine di MANCO Giuseppe & C. S.a.s." la Concessione Edilizia entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza.

8. Il presente Accordo di Programma ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale, né a carico dell'Amministrazione Comunale.

9. Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento, che dalla Civica Amministrazione con la delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di Taurisano provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di Programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

10. Ai sensi del sesto comma dell'art. 27 della legge 142/90 e dell'art. 5 della l.r. n. 4/95, la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di Taurisano o suo delegato.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Bari, lì

Il Sindaco del Comune di
Taurisano

Il Presidente
della Regione Puglia
Prof. Salvatore Distaso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 maggio 2000, n. 611

Martina Franca (TA) - Variante al P.R.G. per riqualificazione suoli Eredi Campana in esecuzione alle Ord. TAR Lecce n. 428/93 e n. 912/93 adottata con delibera Commissario ad acta n. 1/94 e n. 1/98 - Approvazione.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, assetto del Territorio ed E.R.P., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e di seguito esplicitata, confermata dal Coordinatore di Settore, riferisce quanto segue.

Con delibera n. 1 del 28-11-1994, il Commissario ad acta, ing. Lucia Di Lauro, in esecuzione delle Ordinanze n. 428/93 e n. 912/93 del TAR Puglia - Sezione di Lecce, ha adottato la "Variante al PRG per la ritipizzazione delle aree di proprietà degli Eredi Campana site nel centro abitato di Martina Franca, catastalmente riportate al foglio 130, particella 478", tipizzata nel PRG vigente in parte come Verde Pubblico (H1), in parte Servizi (S), in parte zona di ristrutturazione edilizia, in parte viabilità e verde privato, della estensione complessiva di mq 5.972.

La GR con deliberazione n. 2971 del 27-05-1997 ha rigettato la proposta commissariale di ritipizzazione dei suoli Campana prescrivendo approfondimenti.

Con successiva delibera n. 1 del 5-08-1998, il Commissario ad acta, ha provveduto alla riproposizione della ritipizzazione dei suoli di proprietà Eredi Campana tenendo conto delle prescrizioni regionali di cui alla citata delibera di G.R. n. 2971/97.

In particolare, la riproposizione della variante urbanistica dei suoli di proprietà degli Eredi Campana è così caratterizzata:

porzione destinata a zona Servizi (S) e verde pubblico (H1) è stata ritipizzata in zona Cc di espansione

residenziale disciplinato dall'art. 19 bis inserito ex novo nelle NTA vigenti secondo la seguente formulazione:

"Art. 19 bis - Zona Cc zona residenziale di espansione Eredi Campana

In questa zona è permessa l'edificazione con intervento edilizio diretto con le seguenti caratteristiche di insediamento:

- Superficie del lotto = 5.400 mq
- Indice Territoriale (I.T.) = 2,3 mc/mq
- Volume massimo insediabile = 12.420 mc
- Abitanti insediabili = 124 abitanti
- Area per attrezzature da cedere gratuitamente al comune = 187 mq/ab
- Indice fondario (I.F.) = 3,92 mc/mq
- Tipologia edilizia: fabbricati in linea
- Altezza massima = 15 metri
- N. massimo piani: n. 4 oltre il piano terra
- Distanza tra fabbricati: 10 ml
- Distanza dai confini: 5 ml
- Distanza dalle strade: 5 ml
- Parcheggi: 1 mq ogni 10 mc di costruzione
- Verde: dovrà essere riservata al verde un'area non inferiore al 30% della superficie fondiaria, che non potrà essere da costruzioni nel sottosuolo. In tale area dovranno essere messe a dimora alberature ai alto e medio fusto.

Ai fini del rilascio della concessione edilizia dovrà essere proposto un progetto unitario delle costruzioni e delle sistemazioni esterne.

Contestualmente al rilascio della concessione edilizia sarà redatta apposita convenzione per la definizione degli obblighi della proprietà ai fini della cessione gratuita al Comune delle aree per attrezzature pubbliche nella misura di 18 mq/ab (DM 1444/68)".

porzione destinata a viabilità: è stata confermata la stessa tipizzazione del PRG vigente.

La deliberazione in questione insieme agli allegati (Relazione, NTA, Tavv. 1 e 2) risulta pubblicata ed avverso la stessa risulta presentata n. 1 osservazione, controdedotta dal Commissario ad acta con delibera del 21-04-1999, con esito negativo.

La variante in questione, è stata sottoposta all'istruttoria tecnica del SUR che, con propria relazione n. 18/99 del 26-11-1999, ha ritenuto ammissibile la proposta commissariale.

Il S.U.R. inoltre, ha esaminato la osservazione prodotta e la delibera commissariale di controdeduzione del 21-04-1999, ed in merito ha ritenuto l'osservazione non accoglibile per le motivazioni già espresse dal Commissario ad acta.

Successivamente gli atti in questione, unitamente alla relazione n. 18/99 del 26-11-1999 del Settore Urbanistico Regionale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, sono stati sottoposti all'esame del Comitato Urbanistico Regionale, che con parere n. 57/99 del 10-12-99, ha espresso parere favorevole circa l'approvazione della Variante in argomento; il tutto facendo propria a relazione istruttoria del SUR n. 18/99 e con ulteriori prescrizioni.

Premesso quanto sopra, e sulla scorta della relazione SUR n. 18/99 del 26-12-1999 e del parere del C.U.R. n. 57/99 del 10-12-1999, propongo alla Giunta, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, l'approvazione della Variante al PRG inerente la ritipizzazione dei suoli degli Eredi Campana, in esecuzione alle Ordinanze TAR LECCE n. 428/93 e n. 912/93, adottata con delibera di Commissario ad acta n. 1 del 28-11-1994 e n. 1 del 5-08-1998; il tutto per le motivazioni di cui alla relazione del SUR n. 18/99 e al parere del CUR n. 57/99, qui in toto condivise e parte integrante del presente provvedimento, ivi compresa la introduzione negli atti delle prescrizioni ivi formulate.

“ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero riversarsi sulla Regione”

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 della L.R. n. 7/97, punto d) - Comma 4 - e ha natura di ordinaria amministrazione.

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la “Variante al PRG per la ritipizzazione dei suoli di proprietà degli Eredi Campana site nel centro abitato di Martina Franca, catastalmente riportate al foglio 130, part. 478”, in esecuzione alle Ordinanze n. 478/93 e n. 912/93 del TAR Puglia Sezione di Lecce, adottata con delibere di Commissario ad acta n. 1 del 28-11-1994 e n. 1 del 5-08-1998, il tutto per le motivazioni di cui alla relazione del SUR 18/99 e al parere del CUR 57/99, qui in toto condivisi e parte integrante del presente provvedimento ivi compresa l'introduzione negli atti delle prescrizioni ivi formulate, che per economia espositiva si intendono integralmente riportate.
- DI DECIDERE in ordine alla osservazione prodotta, in conformità a quanto prospettato nella relazione del SUR n. 18/99 fatta propria dal CUR.
- DI DICHIARARE che il presente provvedimento

non è soggetto a controllo previsto dall'art. 17 comma 32 della L. 15-5-1997, n. 127.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

ADUNANZA DEL 10-12-1999

COMPONENTI N. 20

PRESENTI N. 11

PARERE N. 57/99

OGGETTO: MARTINA FRANCA (TA) - Riqualificazione suoli Eredi Campana. - Riproposizione. - Ord. TAR n. 428/93 e n. 912/93. - Delib. Comm. ad acta n. 1/94 e n. 1/98.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi del provvedimento in epigrafe, rimessi per il parere di cui all'art. 16 della l.r. 31-05-1980 n. 56;

VISTA la relazione istruttoria dell'Ufficio n. 18/99 del 26-11-1999;

UDITO il relatore (ing. Carmine SCONOSCIUTO);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

con la prescrizione che, ai fini di conseguire una ottimale accessibilità e fruibilità pubblica delle aree a standards di pertinenza, le stesse vengano localizzate in fregio alla via Pisacane; per il resto fa propria la relazione istruttoria dell'Ufficio n. 18/99 del 26-11-1999 allegata.

Il Relatore
ing. C. Sconosciuto

Il Presidente della Seduta
ing. G. Manzulli
Il Segretario
geom. E. Moretti

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ASSETTO DEL TERRITORIO
- URBANISTICA - E.R.P.
- Settore Urbanistico -
Ufficio Strumenti Urbanistici Generali

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: MARTINA FRANCA (TA) - Riproposizione “Variante al P.R.G. per la ritipizzazione delle aree di proprietà degli Eredi Campana site nel centro abitato di Martina Franca, catastalmente riportate al foglio 130, particella 478”, in esecuzione delle Ordinanze n. 428/93 e n. 912/93 del TAR PUGLIA - Sezione di Lecce. Delibere Commissariali n. 1 del 28-11-1994 e n. 1 del 05-08-1998.

Con delibera n. 1 del 28-11-1994, il Commissario ad acta, ing. Lucia Di Lauro, in esecuzione delle Ordinanze n. 428/93 e n. 912/93 del TAR PUGLIA - Sezione di Lecce, ha adottato la “Variante al P.R.G. per

la ritipizzazione delle aree di proprietà degli Eredi Campana site nel centro abitato di Martina Franca, catastalmente riportate ai foglio 130, particella 478", tipizzate nel P.R.G. vigente in parte come Verde Pubblico (H₁), in parte Servizi (S), in parte zona di ristrutturazione edilizia, in parte viabilità e verde privato, della estensione complessiva di mq. 5.972.

In particolare, la variante urbanistica dei suoli di proprietà Eredi Campana è consistita in:

- per la porzione destinata a zona Servizi (S) e Verde Pubblico (H₁): ritipizzazione in zona C di completamento dei nuovi quartieri in costruzione - zona intensiva case in linea disciplinata dall'art. 15 delle NTA del vigente P.R.G.;
- per la porzione destinata a viabilità conferma della stessa tipizzazione del P.R.G. vigente.

Gli atti in questione, debitamente pubblicati ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 sono stati trasmessi all'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

La G.R. con deliberazione n. 2971 del 27-05-1997 ha rigettato la proposta commissariale di ritipizzazione dei suoli Campana per le seguenti motivazioni:

“A) Occorreva approfondire:

1) rapporti tra abitanti insediati e insediabili nel Comune di Martina Franca e le quantità di standards urbanistici di riferimento per il soddisfacimento dei parametri fissati dall'art. 3 del D.M. 02-04-1968 n. 1444; ciò al fine di accertare la necessità o meno del mantenimento della destinazione d'uso pubblico delle aree oggetto di ritipizzazione;

2) determinazione del nuovo carico insediabile previsto nelle aree di cui trattasi in conseguenza delle proposte ritipizzazioni e conseguente verifica del soddisfacimento degli standards urbanistici prescritti dall'art. 3 del D.M. 1444/68;

3) determinazione di parametri urbanistico-edilizi (in termini di conformità al D.M. 1444/68) atteso che la normativa di riferimento per le proposte ritipizzazioni rinvia ad una disciplina urbanistica contenuta nel P.R.G.

B) L'eventuale accoglimento di quanto proposto comporterebbe la realizzazione ex novo di circa mc. 30.000 residenziali, incidendo pertanto, per la sua consistenza, sul dimensionamento del P.R.G. per l'intero settore residenziale e relativi servizi ex DM 1444/68;

— l'intervento stesso risulta inopportuno sotto gli aspetti più propriamente di inserimento urbanistico ed ambientale nel settore urbano interessato, attesa la sua consistenza ipotizzata e la sua vicinanza al Centro Storico, in funzione del quale sono stati peraltro individuati i servizi previsti dal P.R.G. sui suoli in questione;

— le analisi del Commissario ad acta a supporto delle determinazioni assunte risultano in definitiva insoddisfacenti, per i motivi suddetti ed attesa altresì l'assenza di uno studio esecutivo dell'intervento edilizio previsto.

Il Commissario ad acta, “a completamento dell'incarico, preso atto del rinvio degli atti da parte della

Giunta Regionale e dell'art. 16 commi 1 e 8 della L.R. n. 56/80, ha proceduto nuovamente alla ritipizzazione dei suoli di proprietà degli Eredi Campana tenendo in debito conto i rilievi regionali”, trasmettendo in data 14-06-1999 i seguenti atti:

- delibera commissariale del 05-08-1998 di adozione variante;
- delibera commissariale del 21-04-1999 di esame osservazioni;
- copia osservazione alla delibera commissariale del 05-08-1998;
- avviso di deposito;
- manifesto; fal;
- copia ordinanza TAR 912/93;
- atto di diffida avv.ti Caroli e Semeraro.

Con la citata delibera del 05-08-1998, il Commissario ad acta, ha provveduto alla riproposizione della ritipizzazione dei suoli di proprietà Eredi Campana site nel centro abitato di Martina Franca, catastalmente riportate al foglio 130, particella 478", tipizzate nel P.R.G. vigente in parte come Verde Pubblico (H₁), in parte Servizi (S), in parte zona di ristrutturazione edilizia, in parte viabilità e verde privato, della estensione complessiva di mq. 5.972.

In particolare, la riproposizione della variante urbanistica dei suoli di proprietà degli Eredi Campana è così caratterizzata:

— porzione destinata a zona Servizi (S) e Verde Pubblico (H₁): è stata ritipizzata in zona Cc di espansione residenziale disciplinata dall'art. 19bis inserito ex novo nelle NTA vigenti secondo la seguente formulazione:

“ART. 19bis - Zona Cc zona residenziale di espansione Eredi Campana

In questa zona è permessa l'edificazione con intervento edilizio diretto con le seguenti caratteristiche di insediamento:

- Superficie del lotto = 5.400 mq
- Indice Territoriale (I.T.) = 2,3 mc/mq
- Volume massimo insediabile = 12.420 mc
- Abitanti insediabili = 124 abitanti
- Area per attrezzature da cedere gratuitamente al comune = 18 mq/ab
- Indice fondiario (I.F.) = 3,92 mc/mq
- Tipologia edilizia: fabbricati in linea
- Altezza massima = 15 metri
- N. massimo piani: n. 4 oltre il piano terra
- Distanza tra fabbricati: 10 ml
- Distanza dai confini: 5ml
- Distanza dalle strade: 5ml
- Parcheggi: 1mq ogni 10 mc di costruzione

Verde: dovrà essere riservata al verde un'area non inferiore al 30% della superficie fondiaria, che non potrà essere interessata da costruzioni nel sottosuolo. In tale area dovranno essere messe a dimora alberature ai alto e medio fusto.

Ai fini del rilascio della concessione edilizia dovrà essere proposto un progetto unitario delle costruzioni e delle sistemazioni esterne.

Contestualmente al rilascio della concessione edili-

zia sarà redatta apposita convenzione per la definizione degli obblighi della proprietà ai fini della cessione gratuita al Comune delle aree per attrezzature pubbliche nella misura di 18 mq/ad (DM 1444/68);

– porzione destinata a viabilità: è stata confermata la stessa tipizzazione del P.R.G. vigente.

La deliberazione in questione insieme agli allegati (Relazione, NTA, Tavv. 1 e 2) risulta pubblicata ed avverso la stessa risulta presentata n. 1 osservazione, controdedotta dal Commissario ad acta con delibera del 21-04-1999, di seguito riportata:

– Osservazione n. 1 - a firma dell'ing. Anania Chiarelli (respinta)

Risulta inoltre inviata in data 14-12-1998 direttamente e per conoscenza al SUR una osservazione a firma della Sez. WWF di Martina Franca.

Nel corso della istruttoria tecnica di competenza il SUR con nota prot. 10071 del 06-08-1999 ha chiesto chiarimenti in ordine alla delibera C.C. n. 51 del 04-04-1995, richiamata nel provvedimento del Commissario ad acta, concernente il reitro dei vincoli urbanistici del P.R.G. e dei PP unitamente ad eventuali elaborati grafici, ed inoltre notizie circa gli adempimenti di legge connessi alla specificità dello stesso atto consiliare.

Con nota n. 5520/UT del 01-10-1999, la ripartizione tecnica del Comune di Martina Franca ha evidenziato quanto segue:

“In riferimento alla nota del 06-08-1999, prot. n. 10071/1, di cui all'oggetto, si trasmettono gli atti richiesti comunicando nel contempo che per la deliberazione di cui trattasi, regolarmente pubblicata all'Albo pretorio di questo comune il 29-04-1995 e così per gg. 15 consecutivi, con presa d'atto da parte del CO.RE.CO. in data 17-05-1995, non è stata attivata la procedura di cui all'art. 16 della L.R. n. 56/80 in quanto non si tratta di variante al vigente P.R.G., bensì di pura e semplice reiterazione dei vincoli.

Si evidenzia inoltre che le aree in questione non sono comprese tra quelle oggetto della delibera di C.C. n. 51 del 04-04-1995.”

Tutto ciò premesso, ed entrando nel merito specifici delle determinazioni del Commissario ad acta, questo Ufficio evidenzia innanzitutto quanto segue:

- la richiesta di nomina del Commissario ad Acta risulta attivata dai proprietari delle aree in questione che, decaduti i vincoli preordinati all'espropriazione (art. 2 L.st. n. 1187/68), con nota del 18-8-1992 seguita da diffida del 15-12-1992, hanno invitato il Comune a adottare gli atti volti ad apportare una modifica al P.R.G., chiedendo per le aree in questione la destinazione di zona residenziale di completamento;
- stante l'inerzia dell'Amm.ne Comunale, in data 25-1-1993 gli stessi proprietari hanno prodotto ricorso al T.A.R. di Lecce per l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto dal Comune di Martina Franca, affinché l'Ente stesso ponesse in essere i necessari provvedimenti per dare una destinazione

urbanistica ai suoli di proprietà e, ove necessario, per procedere all'integrazione del P.R.G.;

- il T.A.R. di Lecce con ordinanza n. 464/93 del 13-04-1993 ha accolto l'istanza di sospensione incidentale dei silenzio-rifiuto e con ordinanza n. 912/93 del 29-07-1993 (su istanza della parte per l'esecuzione della predetta ordinanza n. 464/93) ha chiesto al Comune di Martina Franca di dare esecuzione al provvedimento cautelare, con l'adozione dei conseguenziali provvedimenti entro il termine di 180 giorni e con l'avvertenza che, in caso di inadempienza, a tanto dovesse provvedere il Dirigente del Settore Urbanistico Sede di Lecce nei successivi 180 giorni quale Commissario ad Acta;
- come è noto la problematica della caducazione dei vincoli di P.R.G., sia procedurali che preordinati alla espropriazione, conseguente alla legge 19 novembre 1968 n. 1187, risulta ampiamente e a più riprese discussa dal Consiglio di Stato.

Lo stesso C. di S. è addivenuto alla conclusione (vedasi decisione n. 7 della adunanza plenaria del 2 aprile 1994) che “poiché i Comuni sono obbligati a dotarsi di uno strumento urbanistico generale che copra l'intero territorio, la situazione di inedificabilità conseguente alla sopravvenuta inefficacia di talune destinazioni di Piano è per sua natura provvisoria, essendo destinate a durare fino alla obbligatoria integrazione del Piano (o Programma di Fabbricazione), divenuta parzialmente inoperante”;

- in relazione al contenzioso instauratosi tra l'Amm.ne com.le di Martina Franca e gli Eredi Campana, relativo proprio alla caducazione dei vincoli preordinati alla espropriazione, gravanti sulle aree di proprietà, il Commissario ad acta, con delibera commissariale del 05-08-1998 ha inteso integrare il P.R.G. di Martina Franca nelle parti con destinazione d'uso pubblico caducata, proponendo le ritipizzazioni nei termini in precedenza esposti.

A tal proposito v'è innanzitutto da rilevare che se da un lato non può negarsi al privato il diritto di edificare sulle proprietà, (a tempo indeterminato e senza indennizzo), d'altro canto vanno altresì valutate le singole situazioni che si prospettano e ciò con riferimento ai profili di tutela dell'interesse pubblico insiti nel disegno urbano complessivo di uno strumento urbanistico generale vigente.

In particolare, nel caso di specie, le determinazioni complessive adottate dal Commissario ad acta, si basano sui seguenti aspetti:

- valutazione del soddisfacimento degli standards urbanistici prescritti dal DM 1444/68 sia in rapporto all'intero territorio comunale (19,38 mq/ab), sia in rapporto al centro abitato (18,78 mq/ab);
- verifica, in riferimento al nuovo carico insediabile quantificato in n. 124 abitanti (12.420 mc/100 nc/ab), del soddisfacimento degli standards urbanistici prescritti dal DM 1444/68; al proposito è prevista la cessione gratuita al comune di un'area

- pari a 2.232 mq (18 mq/ab) su una superficie totale pari a mq 5.400;
- conformità dei parametri urbanistico-edilizi ai DM 1444/68;
- compatibilità delle nuove previsioni residenziali, comportanti l'insediamento di n. 120 abitanti, con le indagini elaborate dai progettisti incaricati di adeguare il P.R.G. vigente alla L.R. n. 56/80;
- compatibilità dell'edificazione su tutta l'area di proprietà Eredi Campana rispetto agli aspetti geologici-tecnici;
- sulla compatibilità per gli aspetti urbanistico-ambientale dell'insediamento alla luce anche dello Studio Progettuale allegato in atti.

Gli approfondimenti e le verifiche operate dal Commissario ad acta in merito sia alla compatibilità del carico residenziale con le ipotesi di sviluppo prospettate nella relazione del vigente P.R.G. sia con la dotazione complessiva di standards urbanistici di P.R.G. hanno consentito la definizione della operazione di integrazione del P.R.G., per le aree in questione, nei termini richiamati nel provvedimento del 05-08-1998.

Ancora con lo stesso provvedimento il Commissario ad acta ha evidenziato che le aree in oggetto non sono in rapporto visuale con il centro storico e la circostanza della cessione gratuita al Comune di aree per standards urbanistici di mq. 2232 su una superficie complessiva di mq. 5400.

Ciò stante, ed in relazione a quanto prospettato dal Commissario ad acta, questo ufficio ritiene ammissibile la ritipizzazione in questione; ciò in relazione al rispetto dei canoni ordinari in materia urbanistica (attesa la cessione di aree per standards correlati al carico insediativo residenziale), al notevole decremento volumetrico rispetto alla originaria proposta (mc. 12420 a fronte di mc. 30000) e soprattutto in relazione alla contemperazione tra interesse pubblico, insito nel reperimento degli standards, ed interessi privati, in sintonia con la intervenuta sentenza della Corte Costituzionale del 20-05-1999 n. 179 che detta indirizzi per le Amm.ni Comunali in sede di reiterazione di vincoli preordinati alla espropriazione.

Avverso la Variante di cui trattasi risulta prodotta n. 1 osservazione esaminata dal Commissario ad acta con deliberazione del 21-4-1999 e n. 1 osservazione pervenuta all'Assessorato scrivente.

Anche l'Ufficio scrivente ha esaminato l'osservazione in questione ed in merito si prospetta quanto segue:

- Per quanto riguarda l'osservazione a firma dell'ing. Anania Chiarelli la stessa riguarda i seguenti aspetti:
- 1 - contrasto con l'art. 55 della L.R. n. 56/80 in quanto il P.R.G. di Martina Franca non è adeguato alla stessa legge regionale;
- 2 - contrasto con la D.C.C. n. 51 del 04-04-1995 inerente la reiterazione di vincoli del P.R.G. e dei PP;
- 3 - contrasto con studi progettuali già in possesso dell'amm.ne com.le;

- 4 - compromissione degli obiettivi e criteri di impostazione del nuovo P.R.G.

Tale osservazione è stata respinta dal Commissario ad acta per le motivazioni che si riportano:

“1 - la deliberazione del Commissario ad acta del 05-08-1998 è stata adottata in esecuzione dell'Ordinaria del TAR Puglia Sez. di Lecce n. 912/93 e secondo l'indirizzo dello stesso TAR Puglia. Inoltre il P.R.G. vigente di Martina Franca, redatto nel 1973, è stato riapprovato con D.G.R. n. 1201 del 05-03-1984 in vigenza della L.R. n. 56/80 e ai sensi della stessa legge;

2 - l'area di proprietà degli Eredi Campana non è compresa tra quelle oggetto di D.C.C. n. 51/95, così come risulta anche dall'ordinanza n. 67/95 del TAR Puglia Sez. di Lecce emessa a seguito del ricorso n. 2708/95 promosso dagli Eredi Campana avverso la predetta D.C.C. n. 51/95. Per quanto riguarda poi la reiterazione dei vincoli di P.R.G. effettuata dal Consiglio Comunale di Martina Franca con la più volte citata delibera n. 51/95, non risulta che siano state dallo stesso Comune completate le procedure di riqualificazione delle aree ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 e pertanto la D.C.C. n. 51/95 non è variante generale al P.R.G. vigente e non esplica alcun effetto ai fini dell'integrazione urbanistica dello stesso P.R.G.;

3 - generico ed irrilevante appare il richiamo a studi di fattibilità progettuale in possesso dell'amm.ne com.le che riguarderebbero l'area oggetto di variante;

4 - la variante urbanistica adottata dal Commissario ad acta è stata dallo stesso inviata anche ai progettisti del nuovo P.R.G., i quali comunque non hanno ritenuto di avanzare alcuna osservazione od opposizione.”

L'ufficio scrivente nel merito della osservazione di cui trattasi ritiene la stessa non accoglibile per le motivazioni espresse dal Commissario ad acta.

Per quanto riguarda l'osservazione presentata direttamente, si ritiene di non poter esprimere alcuna valutazione, mancando le preliminari determinazioni del Commissario ad acta.

Tuttavia, rilevando la predetta osservazione le stesse problematiche prospettate nella osservazione esaminata dal Commissario ad acta, questo ufficio ribadisce quanto espresso in merito alla stessa osservazione Chiarelli.

Quanto innanzi si rimette al CUR per le valutazioni di competenza ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80:

Il Funzionario Istruttore
arch. Vito Laricchiuta

Il Dirigente del Settore
ing. Nicola Giordano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 giugno 2000, n. 676

Villa Castelli (BR) - Piano Regolatore Generale L.R. 56/50. Approvazione con prescrizione e modifiche. Delibera di C.C. n. 59 del 7-11-1996.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., dott. Enrico SANTANIELLO sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confer-

mata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Il Comune di Villa Castelli (BR), dotato di P.d.F. ed annesso R.E., con delibera di C.C. n. 59 del 7-11-1996 ha adottato il PRG del territorio Comunale.

Gli elaborati e le tavole grafiche del P.R.G. sono stati regolarmente pubblicati a norma di legge e avverso gli stessi sono state presentate n. 211 osservazioni alle quali è stato controdedotto dal Consiglio Comunale di Villa Castelli con tre successive delibere del C.C. rispettivamente n. 22 del 14-07-1999 (109 osservazioni), n. 23 del 22-07-1999 (96 osservazioni) e n. 25 del 28-08-1998 (6 osservazioni).

Gli atti del PRG in parola, ai sensi della L.R. n. 24 del 4-7-1994, sono stati esaminati dal Comitato Urbanistico Ristretto (designato con nota Assessorile n. 3796 del 25-03-1999), il quale con propria relazione - parere in data 3-12-1999, parte integrante del presente provvedimento, ha ritenuto il Piano in parola meritevole di approvazione con l'introduzione negli atti delle prescrizioni ai cui ai punti “5.1” (Settore Residenziale), “5.2” (Settore produttivo - Zone D), “5.3” (Infrastrutture - Superfici a Standard e di interesse generale) “5.4” (Zone Agricole - E -) “5.5” (Vincoli territoriali) “5.6” (fascia di rispetto cimiteriale).

Dette prescrizioni sono tese ad adeguare il P.R.G. alla normativa vigente in materia, nonché a tutelare i valori ambientali del territorio Comunale, il tutto con richiesta al Consiglio Comunale di Villa Castelli di apposito provvedimento di controdeduzione e/o adeguamento di cui all'art. 16 della L. R. n. 56/80.

Per quanto attiene alle osservazioni, le stesse sono state esaminate e valutate dallo stesso Comitato Urbanistico ristretto come puntualmente riportato al punto “6.0” della predetta relazione - parere del 3-12-1999.

Premesso quanto sopra e sulla scorta della relazione - parere del CUR, qui in toto condivisa, si propone alla Giunta, ai sensi dell'art. 16 della L. R. n. 56/80, l'approvazione del P.R.G. del Comune di Villa Castelli adottato con delibera di C.C. n. 59 del 7-11-1996, con l'introduzione negli atti e grafici delle condizioni, prescrizioni e modifiche contenute nella stessa relazione - parere del C.U.R. del 3-12-1999 parte integrante del presente provvedimento.

In ordine alle osservazioni prodotte, si propone alla Giunta l'accoglimento e/o rigetto nei limiti e nei termini di cui al citato parere del Comitato Urbanistico ristretto del 31-12-1999 (punto “6.0”).

Infine si dà atto, sulla scorta degli atti d'ufficio (P.U.T.T./P.B.A.), che il territorio Comunale di Villa Castelli non risulta gravato di vincoli di uso civico e pertanto non sono applicabili le disposizioni della L.R. n. 7/98.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lett. d) della L.R. n. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione”.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra esposte, propone alla Giunta l'adozione dell'atto finale

LA GIUNTA

UDITA la Relazione dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione sopra riportata;

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 16 - comma 10° - della L.R. 31-5-1980, n. 56, il P.R.G. del Comune di Villa Castelli adottato con delibera di C.C. n. 59 del 7-11-1996, per le motivazioni e condizioni esplicitate nella relazione - parere del Comitato Urbanistico Ristretto espresso nella seduta del 3-12-1999 e con l'introduzione negli atti delle condizioni, prescrizioni e modifiche contenute nella stessa relazione - parere, parte integrante del presente provvedimento;

DI DECIDERE in ordine alle osservazioni prodotte nei limiti e nei termini di cui al punto “6.0” della relazione - parere del Comitato Urbanistico ristretto;

DI RICHIEDERE al Consiglio Comunale di Villa Castelli, in ordine alle condizioni, prescrizioni e modifiche innanzi formulate in merito all'approvazione del P.R.G., apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 - 11° comma;

DI DEMANDARE al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di Villa Castelli, del presente provvedimento nonché a provvedere alla pubblicazione dello stesso sul B.U.R. della Regione Puglia;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 - comma 32 - della legge 127/97.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
dott. Raffaele Fitto

REGIONE PUGLIA

**Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio
Comitato Urbanistico Regionale**

Comitato Ristretto PRG VILLA CASTELLI (BR)

Oggetto: Comune di Villa Castelli (BR) - Esame istruttorio del “Piano Regolatore Generale” adottato

con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 7-11-1996.

RELAZIONE - PARERE
(L.R. 4-7-1994 N. 24)

1.0 ASPETTI GENERALI

Il Comune di Villa Castelli è dotato di P.d. F. con annesso Regolamento edilizio adottato con delibera del C.C. n. 5139 del 1975 ed approvato con decreto del Presidente della Regione Puglia in data 18-12-1975.

Con delibera GM n. 231 del 23-04-1982 ha affidato l'incarico per la redazione del nuovo P.R.G. all'Arch. Antonio Bruno e all'ing. Rosaria Caliandro, il Documento Programmatico Preliminare è stato adottato con delibera di C.C. n. 181 del 15-11-1982.

In seguito alla rinuncia da parte dell'Ing. Rosaria Caliandro formalizzata con delibera G.M. n. 105 del 16-03-1983 veniva modificato il disciplinare con cui veniva affidato al solo Arch. Antonio Bruno l'incarico della redazione del P.R.G. - delibera di GM n. 214 del 19-05-1986.

Con delibera di GM n. 680 del 23-12-1993 veniva approvata la Bozza del PRG con numerose indicazioni alle quali in tecnico redattore si sarebbe dovuto attenere in sede di redazione del progetto definitivo di PRG.

Con delibera di GM n. 472 del 06-10-1994 è stato proposto al C.C. la non adozione dello strumento urbanistico.

Con delibera di GM n. 577 del 29-12-1995 è stato reincaricato il progettista Arch. Antonio Bruno di una rielaborazione del progetto di PRG secondo un nuovo disciplinare; con ulteriore delibera di GM n. 174 del 26-03-1996 sono state approvate le indicazioni relative all'adeguamento del PRG in funzione anche del nuovo disciplinare d'incarico.

Con delibera di GM n. 467 del 14-08-1996 è stato approvato il progetto del PRG e trasmesso al C.C. che lo ha adottato con delibera n. 45/96.

Su tale delibera il Co.Re.Co. di Brindisi sollevava alcune eccezioni alle quali veniva data risposta con il definitivo atto di adozione comprensivo di alcune modifiche concernenti il Regolamento edilizio con delibera di C.C. n. 59 del 07-11-1996.

Il P.R.G. in Parola risulta costituito dai seguenti elaborati:

All. A - Relazione Generale - parte I^a - Le indagini, I contenuti, Gli obiettivi.

All. B - Relazione Generale - parte II^a - Le fonti informative, Grafici e tabelle.

All. C - Norme Tecniche di Attuazione

All. D - Regolamento Edilizio

All. E - Tabelle riepilogative isolati e comparti.

TAV. 1 - Inquadramento territoriale	1:10.000
TAV. 2 - Analisi ed interrelazione comunali e provinciali	1:25.000
TAV. 3 - Analisi dell'uso del suolo	1:10.000

TAV. 4 - Analisi dei valori ambientali	1:10.000
TAV. 5a - Analisi dello stato di fatto del terr. comunale:	1: 5.000
TAV. 5b - Analisi dello stato di fatto del terr. comunale:	1: 5.000
TAV. 6a - Azzonamento delle aree del terr. comunale	1: 5.000
TAV. 6b - Azzonamento delle aree del terr. comunale	1: 5.000
TAV. 7a - Mobilità urbana, provinciale, territoriale	1: 5.000
TAV. 7b - Mobilità urbana, provinciale, territoriale	1: 5.000
TAV. 8 - P.d. F. vigente	1: 2.000
TAV. 9 - Stato di fatto dei luoghi	1: 2.000
TAV. 10 - Strumentazione urbanistica attuativa	1: 2.000
TAV. 11 - Aree ed attrezz. Pubbl. esistenti e di progetto	1: 2.000
TAV. 12 - Zonizzazione del centro urbano	1: 2.000
TAV. 13 - Rete di distribuzione gas	1: 10.000
TAV. 14 - Rete di distribuzione dell'energia elettrica	1: 2.000
TAV. 15 - Rete fognante	1: 2.000
TAV. 16 - Rete idrica	1: 5.000
TAV. 17 - Isolati	1: 2.000
TAV. 18 - Dimensionamento isolati e comparti	1: 5.000

Relazione Geologica

Avverso i predetti atti, pubblicati ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, risultano presentate n. 211 Osservazioni, controdedotte dal Consiglio Comunale (previo parere istruttorio del progettista di Piano), con tre successive Delibere del C.C. rispettivamente n. 22 del 14-07-1999 (109 osservazioni) n. 23 del 22-07-1999 (96 osservazioni) e n. 25 del 28-08-1998 (6 osservazioni) che di seguito si elencano a margine.

Si evidenzia che il C.C. di Villa Castelli fa riferimento non al numero di Osservazioni prodotte ma alle votazioni effettuate essendovi anche più richieste nella stessa osservazione.

Osservazioni controdedotte con delibera n. 22 del 14-07-1998 (109 osservazioni)

01) Schiena Domenico	Accolta
02) Gallone Donato	Accolta
03) Nisi Francesco Paolo	Accolta
04) Felle Maria	Parzialmente accolta
05) Biondi Giuseppe	Parzialmente accolta
06) Ammirabile Giuseppe	Accolta
07) Siliberto Giuseppe	Accolta
08) Ciraci Maria Maddalena	Accolta
09) Ligorio Oronzo	Accolta
10) Gallone Giuseppe e Vitantonio	Parzialmente accolta
11) De Virgilis Nicola	Accolta
12) Fumarola Antonio Pompeo	Accolta
13) Bufano Natale Pietro	Parzialmente accolta
14) Barletta Anna	Parzialmente accolta
15) Sarcinella Angelo	Parzialmente accolta

16) Barletta Pietro Cosimo	Parzialmente accolta	76) Gruppo Politico F.I.	Parzialmente accolta
17) Miccoli Giuseppe	Accolta	77) Gruppo Politico F.I.	Accolta
18) Miccoli Filippo	Accolta	78) Gruppo Politico F.I.	Accolta
19) Miccoli Pietro	Accolta	79) Mastro Francesca	Parzialmente accolta
20) Miccoli Francesco	Accolta	80) Scialpi Antonio	Parzialmente accolta
21) Gruppo Politico C.D.U.	Accolta	81) Neglia Giovanni	Parzialmente accolta
22) D'Urso Pietro	Accolta	82) Ciracì Vito Antonio	Accolta
23) Nisi Maria Pompea	Accolta	83) Ciracì Vito Antonio	Accolta
24) Cantoro Giuseppe	Parzialmente accolta	84) Ciracì Vito Antonio	Respinta
25) Conserva Angelo	Accolta	85) Ciracì Vito Antonio	Parzialmente accolta
26) Neglia Giovanni	Accolta	86) Ciracì Vito Antonio	Accolta
27) Caliandro Tommaso	Parzialmente accolta	87) Ciracì Vito Antonio	Accolta
28) D'Urso Giuseppe	Accolta	88) Ciracì Vito Antonio	Parzialmente accolta
29) Angelini Leonardo	Parzialmente accolta	89) Ciracì Vito Antonio	Accolta
30) Don Pietro Chirico	Parzialmente accolta	90) Ciracì Vito Antonio	Respinta
31) Gruppo Politico F.I.	Accolta	91) Ciracì Vito Antonio	Sospesa (Poi rigettata nella seduta del 22/07)
32) Gruppo Politico F.I.	Accolta	92) Ciracì Vito Antonio	Accolta
33) Gruppo Politico F.I.	Accolta	93) Ciracì Vito Antonio	Respinta
34) Gruppo Politico F.I.	Parzialmente accolta	94) Ciracì Vito Antonio	Respinta
35) Gruppo Politico F.I.	Accolta	95) Ciracì Vito Antonio	Accolta
36) Gruppo Politico F.I.	Accolta	96) Ciracì Vito Antonio	Accolta
37) Gruppo Politico F.I.	Accolta	97) Ciracì Vito Antonio	Respinta
38) Gruppo Politico F.I.	Accolta	98) Ciracì Vito Antonio	Accolta
39) Gruppo Politico F.I.	Respinta	99) Ciracì Vito Antonio	Accolta
40) Gruppo Politico F.I.	Accolta	100) Ciracì Vito Antonio	Parzialmente accolta
41) Gruppo Politico F.I.	Accolta	101) Ciracì Vito Antonio	Respinta
42) Gruppo Politico F.I.	Accolta	102) Ciracì Vito Antonio	Accolta
43) Gruppo Politico F.I.	Accolta	103) Ciracì Vito Antonio	Respinta
44) Gruppo Politico F.I.	Accolta	104) Ciracì Vito Antonio	Accolta
45) Gruppo Politico F.I.	Accolta	105) Ciracì Vito Antonio	Parzialmente accolta
46) Gruppo Politico F.I.	Accolta	106) Ciracì Vito Antonio	Respinta
47) Gruppo Politico F.I.	Accolta	107) Scialpi Raffaele Angelo	Parzialmente accolta
48) Gruppo Politico F.I.	Accolta	108) Giancola Leonardo	Accolta
49) Gruppo Politico F.I.	Accolta	109) Ufficio Tecnico Comunale	Accolta
50) Gruppo Politico F.I.	Accolta	Osservazioni controdedotte con delibera n. 23 del 22-07-1998 (96 osservazioni)	
51) Gruppo Politico F.I.	Respinta	01) Bernardi Lucia	Respinta
52) Gruppo Politico F.I.	Accolta	02) Carrieri Anna	Respinta
53) Gruppo Politico F.I.	Parzialmente accolta	03) Cavallo Nicola	Respinta
54) Gruppo Politico F.I.	Accolta	04) Santoro Vincenzo	Respinta
55) Gruppo Politico F.I.	Accolta	05) Biondi Donato	Respinta
56) Gruppo Politico F.I.	Accolta	06) D'Urso Martino	Accolta
57) Gruppo Politico F.I.	Accolta	07) Scialpi Angelo Giuseppe	Respinta
58) Gruppo Politico F.I.	Accolta	08) Don Angelo Principalli	Respinta
59) Gruppo Politico F.I.	Accolta	09) Scialpi Angelo	Respinta
60) Gruppo Politico F.I.	Accolta	10) De Marco Vito	Respinta
61) Gruppo Politico F.I.	Accolta	11) Neglia Pasquale	Respinta
62) Gruppo Politico F.I.	Accolta	12) Suma Rosa	Respinta
63) Gruppo Politico F.I.	Accolta	13) Giovane Antonio	Respinta
64) Gruppo Politico F.I.	Accolta	14) Rossini Angelo	Respinta
65) Gruppo Politico F.I.	Accolta	15) Ligorio Maria Addolorata	Respinta
66) Gruppo Politico F.I.	Accolta	16) De Marco Maria +3	Respinta
67) Gruppo Politico F.I.	Accolta	17) Elia Maria	Respinta
68) Gruppo Politico F.I.	Accolta	18) Caliandro Giuseppe	Respinta
69) Gruppo Politico F.I.	Accolta	19) Chirulli Vita	Respinta
70) Gruppo Politico F.I.	Accolta	20) Muolo Rocco	Respinta
71) Gruppo Politico F.I.	Accolta	21) D'Urso Maria Giuseppa	Respinta
72) Gruppo Politico F.I.	Accolta	22) Convertini Giovanni + 3	Respinta
73) Gruppo Politico F.I.	Accolta		
74) Gruppo Politico F.I.	Accolta		
75) Gruppo Politico F.I.	Accolta		

23) Gruppo Politico C.D.U.	Respinta
24) Gruppo Politico C.D.U.	Respinta
25) Gruppo Politico C.D.U.	Respinta
26) Gruppo Politico C.D.U.	Respinta
27) Gruppo Politico C.D.U.	Respinta
28) Gruppo Politico C.D.U.	Respinta
29) Gruppo Politico C.D.U.	Respinta
30) Gruppo Politico C.D.U.	Respinta
31) Gruppo Politico C.D.U.	Respinta
32) Gruppo Politico C.D.U.	Respinta
33) Gruppo Politico C.D.U.	Respinta
34) Galloni Felice	Respinta
35) Carlucci Maria Carmela	Respinta
36) Marraffa Carmela	Respinta
37) Barletta Vito	Respinta
38) Caliandro Giuseppe + 3	Respinta
39) Nigro Vincenzo	Respinta
40) Antelmi Teodora	Respinta
41) Cassese Rosa	Respinta
42) Chirulli Vita	Respinta
43) Gallone Giuseppe	Respinta
44) Santoro Angelo	Respinta
45) Santoro Caterina	Respinta
46) Nisi Vincenzo e Nicola	Respinta
47) Biondi Vito Nicola	Respinta
48) Santoro Pietro	Respinta
49) Urselli Leonardo	Respinta
50) Cassese Aldo	Respinta
51) Cassese Giovanni	Respinta
52) Cantoro Mariella	Respinta
53) Fumarola Maria	Respinta
54) De Felice Leonardo	Respinta
55) Colucci Felice	Respinta
56) Gruppo Politico F.I.	Respinta
57) Gruppo Politico F.I.	Respinta
58) Gruppo Politico F.I.	Respinta
59) Ciracì Vito Antonio	Respinta
60) Ciracì Vito Antonio	Respinta
61) Ciracì Vito Antonio	Respinta
62) Ciracì Vito Antonio	Respinta
63) Ciracì Vito Antonio	Respinta
64) Ciracì Vito Antonio	Respinta
65) Ciracì Vito Antonio	Respinta
66) Ciracì Vito Antonio	Respinta
67) Ciracì Vito Antonio	Respinta
68) Ciracì Vito Antonio	Respinta
69) Ciracì Vito Antonio	Respinta
70) D'Urso Maria Fontana	Respinta
71) Ligorio Rocco	Respinta
72) Caliandro Tommaso	Respinta
73) Mucci Savino	Respinta
74) Ammirabile Lorenzo	Respinta
75) Nisi Cataldo	Respinta
76) Carlucci Cosimo	Respinta
77) Carlucci Cosimo	Respinta
78) Carlucci Cosimo	Respinta
79) Carlucci Cosimo	Respinta
80) Carlucci Cosimo	Respinta
81) Carlucci Cosimo	Respinta
82) Carlucci Cosimo	Respinta

83) Carlucci Cosimo	Respinta
84) Carlucci Cosimo	Respinta
85) Carlucci Cosimo	Respinta
86) Carlucci Cosimo	Respinta
87) Carlucci Cosimo	Respinta
88) Carlucci Cosimo	Respinta
89) Miccoli Antonia - Palermo Emilio	Respinta
90) Ligorio Oronzo	Respinta
91) Angelini Leonardo	Respinta
92) Rossini Angelo e Francesco	Respinta
93) Caliandro Giovanni	Respinta
94) Cassese Ercole	Respinta
95) Ufficio Tecnica Comunale	Accolta
96) Ciracì Vito Antonio - Trattasi dell'Osservazione 91 della precedente seduta il cui esame viene ripreso con rigetto della stessa.	
Osservazioni controdedotte con delibera n. 25 del 28-08-1998 (6 osservazioni).	
01) D'Urso Antonio Giuseppe	Parzialmente accolta
02) Muolio Rocco	Respinta
03) Vitale Giuseppe	Respinta
04) Cavallo Nicola	Respinta
05) Santoro Anna Maria	Accolta
06) Enriquez Pasqualina	Accolta

1.1 RICOGNIZIONE GIURIDICA

Al fine di disporre di un quadro sufficientemente completo della pianificazione urbanistica del Comune di Villa Castelli, si riporta di seguito elenco degli strumenti urbanistici generali e/o attuativi vigenti e/o in itinere; salvo ulteriori approfondimenti in fase di controdeduzioni comunali Variante al P.d.F. approvata con provv. 11721 del 19-12-1979 dal Commissario di Governo, P.d.L. Domenico Caliandro - Zona C1;

P d.L. tra le vie S. Francesco d'Assisi e S. Caterina da Siena - Zona C1;

P E.E.P. approvato con delibera di C.C. n. 106 del 29-06-1983.

P.I.P. approvato con delibera di C.C. n. 107 del 29-08-1984;

1.2 SISTEMA DELLE TUTELE

Come rilevasi dagli elaborati del PUTT, in corso di approvazione da parte del Consiglio Regionale, sono presenti nel territorio i seguenti beni:

corsi d'acqua: lama (c/o vallone bottari) - canale reale - Lama (C/o Masseria Monampola) - Lama (C/o Masseria Fallacchia) - Lama (C/o Masseria Renna);

Grotte: Grotta del Monte Scotano - Grotta di Facciasquata; Grotta di Facciasquata 2

Segnalazioni archeologiche: Masseria Abate Carlo - Masseria Eredità - Grotta di Facciasquata - Paretone (Grande muraglia concentrica a difesa) - Pezza La Corte - Pezza Le Monache - Tra Masseria Puledri e Bottari (Specchia Puledri) - Monte Scotano.

Risultano pervenuti i seguenti pareri in riferimento ai vincoli presenti sul territorio: Soprintendenza per BB.AA.AA.AA.SS. per la Puglia nota prot.

256011 del 16-11-1999:

— “In via preliminare si osserva l’interesse paesistico del territorio comunale, caratterizzato da terrazzamenti collinari pedemurgiani, solcato da ampia gravina su cui spalti si adagia il nucleo edilizio di più antica origine e da depressione morfologica verso la piana ionica visibile da numerose strade pubbliche.

— In ordine alla documentazione tecnica, redatta nell’agosto del 1996 si evince l’assenza del perimetro dell’area sottoposta a vincolo ai sensi della L. 29-06-1939 n. 1497 con D.M. 18-09-1996 pubblicato sulla G.U. del 02-12-1996 per cui appare necessario procedere all’adeguamento della cartografia e RE (art. 102), secondo le disposizioni della disposizione della L. 431/85;

— Al fine di garantire la godibilità pubblica del declivio collinare visibile dalle strade per Francavilla Fontana e per Grottaglie appare opportuno rivedere, ridurre e/o eliminare alcune parti dell’insediamento industriale e commerciale (Zona D) con relativa viabilità prevista all’interno della zona tutelata di cui sopra.

— L’articolo 30 del N.T.A. (tutela dell’ambiente boschivo e forestale) e relativa Tav. 4 (valori ambientali) dovranno essere adeguati alle prescrizioni dell’art. 51 della L.R. 56/80 lett. H ed I nonché degli artt. 1 e 2 della L.R. 30 dell’11-05-1990 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alla individuazione e tutela delle gravine o lame, delle aree boschive (abate Carlo I, Masseria Sciassi 2/, Bosco degradato e Renna) e ricoperte da macchia mediterranea. Sono altresì tutelati (ope legis) i beni immobili di cui all’art. 2 della L.R. 1497 (giardini, ville e parchi d’interesse storico), secondo le disposizioni dell’art. 1 della L. 431/85.

— Per quanto attiene l’art. 38 N.T.A. (interventi in Zona A2) si consigliano le seguenti indicazioni P11) pluviali ad incassi va sostituita con pluviali esterni in rame o ghisa P12) gli infissi esterni siano realizzati a base di legno.

Va inserita altresì la seguente voce: dovranno essere ripristinati, mantenuti e conservati le originali finiture esterne dette facciate con riguardo alle coloriture storiche agli scialbi e tinteggiature a base di prodotti organici trasparenti;

P38.8) (sopraelevazione in Zona A2)

Appare opportuno approfondire la norma ai fine di individuare gli interventi ammissibili in base all’esigenza di conservazione delle unità tipologiche preesistenti e di evitare l’alterazione delle quinta prospettiche storicamente consolidate;

V38. 10) (demolizione e ricostruzione).

È opportuno limitare e contenere l’intervento ai soli fabbricati di recente edificazione, comunque privi di alcun valore architettonico caratterizzate da strutture in cls. Per gli antichi edifici in fase di dissesto potrà farsi ricorso a collaudate tecniche di consolidamento Zona B) completamento - art. 40 P. 11

È opportuno inibire le demolizioni di eventuali edifici costruiti secondo la tradizione costruttiva del passato.

Nel sottolineare infine le esigenze di individuare e conservare le strutture e beni connessi alle frequentazioni antropiche del territorio quali trulli e muri a secco, pozzi cisterne, fogge, tappeti ipogei, antichi tratturi ed insediamenti grottali che attestano le diverse civiltà, alberature ed essenze arboree connesse al territorio quali antichi uliveti,”.

2 OBIETTIVI DEL P.R.G.

Gli obiettivi ed i criteri di impostazione del P.R.G., enunciati nella delibera preliminare d’intenti di C.C. n. 181 del 15-11- 1982, si riportano in sintesi di seguito:

1) Perimetrare con esattezza e disciplinare il completamento urbano con ridefinizione del Centro Storico;

2) Riorganizzare il sistema infrastrutturale con specifico riferimento al ruolo che il Comune ha assunto nel comprensorio intercomunale;

3) Integrare gli standards urbanistici stante il loro attuale sottodimensionamento;

4) Verificare le zone produttive già previste nel P.d. F ed integrarle in considerazione dell’attuale e del futuro sviluppo economico;

5) Censire e conservare tutti i manufatti di valore storico monumentale e gli ambienti urbani e rurali che costituiscono il patrimonio storico e di costume per la collettività cittadina.

3. TIPIZZAZIONI DEL PDF E RESIDUE CAPACITÀ INSEDIATIVE

3.1 SETTORE RESIDENZIALE

Il Settore residenziale è organizzato secondo le seguenti zone omogenee:

— **zona omogenea A1**, nucleo di più antica origine; trattasi di una modesta porzione dell’abitato raccolta intorno alla vecchia masseria “Li Castelli” oggi adibita a Sede Comunale: Tale zona nel PRG risulta ripermetrata e ridimensionata rispetto al P.d.F.

— **zona omogenea A2**, zona di valore storico testimoniale

Tali zone non esprimono alcuna capacità insediativa residua in quanto gli interventi edilizi sono finalizzati al miglioramento del confort abitativo.

— **zona omogenea B1 e B2** rispettivamente definite come zona di completamento edilizio e zona di completamento urbano; sono zone poste in adiacenza al Centro Storico.

In tali zone si è prevalentemente concentrata l’edificazione negli anni 60-80, risultano praticamente sature e sono del tutto trascurabili le modeste residue capacità insediative.

— **zona omogenea B3**, zona di completamento estensivo. Come indica il PRG “gli interventi nelle predetta

aree, a norma del P d F avrebbero dovuto essere preceduti dalla formazione di strumenti esecutivi, mentre le stesse risultano edificate in maniera frammentaria e casuale. Di qui l'esigenza di riordino e ricicatura attraverso l'individuazione di comparti edificatori". Trattasi di zone rivenienti da fenomeni di diffuso abusivismo che il Comune ha in larga misura già provveduto a dotare di urbanizzazioni.

Esprimono una consistente residua capacità insediativa, la superficie totale è di mq. 159.862 che con un indice di fabbricabilità fondiaria di 3 mc/mq. produce una volumetria totale di 479.586 mc.

Risultano edificate per una percentuale stimabile non superiore al 40% e anche ipotizzando un ulteriore 20% di volumetria che non sarà realizzata rimane pur sempre un residuo pari a mc 479.586 x 40% = mc. 191.834.

- **zona omogenea B4**; trattasi di modeste zone saturate di edilizia residenziale pubblica.
- **zona omogenea C1**; sono le zone di espansione già presenti nel Pd F che risultano pressoché totalmente inedificate. La loro superficie complessiva è di mq. 42.348 che con un indice territoriale di 1,5 mc/mq danno una volumetria edificabile residua di 63.922 mc.
- **zona omogenea C2**; sono le zone di espansione già presenti nel Pd F oggetto di Pd L approvati e convenzionati; trattasi del P d L tra le vie S. Francesco d'Assisi e Santa Caterina, completamente realizzato, e del P d L Caliendo che risulta in corso di realizzazione, di trascurabile capacità insediativa.
- **zona omogenea C3**; sono zone di espansione di edilizia residenziale pubblica in corso di realizzazione di modesta superficie - mq. 18.041;

Il settore residenziale risulta quindi complessivamente avere una residua capacità pari a mc. (191.834 + 63.922) = mc. 255.756.

3.2 SETTORE PRODUTTIVO (ZONE D)

- **PIP - insediamenti per attività industriale ed artigianale**; è attualmente vigente un piano per insediamenti produttivi approvato nel 1984 con una capacità insediativa di circa 57.000 mc in gran parte ineditato.

3.3 INFRASTRUTTURE - SUPERFICI A STANDARD E DI INTERESSE GENERALE

La dotazione attuale di superfici a standard, fortemente carente, è di mq 32.000 circa con una dotazione di circa 3,33 mq/ab così ripartite: 2,6 mq/ab, per attrezzature per l'istruzione 0,5 mq/ab per attrezzature e servizi di interesse civico, 0,23 per attrezzature culturali e religiose.

4.0 DIMENSIONAMENTO DEL P.R.G.

Il P.R.G. risulta dimensionato seguendo i criteri della delibera di G.R. 6320/89.

4.1 SETTORE RESIDENZIALE

Per detto settore il Piano effettua il dimensionamento con riferimento al quindicennio 1995 - 2011, e con una popolazione al censimento del 1995 di 8.549 ab. ipotizza una popolazione al 2011 di 10.062ab.

Si evidenzia a tal proposito l'andamento controcorrente, rispetto al dato nazionale e regionale, del Comune di Villa Castelli che mostra forti segni di incremento demografico, dell'ordine del 14,89% tra il 1971-81 in cui passa da 6485 ab. a 7451 ab. del 12% tra il 1981-1991 in cui raggiunge 8.229 ab. e del 8% nel periodo 1991-1995 in cui registra 8.549 ab.

Il calcolo dal fabbisogno edilizio al 2011 con un rapporto ab/st pari a 0,80 (nel 1991 era pari a 0.852) risulta di 12.464 stanze; detratta la dotazione ritenuta idonea al 1995 di 9.955 stanze e, tenuto conto anche delle stanze non usate per la residenza, si ha un fabbisogno di 2.145 stanze.

Operato anche il calcolo del fabbisogno basato sul rapporto famiglia/abitazione e, avendo l'obiettivo di 1 famiglia = 1 a fabbisogno di 2.727 stanze.

Mediando i risultati rivenienti dalle metodologie seguite con la delibera 6320/89, si ha un fabbisogno di progetto, pari a circa 2.500 stanze.

Le nuove zone di espansione tipizzate dal PRG sono le seguenti:

zone	mq	ift.	mc.
C4 (40% per E.R.P.)	30.755	ift. = 2,5	76.887
C5 (zona P.E.E.P.)	1.296	ift. = 5	6.480
Sommano			83.367

A tali zone va aggiunta la residua capacità residenziale di cui al punto 3.1 pari a 255.756 mc. per un totale quindi di 339.123 mc.

Il PRG esaminati i dati del patrimonio edilizio esistente e le concessioni edilizie rilasciate negli ultimi anni, assume per Villa Castelli un dato di 120 mc./stanza; ipotizzata una necessità al 2011 di circa 2500 stanze si ha un fabbisogno di 300.000 mc.

Le previsioni di piano risultano quindi congrue con il fabbisogno del settore residenziale al 2011, pur con esubero irrilevante nella economia generale di Piano.

4.2 SETTORE PRODUTTIVO (ZONE D)

Il Piano opera un accurato esame dei dati occupazionali e della loro evoluzione ma non trae conseguenti conclusioni che aiutino a determinare quantitativamente quali livelli occupazionali si ipotizzano e quindi il fabbisogno di aree produttive necessarie.

Si elencano qui di seguito le aree per insediamenti produttivi previste con la loro destinazione specifica e la relativa superficie.

Zona D1 - mq. 19.040; Ift - 1 mc/mq - mc. 19.040

Trattasi di zona per insediamenti commerciali esistente; la stessa risulta parzialmente edificata peraltro in modo frammentario e casuale poiché l'edificazione non è stata preceduta dalla formazione di strumentazione urbanistica esecutiva come pure il P d F prevedeva.

Si tratta di edilizia commerciale "spontanea" per la quale il PRG propone una ricucitura ed una risistemazione urbanistica anche attraverso un modesto ampliamento (di circa 1,2 ha) ed una previsione di superfici a servizi non inferiore al 10%, ma comunque da riportare al D.M. 1444/68 art. 5 punto 2.

Zona D2 - mq. 85.462; ift - 1 mc/mq - mc. 85.462

Si tratta di una nuova zona per attività commerciali di notevole estensione che, come anzi detto, non trova giustificazione nelle analisi di piano anche in considerazione dell'ampliamento della attuale zona D1, delle previsioni residenziali che destinano il 20% della volumetria edificabile per "direzionale e commercio" e della previsione all'interno del tessuto edificato della zona D5 sotto riportata che, seppur di modesta estensione, contribuisce a soddisfare il fabbisogno di edilizia commerciale.

Zona D3 - mq. 53.628; mc. 57.000

Trattasi del PIP esistente in gran parte ineditato ma, come sostenuto dall'Amm.ne, di fatto esaurito in quanto i lotti sono assegnati.

Zona D4 - mq. 322.795; ift. - 2 mc/mq - mc. 645.590.

È la nuova area prevista dal PRG per attività artigianali ed industriali. Tale area si trova lontana dal centro abitato in adiacenza alla S.S. Grottaglie - Francavilla Fontana.

La previsione ed il dimensionamento della stesse non risulta supportata da analisi di piano, tuttavia poiché la zona nasce per cogliere le opportunità che la realizzazione dell'interporto di Francavilla e la posizione sulla SS offrono, si ritiene tale previsione giustificata in un'ottica territoriale di sviluppo socio-economico di Villa Castelli.

Zona D5 - mq. 4.024; ift. - 2,5 mc/mq - mc. 10.060

Sono le nuove aree che, nel centro abitato, il piano destina ad attività direzionali e commerciali.

Si condivide la scelta progettuale considerato che la modesta superficie non altera l'equilibrio complessivo del piano specie in riferimento alle attività commerciali.

4.3 INFRASTRUTTURE - SUPERFICI A STANDARD E DI INTERESSE GENERALE

Il Piano stima in 12 mq/ab la quantità minima di dotazione di superfici a standard in riferimento al Prescritto dell'art. 3 del D.M. 1444/68.

Tale previsione va invece rapportata a 18 mq/ab come dispone all'art. 3c lo stesso D.M.

Le previsioni di piano sono le seguenti:

Zona per l'istruzione dell'obbligo (FIO) - mq. 45.943 - 3.80 mq/ab;

Zona di interesse comune (FIC) - mq. 46.734;

Zona per attività religiose (FAR) - mq. 13.026 - 5.94 mq/ab;

Zona per il verde attrezzato (FAV) - mq. 29.551;

Zona per il verde sportivo (FAS) - mq. 37.080 - 6.62 mq/ab;

Zona per i parcheggi (FAP) - mq. 35.783 - 3.56 mq/ab;

Le superfici a standard previste, di circa 20 mq/ab, sono quindi congrue seppur non esattamente equilibrate poiché evidenziano un deficit per le superfici destinate all'istruzione dell'obbligo.

Esistono poi previsioni di zone per attrezzature pubbliche di interesse generale - verde pubblico urbano, sport urbano, fiere e mercati, ampliamento cimitero, istruzione superiore, serra botanica - per circa 62.000 mq. che seppur non dimensionate secondo il punto 5 dell'art. 4 del D.M. 1444/68, date le ridotte dimensioni di Villa Castelli, rispecchiano le esigenze attuali commerciali.

4.4 ZONE AGRICOLE - E

Le zone agricole "E" sono così classificate:

- zone agricole normali - E1;
- zone agricole di salvaguardia e di interesse ambientale - E2;
- zone agricole speciali - E3;
- zone agricole per le residenze stagionali - E4;
- serra botanica - E5;
- recupero urbanistico - E6;

E1 - Sono le zone agricole nelle quali sono consentiti interventi per attrezzature al servizio della produzione agricola e per gli eventuali allevamenti zootecnici

E2 - Sono le aree del territorio che per la morfologia del terreno e dell'ambiente naturale e delle colture costituiscono zone di notevole interesse ambientale e paesaggistico.

È prevista il censimento delle emergenze edilizie di un qualche pregio - trulli, masserie, case di campagna, ecc. - ad interventi tesi alla loro conservazione.

E3 - Sono le aree di riserva per le future programmazioni urbanistiche.

La normativa dettata per le stesse risulta più permissiva per taluni aspetti della zona agricola normale;

per questo si propone di assimilarla alla zona agricola normale secondo le prescrizioni di seguito riportate.

E4 - Sono zone già caratterizzate dalla presenza di seconde case per le quali il progettista detta norme di edificabilità - lotto minimo di intervento, indici di fabbricabilità, limiti di altezza ecc. che potrebbero ad ulteriore incremento dell'edificato esistente, che, in quanto frutto di diffuso spontaneismo edilizio, senza previsione di alcuna previsione di superfici a standard, determinerebbe solo un ulteriore degrado urbanistico del territorio.

Si propone pertanto la totale eliminazione di tale previsione e di normare l'edificato esistente.

E5 - Comprende un'area del territorio su cui insiste una serra botanica.

E6 - Zona G1 di recupero urbanistico: Per tali zone il piano prevede la predisposizione di varianti di recupero ai sensi dell'art. 29 della L. 47/85 e dell'art. 3 della L.R. 26/85.

Si propone lo stralcio di tale tipizzazione e la disciplina dell'edificato esistente secondo le prescrizioni già dettate per la zona E4.

5.0 Il PRG del Comune di Villa Castelli risulta ammissibile sotto il profilo tecnico-urbanistico per l'impianto generale, per il rispetto delle indicazioni della delibera d'intenti, per la ricucitura operata dell'edificato esistente, per le previsioni di superfici a servizi di cui è scarsamente dotato.

Premesso quanto sopra al fine di conformare il Piano alle vigenti disposizioni di legge, si ritiene necessario introdurre negli atti le seguenti prescrizioni.

5.1 SETTORE RESIDENZIALE

Nel condividere le equilibrate previsioni del PRG; si ritiene di apportare le seguenti modifiche alle Norme Tecniche d'Attuazione.

Zona A1

Eliminare l'art. 37.6 (ed ovviamente da 37.6.1 a 37.6.7) - Ristrutturazione edilizia

Zona A2

Eliminare l'art. 38.5, 2° comma e l'art. 38.6, 2° comma.

Dopo l'art. 38.7,7 inserire il vigente art. 38.7.8: "L'indice di fabbricabilità fondiaria non deve superare i 5 mc/mq: Il volume preesistente viene conteggiato con un'altezza virtuale di mt. 3,30".

Art. 38.8.2: l'altezza virtuale di mt. 3,20 va sostituita con mt. 3,30.

Art. 38.9,7 va così riformulato. "1 mq. per ogni 10 mc."

Eliminare art. 38.10 - demolizione e costruzione.

Art. 39 ultimo comma, sostituire "Solo" con "Sino".

Zona B1

Art. 40.1, punto 6°, eliminare "... qualora la superficie utile esistente in uno stesso isolato sia inferiore a 300 mq. è ammesso l'ampliamento sino a tale valore".

Art. 40.2, punto 6°, va così ridefinito: "Sono ammesse altezze massime sino a mt. 7,50".

Art. 40.2, punto 12°: la definizione urbanistica del contesto della zona B non può essere derogata con una semplice assimilazione dello stato di fatto ad una sistemazione dettata da un P.P.

Tale punto va pertanto soppresso e sostituito dal dettato dell'art. 9 comma 2 del D.M. 1444/68: "È prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di 10 mt. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti".

Art. 40.6, eliminare 5° comma: "Sono ammessi altresì,"

Art. 40.6.7, eliminare 2° comma: "In via eccezionale sarà ammessa"

Art. 40.7.3, l'altezza virtuale di mt. 3,20 va sostituita mt. 3,30.

Art. 40.7.6, il 2° comma va sostituito con "E" prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di 10 mt. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti".

Art. 40.9.6, tale articolo va così riformulato: È prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di 10

mt. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Sono possibili costruzioni sul confine".

Zona B2

Art. 41 - 1, punto 6; eliminare "... qualora la superficie utile esistente in uno stesso isolato sia inferiore a 300 mq. è ammesso l'ampliamento sino a tale valore".

Eliminare art. 41.2, comma 5.

Art. 41.2 punto 9; lo stesso va così riformulato: "E" prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di 10 mt. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti".

Zona B3

Art. 42.1, punto 6, eliminare "... qualora la superficie utile esistente in uno stesso isolato sia inferiore a 300 mq. è ammesso l'ampliamento sino a tale valore".

Eliminare art. 42.2, punto 5.

Come anzi detto al punto 3.1 tale tipizzazione risulta poter esprimere una notevole residua capacità ineditiva.

La lettura delle tavole di piano evidenzia che alcune maglie non rispettano il dettato del punto B) dell'art. 2 del D.M. 1444/68 e pertanto le stesse non possono essere tipizzate come zone "B". In sede di controdeduzioni il Comune dovrà procedere ad una puntuale verifica maglia per maglia onde verificare la sussistenza dell'art. 2 del D.M. anzi richiamato.

Le maglie non aventi i requisiti di zona "B" saranno ritipizzate come zone C1 di PRG e andranno a costituire comparti edificatori.

Zona C1

Art. 43.2 va così riformulato "Tali aree sono incluse in comparti di intervento unitario così come individuati nelle tavole di PRG".

Art. 43.5 va così riformulato. "Nei comparti di intervento unitario i proprietari, oltre agli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e quota parte della urbanizzazione secondaria, devono cedere gratuitamente al Comune, oltre alle aree per le urbanizzazioni primarie, le aree per la urbanizzazione secondaria in misura non inferiore a 18 mq/ab.

Le aree destinate a servizi nell'ambito dei comparti, come individuate nelle tavole di PRG, hanno solo valore indicativo, dovendo le stesse essere verificate come anzi indicato".

Eliminare art. 43.6.

Art. 43.7, eliminare "Indice di fabbricabilità fondiaria max $I_f = 3,00$ mc/mq".

Eliminare art. 43,9.

Zona C4

Art. 46.3 va così riformulato. "Nei comparti di intervento unitario i proprietarie di offerte agli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e quota parte della urbanizzazione secondaria, devono cedere gratuitamente al Comune, oltre alle aree per le urbanizzazioni primarie, le aree per la urbanizzazione secondaria in misura non inferiore a 18 mq/ab.

Le aree destinate a servizi nell'ambito dei comparti, come individuate nelle tavole di PRG, hanno solo va-

lore indicativo, dovendo le stesse essere verificate come anzi indicato”.

Art. 46.5, ultimo rigo: al termine “superare” sostituire “essere inferiore”.

Art. 46.6, aggiungere in coda “. . . . e secondo gli indici planovolumetrici già previsti dal Pdf”.

Eliminare art. 46.7.

Zone C5

Art. 47.3 va così riformulato: “Negli interventi urbanistici attuativi si applicano i seguenti indici:

- Indice di fabbricabilità territoriale - 2.5 mc/mq
- Altezza massima - 7.50 mt.
- Numero dei piani - 1 + PT
- Distanza minima tra pareti - 10 mt.
- Distanza minima dai confini - 5 mt.
- Distanza minima filo stradale - 3 mt.

L’elaborato N.TA va adeguato anche alle specifiche prescrizioni operate dalla Soprintendenza ai Monumenti con nota del 16-11- 1999.

5.2 SETTORE PRODUTTIVO (ZONE D)

Zona D2 - mq. 85.462

Si tratta di una nuova zona per attività commerciali di notevole estensione che, come anzi detto, non trova giustificazione nelle analisi e dimensionamento di piano.

La stessa va pertanto stralciata.

Zona D5

Art. 52.2 considerato che tutto l’edificato di Villa Castelli è su due piani (PT e 1° P.) anche in tali zone, peraltro poste all’interno dell’abitato si prescrive la riduzione dell’altezza da mt. 16,50 a mt. 7,50 con Np = 1 + PT.

Art. 52.3 va così riformulato: “Ad ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti deve corrispondenti la quantità minima di 80 mq. di spazio, escluse le sedi varie, di cui almeno la metà destinata a parcheggio (in aggiunta alla superficie a parcheggio di cui all’art. 18 della L. 765) ai sensi dell’art. 5 punto 2 del D.M. 1444/58.

5.3 INFRASTRUTTURE - SUPERFICI A STANDARD E DI INTERESSE GENERALE

Risultano dimensionate in misura superiore ai minimi previsti per legge (18 mq/ab).

5.4 ZONE AGRICOLE - E

Art. 54, pag. 89 modificare così il penultimo comma: “. . . gli interventi di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione con l’aumento una-tantum del 10% della superficie utile Su esclusivamente per la in-

stallazione di servizi tecnologici”.

Eliminare art. 55.1.1.

Art. 55.1.2, eliminare l’ultimo comma: “Le aree possono appartenere a più Comuni . . . lo stesso parco macchine.”

Zone agricole normali E1

Art. 57.1 viene così riformulato: “Per le attrezzature a servizio della produzione agricola, per gli eventuali allevamenti zootecnici e per la residenza a servizio dell’azienda agricola l’indice di fabbricabilità fondiaria è pari a 0.05 mc/mq (di cui 0,03 mc/mq utilizzabili per l’eventuale residenza a servizio dell’attività agricola).

Eliminare gli art. 57.1.1 - 57.2 - 57.2.1 - 57.2.4 - 57.3.

All’art. 57.2.3 - lotto minimo di intervento, la disciplina prevista è così modificata “lotto minimo di intervento = 7,000 mq.

Zone agricole di salvaguardia e di interesse ambientale E2.

Art. 58.1.1 comma b); sostituire “. . . l’aumento una-tantum del 20% della superficie utile Su” con “l’aumento una-tantum del 10% della superficie utile Su. . . .”

Zone agricole speciali E3

Art. 59 e tale articolo viene soppresso e dette zone vengono ritipizzate come zone agricole normali E1.

Zone agricole per le residenze stagionali E4.

Tale tipizzazione, viene soppressa a tali zone, vengono ritipizzate come agricole normali E1.

Recupero urbanistico E6

Tale tipizzazione viene soppressa e tali vengono assimilate alle zone agricole normali E1.

5.5 VINCOLI TERRITORIALI

Si prescrive il riporto dei beni ad emergenze indicate nel PUTT nonché nella nota della Soprintendenza ai Monumenti del 16-11- 1999 con predisposizione di adeguate norme di tutela e salvaguardia.

In fase di controdeduzioni va acquisito il parere della Soprintendenza Archeologica di Taranto.

5.6 FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE

Risultando la fascia di rispetto cimiteriale ridotta in riferimento alla configurazione del P. di F. vigente è necessario acquisire in sede di controdeduzioni il nulla-osta e/o parere delle competenti autorità in merito alle dimensioni della stessa fascia di rispetto cimiteriale.

6.0 OSSERVAZIONI

6.1 Osservazioni controdedotte con delibera n. 22 del 14-07-1998 (109 osservazioni).

N°	NOMINATIVO	OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI	VOTAZIONE CONSILIARE	Parere CUR
1	SCHEINA DOMENICO	Richiesta eliminazione area stradale di P.R.G. attraversante terreno di proprietà, compreso tra le vie Einaudi, Aldo Moro e Gandhi.	Oggetto votazione: come da osservazione. Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuiti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
2	GALLONE DONATO	Richiesta inserimento immobile di proprietà per uso artigianale nella zona D ₁ (commerciale ed artigianale) esistente lungo la prov.le per Grottole.	Oggetto votazione: come da osservazione. Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuiti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C. ma solo come riconoscimento dello stato di fatto esistente all'atto dell'adozione del PRG, nella conoscenza accertata a tale data.
7		Richiesta modifica tetto minimo in	Oggetto della	Si respinge e comunque risulta

		stato di fatto.	(rientra Siliberto) (esce Urselli)	
15	LIGORIO ORONZO	Richiesta di modifica di destinazione da zona F.A.P. (area destinata a parcheggi) a zona di completamento B ₂ (area compresa tra le vie V. Nenni, Puocini, Palaiello, Mascagni).	<p>Oggetto votazione: come da osservazione</p> <p>Votanti: 11</p> <p>Favorevoli: 11</p> <p>Astenuti: -</p> <p>Contrari: -</p>	Si respinge in quanto contrasta con la impostazione ed il disegno del PRG.
16	GALLONE GIUSEPPE e VITANTONIO	Richiesta di rettificazione di tracciato stradale, utilizzazione area di circa mq. 100 (soggetto ad espropriazione) da parte del ricorrenza quale pertinenza degli immobili di proprietà, eliminazione del F.R.S. (fase di rispetto stradale) su via Torino.	<p>Oggetto votazione: Accolta parzialmente secondo suggerimenti della Commissione Urbanistica</p> <p>Votanti: 11</p> <p>Favorevoli: 11</p> <p>Astenuti: -</p> <p>Contrari: -</p>	Si concorda con le determinazioni del C.C.
20	DE VIRGILIS NICOLA	Richiesta modifica destinazione di zona E ₁ (agricola) a zona D ₁ (insedi. commerciali esistenti) lungo la prov.le per Grottole.	<p>Oggetto votazione: come da osservazione</p> <p>Votanti: 10</p> <p>Favorevoli: 10</p> <p>Astenuti: -</p> <p>Contrari: -</p> <p>(esce Conserva)</p>	Si concorda come osservazione n. 2 Gallone Donato.
28	FUMAROLA ANTONIO POMPEO	Richiesta riconoscimento di area edificabile nel terreno di proprietà interessato dalla presenza di un fabbricato oggetto di pratica di condono in corso di definizione.	<p>Oggetto votazione: Accolta parzialmente secondo suggerimenti della Commissione Urbanistica</p> <p>Votanti: 10</p> <p>Favorevoli: 10</p> <p>Astenuti: -</p> <p>Contrari: -</p> <p>(rientra Conserva) (esce Carlucci)</p>	Si concorda con le determinazioni del C.C.
	BUFANO NATALE PIETRO	Richiesta di modifica destinazione urbanistica delle aree di proprietà, mediante riclassificazione delle stesse a zona edificabile B ₂ , lungo la prov.le per Martina Franca	<p>Oggetto votazione: Accolta parzialmente secondo suggerimenti della Commissione Urbanistica</p> <p>Votanti: 11</p> <p>Favorevoli: 11</p> <p>Astenuti: -</p>	Si concorda con le determinazioni del C.C.

REGIONE PUGLIA

per C.C. originario
Bari, 22/23/2000
9 Segretario



			Contrari: -	
31	BARLETTA ANNA	Ridisegnamento cartografico alla luce dello stato reale dei luoghi, nonché modifica di destinazione di una porzione dell'area di proprietà, da zona destinata a svicolo stradale a zona di completamento dell'area compresa tra via Leopardi e via Salvo D'Acquisto.	Oggetto votazione: Accolta parzialmente secondo suggerimenti della Commissione Urbanistica Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuiti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
32	SARCINELLA ANGELO	Richiesta di modifica di destinazione da zona C ₁ a zona di completamento (area posta lungo via Virgilio angolo via Pirandello).	Oggetto votazione: come da osservazione Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuiti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
36	BARLETTA PIETRO COSIMO	Richiesta di destinazione urbanistica delle aree di proprietà con la possibilità edificatoria a favore dei proprietari. (area posta tra la prov.le Martina Franca angolo via Aldo Moro).	Oggetto votazione: Accolto parzialmente secondo suggerimenti della Commissione Urbanistica Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuiti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
39	MICCOLI GIUSEPPE	Richiesta di riconoscimento nel progetto del P.R.G. dell'impianto produttivo (produzione calce) e relativo adeguamento della normativa. (C.da Montescotano)	Oggetto votazione: come da osservazione. Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuiti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C. (vedi Oss. N.2 - Impianti produttivi esistenti)
40	MICCOLI FILIPPO	Richiesta di riconoscimento nel progetto del P.R.G. dell'impianto produttivo (produzione calce) e relativo adeguamento della normativa. (C.da Montescotano)	Oggetto votazione: come da osservazione. Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuiti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C. (vedi Oss. N.2 - Impianti produttivi esistenti)
	MICCOLI PIETRO	Richiesta di riconoscimento nel progetto del P.R.G. dell'impianto produttivo (produzione calce) e relativo adeguamento della normativa. (C.da Montescotano)	Oggetto votazione: come da osservazione. Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuiti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C. (vedi Oss. N.2 - Impianti produttivi esistenti)
	MICCOLI	Richiesta di riconoscimento nel progetto del P.R.G. dell'impianto produttivo (produzione calce) e relativo adeguamento della normativa.	Oggetto votazione: come da osservazione. Votanti: 11	Si concorda con le determinazioni del C.C. (vedi Oss. N.2 - Impianti produttivi esistenti)

REGIONE PUGLIA

pag. c. c. all'originale

B.M. 2/3/2000

Segretario



	FRANCESCO (C.da Montescotano)		Favorevoli: 11 Astenuiti: - Contrari: -	
43.1	GRUPPO POLITICO C.D.U.	Richiesta di rilievo aerofotogrammetrico aggiornato.	Oggetto votazione: come da osservazione. Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuiti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
48	DURSO PIETRO	Richiesta di riconoscimento dell'esistenza dello opificio in via Fiume in zona individuata o classificata F.A.V. (verde attrezzato).	Oggetto votazione: come da osservazione. Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuiti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C. (vedi Oss. N.2 - impianti produttivi esistenti)
57	NISI POMPEA	Richiesta di eliminazione della fascia di rispetto assoluto, o traslazione della stessa verso la zona agricola posta a ridosso, nonché estensione della zona di completamento B ₂ alle aree di proprietà attualmente interessate dalla fascia F.R.A.	Oggetto votazione: come da osservazione. Votanti: 9 Favorevoli: 9 Astenuiti: - Contrari: - (esce Intermite) (esce Siliberto)	Si concorda con le determinazioni del C.C.
60	CANTORO GIUSEPPE	Richiesta di modifica della destinazione urbanistica delle aree di proprietà da zona F.R.C. (rispetto cimiteriale) a zona B ₂ di completamento.	Oggetto votazione: Accolto parzialmente secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuiti: - Contrari: - (rientra Intermite)	Si concorda con le determinazioni del C.C.
	CONSERVA ANGELO	Richiesta di riclassificazione di porzione di area di proprietà, attualmente ricadente in zona F.R.S. (fascia di rispetto alla rete viaria) e ubicata lungo la prov.le per Martine Franca, con destinazione F.A.R. (aree per le attività religiose), ai fini della edificazione di una chiesetta per il culto religioso.	Oggetto votazione: come da osservazione. Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuiti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C. nel rispetto del Codice della Strada.
	NEGLIA GIOVANNI n. 13.01.1929	Richiesta di ridisegnamento assetto viario intorno alla maglia n° 16 alla luce dell'esistenza di fabbricati di terzi ricadenti sui tracciati stradali di piano, che consentono la realizzazione delle reti viarie di progetto. (area compresa tra le vie Aldo Moro, via Einaudi e gandhi).	Oggetto votazione: come da osservazione. Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuiti: - Contrari: - (entra Siliberto)	Si concorda con le determinazioni del C.C. - Vedi Oss. N.1- A.

REGIONE PUGLIA

per C.C. all'originale
del 22/3/2000
SI Sottoscrive



84	CALIANDRO TOMMASO	Tutela dell'interesse a scopo edificatorio privato delle aree di proprietà riportate in zona B ₂ , in parte rete viaria, in parte zona per insediamenti scolastici, in parte verde attrezzato ed in parte a F.A.P. (parcheggi). (Immobili di proprietà siti sul lato Nord-Est di via Biolla (1), e immobili di proprietà siti in p.zza Municipio (2).	Oggetto votazione: 1) Accolto parzialmente secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica Votanti: 11 Favorevoli: 10 Astenuiti: 1 Contrari: - Oggetto votazione: 2) Accolto Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuiti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
85	DURSO GIUSEPPE	Richiesta di revoca della perimetrazione della zona F.S.U. (attrezzature sportive urbane), che invade pregiudizionalmente la proprietà dell'istante, nella considerazione che le aree di proprietà comunali sono più che sufficienti per far fronte alle esigenze relative ai parcheggi ed alle attrezzature sportive comunali. Tale perimetrazione dovrebbe quindi escludere dalla zona F.S.U. le aree di proprietà, ripristinando la destinazione del P.d.F. (zona Agricola E) (area sito in c.da Anigola posta sul lato Nord-Ovest del campo sportivo.	Oggetto votazione: come da osservazione. Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuiti: - Contrari: -	Si respinge in quanto contrasta con il disegno urbanistico del PRG.
N°	NOMINATIVO	OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI	VOTAZIONE CONSILIARE	
	ANGELINI LEONARDO	Richiesta di eliminazione della fascia di rispetto stradale; traslazione tracciato stradale ad una distanza di ml. 15,00 dal confine Ovest di proprietà; riclassificazione aree di proprietà a destinazione edificatoria. (area posta nei pressi della prov.le per Grotto M.co e parallelamente alla via Modigliani.	1) oggetto votazione: edificabilità dell'area Votanti: 9 Favorevoli: - Astenuiti: - Contrari: 9 2) oggetto della votazione: traslazione della strada a 15 ml. più vicino a via Modigliani Votanti: 9 Favorevoli: 9 Astenuiti: - Contrari: - 1) oggetto della votazione: riduzione della fascia di rispetto da ml. 20 a ml. 10 per le strade comunali, inoltre la	Si concorda con le determinazioni del C.C.

REGIONE PUGLIA

per c. c. allegamento

Bari, 27/3/2000

Il Segretario



			fascia di rispetto assoluto viene ridotta da ml. 30 a ml. 10. Votanti: 9 Favorevoli: 9 Astenuiti: - Contrari: - (esce Neglia e Silberio)	
73	DON PIETRO CHRICO	Proposta di inserimento nel P.R.G. di un Centro Handicaps con connotazione socio-assistenziale e finalità di inserimento sociale dei portatori di handicaps.	Oggetto votazione: Accolto parzialmente secondo suggerimenti della Commissione Urbanistica Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuiti: - Contrari: - (entra Silberio) (entra Neglia)	Si respinge in quanto contrasta con il disegno urbanistico del PRG.
75.1	MOVIMENTO POLITICO DI FORZA ITALIA	Ridisegnamento cartografico in presenza di un fabbricato esistente attraversato da arteria stradale di progetto (vedi osservazione N. 1)	Oggetto votazione: come da osservazione. Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuiti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
75.2	MOVIMENTO POLITICO DI FORZA ITALIA	Ridisegnamento cartografico in presenza di arteria stradale di collegamento tra via Quasimodo e via Deledda già realizzata, tipizzata nel P.R.G. in parte parcheggi (F.A.P.), in parte B ₂ ed in parte F.I.S. (istruzione superiore)	Oggetto votazione: come da osservazione. Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuiti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
75.4	MOVIMENTO POLITICO DI FORZA ITALIA	Ridisegnamento cartografico in presenza di area già destinata a passaggio pedonale pubblico di collegamento tra via Reggio Calabria e via Potenza alle spalle di piazza Mediterraneo, tipizzata nel P.R.G. come verde sportivo.	Oggetto votazione: come da osservazione. Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuiti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
	MOVIMENTO POLITICO DI FORZA ITALIA	Ridisegnamento cartografico in presenza di fabbricato sito in via Brunelleschi angolo via Ceglie esistente in zona tipizzata sul P.R.G. come area di interesse comune (F.I.C.).	Oggetto votazione: Accolto parzialmente secondo suggerimenti della Commissione Urbanistica Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuiti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
		Eliminazione arteria stradale di progetto corrente parallelamente alla	Oggetto votazione: come da	Si concorda con le determinazioni del C.C.

REGIONE PUGLIA

per c.c. all'originale

S. Bari, 27/3/2000

di



	MOVIMENTO POLITICO DI FORZA ITALIA	esistente via Socrate non evidenziata sul P.R.G.	osservazione Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	
75.7	MOVIMENTO POLITICO DI FORZA ITALIA	Eliminazione arteria stradale di riconiungimento di via Piemonte con via Coglia, in presenza di una costruzione adibita a cabina ENEL	Oggetto votazione: come da osservazione. Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
75.8	MOVIMENTO POLITICO DI FORZA ITALIA	Ridisegno cartografico in presenza di una strada preesistente e relative aiuole speribitrici, tipizzate sul P.R.G. come zona B ₂	Oggetto votazione: come da osservazione. Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
75.9	MOVIMENTO POLITICO DI FORZA ITALIA	L'isolato n. 108 posto tra via Turati e via XX Settembre, tipizzato come verde nelle previsioni del P.R.G. è in realtà un fabbricato, per cui l'area è già completamente coperta.	Oggetto votazione: come da osservazione. Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
75.10	MOVIMENTO POLITICO DI FORZA ITALIA	L'isolato n. 159* è prevista strada di collegamento tra via Boccaccio e via Alfieri passante su abitazione esistente.	Oggetto votazione: Il Sindaco propone il parere sfavorevole in quanto l'osservazione non è rispondente allo stato dei luoghi. Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
75.11	MOVIMENTO POLITICO DI FORZA ITALIA	L'isolato n. 155 nelle previsioni del piano destinato a parcheggio, ubicato in via Alfieri, risulta in realtà attraversato da una strada di recente formazione, su cui insiste un fabbricato non riportato nelle carte tecniche.	Oggetto votazione: come da osservazione Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
	MOVIMENTO POLITICO DI FORZA ITALIA	L'isolato n. 154, posto a ridosso di via Montessori, nelle previsioni di piano destinato a Mercato coperto e Cabina Telecom, risulta essere palesemente ubicato male, in quanto non è stata riportata correttamente la posizione catastale della esistente cabina Telecom.	Oggetto votazione: come da osservazione. Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
	MOVIMENTO POLITICO DI	Vedi osservazione n° 40.	Oggetto votazione: come da osservazione Votanti: 11	Si concorda con le determinazioni del C.C.

REGIONE PUGLIA

per C.C. autorizzante
Basil, 23/7/2000
S. Segretario

	FORZA ITALIA		Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	
75.14	MOVIMENTO POLITICO DI FORZA ITALIA	Mancata introduzione nelle tavole tecniche del parcheggio antistante il Cimitero Comunale.	Oggetto votazione: come da osservazione. Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
75.15	MOVIMENTO POLITICO DI FORZA ITALIA	Mancata evidenziazione nell'isolato n. 254 della Congrega Dell'Immacolata.	Oggetto votazione: come da osservazione Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
75.16	MOVIMENTO POLITICO DI FORZA ITALIA	Impossibilità pratica alla realizzazione di strade di collegamento tra via Salvo D'Acquisto e via Leopardi, in prossimità degli isolati 405,230,222 e 213.	Oggetto votazione: come da osservazione Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
75.17	MOVIMENTO POLITICO DI FORZA ITALIA	Vedi osservazione n° 12.	Oggetto votazione: come da osservazione. Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: - (esce Urselli)	Si concorda con le determinazioni del C.C.
75.18	MOVIMENTO POLITICO DI FORZA ITALIA	L'isolato n. 304 nelle previsioni del piano destinato a parcheggio, ubicato nella parte terminale del prolungamento di via Toscanini e via Nenni, non tiene presente di due fabbricati esistenti non riportati sugli elaborati, che rende impossibile la realizzazione della strada di progetto.	Oggetto votazione: come da osservazione Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: - (rientra Urselli)	Si concorda con le determinazioni del C.C.
	MOVIMENTO POLITICO DI FORZA ITALIA	Previsione di allargamento di via San Francesco D'Assisi, irrealizzabile per la presenza di cabina ENEL.	Oggetto votazione: Parere del Sindaco circa la opportunità di individuare una soluzione alternativa per quanto riguarda la cabina. Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: - (esce Siliberto)	Si respinge in quanto contrasta con il disegno urbanistico del PRG.

REGIONE PUGLIA

per il 6. allargamento

Dati: 2.2.2000/3/2000

Dati: 2.2.2000/3/2000



75.20	MOVIMENTO POLITICO DI FORZA ITALIA	Previsione progettuale di asilo nido tra le vie Paisiello, Nenni, della repubblica, non tenuto conto che tale area risulta essere attraversata dal prolungamento di via Pitagora con la viciniale Barcati, già urbanizzata.	Oggetto votazione: Parere secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: 1 (Neglia) Contrari: - (rientra Silbarto)	Si respinge in quanto contrasta con il disegno urbanistico del PRG.
75.21	MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA	La viabilità esterna in progetto, a diposito dai comparti n. 5,6,7,8 (Via Bellisoli, etc.) non tiene conto della situazione del territorio, infatti baserebbe spostarla leggermente più a est, per permettere in fase di realizzazione di opere fognarie, che il livello stradale si venga a trovare alla stessa quota delle abitazioni realizzate e da realizzare poste più a valle.	Oggetto votazione: Il Sindaco propone di non accogliere l'osservazione in quanto la A.C. ha già predisposto i piani per infrastrutture fognarie e idriche e pertanto non può modificare. Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: - (esce Franco Pietro)	Si respinge in quanto contrasta con il disegno urbanistico del PRG.
75.22	MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA	L'area indicata nel PRG come agricola speciale (area compresa tra via L'Aquila e via Trieste), risulta essere notevolmente compromessa, con numerose abitazioni già condonate, pertanto occorre una più organica distribuzione e ripartizione del territorio, considerando inoltre che una parte di tale area è completamente munita di infrastrutture.	Oggetto votazione: Parere secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: - (rientra Franco Pietro) (esce Giovane)	Si concorda con le determinazioni del C.C.
75.23	MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA	(N.T.A.) Zona A ₁ . Mancata individuazione di alcune strutture anticamente adibite a frantoi oleari quali il "frantoio del Duca", il "trappeto dell'arciprete", sito in via Furne, e il "trappeto di Sbar" sito in Via Umberto I angolo via Rupe Tarpea, e della delimitazione dell'aggregazione intorno alla piazzetta "Duca di Monteleone", antico nucleo su cui affacciano tipi edifici a corte.	Oggetto votazione: Accolto parzialmente secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: - (rientra Giovane)	Si concorda con le determinazioni del C.C.

REGIONE PUGLIA

per c.c. all'originale 75

Del. 23/5/00

di Segretario



75 NTA.2	MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA	N.T.A. (art. 37.1 - zona A1) Tale zona viene descritta come "Nuclei edifici e/o edifici di interesse storico testimoniale" in realtà è da sostituire con "Nucleo di più antica origine".	Oggetto votazione: come da osservazione Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
75 NTA.3	MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA	N.T.A. (Art. 37.2 - zona A1) All'ultimo comma si fa riferimento, per la stesura del Piano di Recupero, ad alcuni articoli della legge n. 457, non riportati. (Art. 37.1 - zona A1) Il nucleo storico è da sostituire con "Nucleo di più antica origine".	Oggetto votazione: come da osservazione Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
75 NTA.4	MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA	N.T.A. (Art. 37.1 - zona A1) Tale zona viene descritta come "Nuclei edifici e/o edifici di interesse storico testimoniale" in realtà è da sostituire con "Nucleo di valore storico testimoniale".	Oggetto votazione: come da osservazione Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
75 NTA.6	MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA	N.T.A. (Art. 38.5 - zona A2) Interventi di manutenzione ordinaria. Per tali interventi si richiede il rilievo delle sezioni trasversali e allineamenti degli edifici preesistenti e circostanti entro un raggio di mt. 50 dai confini dell'unità interessata che comporta un onere aggiuntivo notevole rapportato all'entità dell'opera da realizzarsi.	Oggetto votazione: Parere secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
75 NTA.7	MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA	N.T.A. (Art. 38.6 - zona A2) Sopraelevazioni. In tale articolo si fa riferimento agli artt. 5.2 e 5.3 inesistenti nelle norme d'attuazione.	Oggetto votazione: Parere secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
	MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA	N.T.A. (Art. 40.1 - zona B1) (Destinazione d'uso) All'ultimo comma sono citate attività vietate in questa zona, e che devono essere rimosse entro un anno dall'adozione del PRG. Bisognerebbe indicare il tipo di attività, e stabilire un periodo maggiore per la loro rimozione, tenuto altresì conto del fatto che le zone del Comune sono e tutt'oggi ancora in fase di realizzazione.	Oggetto votazione: Durata prevista per il trasferimento delle attività inquinanti in zona artigianale che passa dai 3 anni previsti dall'adozione del PRG ad anni 1 dall'approvazione definitiva del Piano. Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
		N.T.A. (Art. 40.2.10 - zona B1) Al	Oggetto votazione:	Si concorda con le

REGIONE PUGLIA

per C.C. di approvazione
Bari, 22/7/2000
Il Segretario



NTA.1 0	MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA	punto 10 di questo art. si fa riferimento ad edifici ricadenti in zona B ₁ che si affacciano sulla Gravina. In realtà da una analisi delle carte tecniche di supporto al PRG non si evincono edifici che si affacciano direttamente sulla Gravina e che ricadono in zona B ₁ . Quindi tale punto dell'art. 40.2 potrebbe essere depennato.	Parere secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	determinazioni del C.C.
75 NTA.1 1	MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA	N.T.A. (Art. 40.2.3 - zona B ₁) Al punto 3 di questo articolo si segnala che per la maglia n. 84 indicata con asterisco nella lav. 17, prima del rigo della Conc. Edil., l'Amministrazione deve provvedere alla redazione della planimetria estesa all'intera maglia; in realtà tale maglia è già completamente edificata.	Oggetto votazione: come da osservazione Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
75 NTA.1 2	MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA	N.T.A. (Art. 40.4 - zona B ₁) Manutenzione ordinaria. Per tali opere è richiesta autorizzazione del Sindaco mentre in realtà questi interventi sono subordinati alla normativa della Legge 23.12.98, n° 662.	Oggetto votazione: come da osservazione Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C., comunque risulta superata dalle prescrizioni d'ufficio.
75 NTA.1 3	MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA	N.T.A. (Art. 40.5 - zona B ₁) Manutenzione straordinaria. Questi interventi descritti alla lettera b dell'art. 31 della L. 457/78 nelle norme di attuazione sono sottoposti ad autorizzazione del sindaco, mentre sono subordinati ad una denuncia di inizio attività ai sensi della L. 662/98.	Oggetto votazione: come da osservazione Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C., comunque risulta superata dalle prescrizioni d'ufficio.
75 NTA.1 4	MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA	N.T.A. (Art. 40.7.1) Destinazioni d'uso. Vengono indicate le sopraelevazioni in zona B ₁ destinazioni d'uso esclusivamente residenziali. Tale articolo è notevolmente restrittivo in quanto al primo piano si potrebbero introdurre attività diverse dalla residenza, considerato fatto numero di superficie inferiore a 50 mq.	Oggetto votazione: come da osservazione Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
	MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA	N.T.A. (Art. 41.1 - zona B ₂) Destinazioni d'uso. All'ultimo comma sono citate attività vietate in questa zona, e che devono essere rimosse entro un anno dall'adozione del PRG. Bisognerebbe indicare il tipo di attività, e stabilire un periodo maggiore per la loro rimozione, tenuto altresì conto del fatto che le zone del Comune sono a tutt'oggi ancora in fase di realizzazione.	Oggetto votazione: come da osservazione Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.

REGIONE PUGLIA

per C.C. all'originale

Bari, 27/7/2000
Il Sindaco

75 NTA.2 0	MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA	N.T.A. (Art. 42.2.7 - zona B3) Al punto 7 di tale art. si riportano le maglie n. 11-14-21-22-23-24-25-159-166-167-168-170-305-306-310-324-327-328-332-338-340-382-374, indicate con asterisco cioè, con una percentuale di suoli libed che va oltre il 30%, per le quali l'Amministrazione deve provvedere alla riduzione di una planimetria esistente all'intero comparto, o maglie, allo scopo di definire l'assetto viario esistente e l'allineamento degli edifici. Anche in questo caso sono stati fatti alcuni errori in quanto è stata riportata la maglia 324 che individualmente, in realtà una scuola pubblica esistente. Inoltre non sono state segnalate maglie che in realtà hanno una superficie scoperta maggiore del 30%, quali ad esempio le 309, 13, 109 e 328.	Oggetto votazione: come da osservazione Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
75 NTA.2 1	MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA	N.T.A. (Art. 42.6 - zona B3) Ristrutturazione edilizia. Si cita l'art. 40.7 delle zone B ₁ che non è allineato con le ristrutturazioni edilizie.	Oggetto votazione: Parere secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
75 NTA.2 2	MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA	N.T.A. (Art. 42.7 - zona B3) Sopraelevazioni. Si cita l'art. 40.8 delle zone B ₁ che non allineato con le sopraelevazioni	Oggetto votazione: Parere secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
75.23	MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA	Sottoz. D1 - insediamenti. Comm. Esist. Nella tav. 5a del PRG viene indicata l'area degli insediamenti commerciali esistenti su via Grottaglie che confrontata con la tav. 17 al comparto n. 24 indica la stessa area commerciale diversamente posizionata e ridotta di superficie.	Oggetto votazione: come da osservazione Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
75.24	MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA	Sottoz. D2 - Aree per nuova attività commerciali. Si indica la previsione di PRG di ubicare tale area a ridosso del paese sulla via per Francavilla non è stata razionale, in quanto su tale area insistente un uliveto con alberi secolari, e paesaggisticamente è ottima tutela del costume, ultima propaggine murgiana. Per tali stesse considerazioni è opportuno prendere in considerazione una variante al progetto provinciale	Oggetto votazione: La proposta della C.U. è di individuare altro sito. L'altro sito è stato individuato dalla C.U., anziché la zona D2, l'uliveto di Falicchia. Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	Si repinge in quanto contrasta con la impostazione ed il disegno del PRG.

REGIONE PUGLIA



per C.C. deliberata
Berl. 5.7.1/3/2000
giugno 2000



		circonvallazione tra la via Grottaglie e la C.de Barconi, dato anche l'elevatissimo costo per l'attuazione di tale progetto.		
75 NTA.2 8	MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA	N.T.A. Art. 82 zona G1 - zona di recupero urbanistico La zona di recupero è indicata G1 nelle norme di attuazione, mentre, sulle tavole tecniche del PRG sono indicate con E ₁ .	Oggetto votazione: Parere secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	Si respinge in relazione alle prescrizioni introdotte d'ufficio.
75.29	MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA	Zona FFP - Zona di rispetto paesaggistico ed ambientale. In tale area ricade una zona posta su via Taranto che nel vecchio P.d.F. era indicata come zona B3p, attualmente tale zona è quasi completamente edificata, pur comprendendo le ragioni del tecnico progettista di bloccare l'espansione di tale area, è incomprendibile le ragioni per le quali non sia stata predisposta una normativa che interessi almeno l'esistente.	Oggetto votazione: Si propone di investire del problema in Tecnico Progettista del PRG. Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	Si aboggia con la richiesta di formalizzazione della normativa in fase di controdeduzioni.
N°	NOMINATIVO	OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI	VOTAZIONE CONSILIARE	
75.30	MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA	Per quanto riguarda il punto 30 (modifiche degli standards urbanistici), si rimanda alle tabelle allegate alle osservazioni.	Oggetto votazione: Accolto parzialmente secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	Si respinge in quanto non conforme al D.M. 1444/86.
	MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA	Regolamento Edilizio (art. 19-20). Riguardanti il procedimento per il rilascio della concessione edilizia dovrebbe essere modificato secondo le ultime disposizioni in materia (comma 17 del nuovo art. 4 del D.L. 398/93, convertito in legge 493/93, come modificato dal comma 60 dell'art. 2 della legge 662/92.	Oggetto votazione: come da osservazione Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: - (esce Silberio)	Si concorda con le determinazioni del C.C.
	MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA	Art. 3 Definizioni di indici e parametri urbanistici ed edili, dovrebbe rispettare la D.R. del 13.11.1989 n. 8320, e, in particolare modo, la distinzione tra superficie coperta e superficie di piano, il rapporto di copertura, la distanza tra fabbricati.	Oggetto votazione: Parere secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica Votanti: 10 Favorevoli: 10	Si concorda con le determinazioni del C.C. con verifica del disposto della delibera 6320/89 in fase di controdeduzioni.

REGIONE PUGLIA

per c.c. originarie
RE.3
Boll. 75 23/3/2000
191. Supplemento



			Astenuti: - Contrari: -	
76	MASTRO FRANCESCA	Richiesta di modifica di destinazione urbanistica da zona C1 a zona B2 di completamento. (Area posta in Via Pirandello - via Virgilio)	Oggetto votazione: Accollo parzialmente secondo suggerimenti della Commissione Urbanistica Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
77	SCIALPI ANTONIO	Richiesta di modifica di destinazione urbanistica da zona C1 a zona B2 di completamento. (Area posta in Via Pirandello - via Virgilio)	Oggetto votazione: Accollo parzialmente secondo suggerimenti della Commissione Urbanistica Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
78	NEGLIA DR. GIOVANNI	Richiesta di modifica di destinazione delle aree di proprietà da zona F.P.A. (parco attrezzato compreso tra via Municipio, via Calvario, via Battaglia) a verde privato.	Oggetto votazione: Accollo parzialmente secondo suggerimenti della Commissione Urbanistica Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: -	Si respinge in quanto contrasta con il disegno e l'impostazione generale del PRG.
79.1	CIRACI VITO ANTONIO	Mancanza di rilievo aerofotogrammetrico agglomerato.	Oggetto votazione: come da osservazione Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
	CIRACI VITO ANTONIO	Mancanza di dichiarazione dell'attualità della cartografia da parte del progettista.	Oggetto votazione: Parere secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
	CIRACI VITO	Della cartografia carente scaturiscono molti errori che consigliano una rilettura complessiva del PRG.	Oggetto votazione: Rigetto in quanto gli errori di che trattasi sono stati già	Si concorda con le determinazioni del C.C.

REGIONE PUGLIA

per c.c. all'originale

79.3 Bari, 22/7/2000

di Segretario Generale



	ANTONIO		comet. Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: -	
79.5	CIRACI VITO ANTONIO	Mancata realizzazione del parcheggio previsto dal PRG nei pressi della Scuola Materna di via Deledda.	Oggetto votazione: Si Accolto parzialmente secondo suggerimenti della Commissione Urbanistica Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
79.7	CIRACI VITO ANTONIO	Parte dell'isolato compreso tra via F.lli Rosselli e via I Maggio è prevista a verde, quando sulla stessa zona sorgono diverse abitazioni.	Oggetto votazione: Si come da osservazione Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: -	Si accoglie come riconoscimento dello stato di fatto.
79.8	CIRACI VITO ANTONIO	E' prevista a verde una zona dove da moltissimi anni è sito un vecchio frantoio chiaro, ad angolo tra via Belvedere e via Fiume.	Oggetto votazione: Si come da osservazione Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: -	Si accoglie come riconoscimento dello stato di fatto.
79.9	CIRACI VITO ANTONIO	Il sistema viario, migliore e corretto secondo l'ing. Sama, tecnico convenzionato, prevede una tangenziale est che passa sul bordo della casa di C.da Barcari e sopra di esse, mentre più a nord devia a sinistra presentando alcune abitazioni, propr. Blondi, quando nel '94 sembrava molto più sicura e funzionale.	Oggetto votazione: Si Parere secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: -	Si accoglie l'osservazione con soppressione della circoscrizione a sud proposta dall'Amministrazione provinciale e con rinvio ad una fase successiva di maggiore approfondimento in relazione alle effettive necessità.
79.10	CIRACI VITO ANTONIO	In questo PRG si è riusciti a far scomparire la chiesa della Santa Consolazione in Corso V. Emanuele.	Oggetto votazione: Si come da osservazione Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
	CIRACI VITO ANTONIO	Isolato 375,341,377 riportati con una superficie inferiore a quelli effettivi.	Oggetto votazione: Si Rigetto dell'osservazione in quanto gli standard sono già stati accertati. Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.

REGIONE PUGLIA
 per p.c. all'originale
 Bari 22/7/2000
 Si Segretario




79.13	CIRACI VITO ANTONIO	Nell'isolato n. 399 è rappresentato in modo preciso una costruzione che in realtà non esiste.	SOSPESA	Si respinge per le motivazioni della C.U. e comunque in relazione a quanto successivamente deciso dal C.C. nella seduta del 22.07.96
79.15	CIRACI VITO ANTONIO	Delle norme tecniche d'attuazione tav. C sono scambiate definizioni e destinazioni d'uso tra zona A1 e zona A2.	Oggetto votazione: come da osservazione Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
79.16	CIRACI VITO ANTONIO	Il comparto n. 378 zona F.I.S. (destinata all'istruzione superiore) è di circa 8.800 mq, mentre la delibera di G.R. n° 6320/89 prevede che l'area debba essere di almeno 1,5 mq/abitanti, dunque almeno 15.000 mq.	Oggetto votazione: Non accoglimento in quanto l'area di che trattasi costituisce area di riserva. Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
79.17	CIRACI VITO ANTONIO	Presunto agglomeramento cartografico e mancato censimento puntuale di alcune abitazioni presenti sul territorio.	Oggetto votazione: Non accoglimento. Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
79.17 a	CIRACI VITO ANTONIO	Discordanza tra quanto indicato alla pag. 102 delle NTA art. 62 e le tavole del PRG	Oggetto votazione: Parere secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
79.17 b	CIRACI VITO ANTONIO	Sulle tavole 12 o 17 del PRG si indica sulla legenda una zona F.R.P. (zona di rispetto paesaggistico ed ambientale) che nella NTA tavola C non si trova.	Oggetto votazione: Parere secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C. con richiesta di introdurre idonea normativa in sede di controdeduzione.



REGIONE PUGLIA

per C.C. all'originale

Bari, 22/7/2000

Il Segretario




79.18	CIRACI' VITO ANTONIO	Parere tecnico convenzionato Ing. Suma.	Oggetto votazione: Non accoglimento secondo quanto specificato dalla Commissione Urbanistica Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
79.19	CIRACI' VITO ANTONIO	Non necessaria redazione di planimetria da parte della A.C. per definire l'assetto viario e l'allineamento degli edifici in quanto la stessa risulta totalmente edificata.	Oggetto votazione: come da osservazione Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
79.20	CIRACI' VITO ANTONIO	Aumento delle zone B2, obbligo della redazione di una planimetria da parte dell'A.C. per definire l'assetto viario e l'allineamento degli edifici, si osserva che le maglie n. 38,59,74,84,85,87,115,363 della tav. 17 hanno un assetto viario ben definito e che gli edifici sono ben allineati.	Oggetto votazione: Parere secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
79.23	CIRACI' VITO ANTONIO	Vedasi osservazione n. 29	Oggetto votazione: Accollo parzialmente secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
79.24	CIRACI' VITO ANTONIO	Tipizzazione del vecchio comparto B3q del P.d.F. (comparto prospiciente via Pio XII) a C1 di espansione, nonostante sia ricadente in zona di rispetto paesaggistico.	Oggetto votazione: rigetto osservazione così come articolato da parte della Commissione Urbanistica. Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
	CIRACI' VITO ANTONIO	Insempiamenti abitativi urbanistici definiti, lungo la prov.le per Martina. Richiesta di loro inserimento.	Oggetto votazione: Parere secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: -	Si respinge in relazione alle prescrizioni introdotte d'ufficio.

REGIONE PUGLIA

per c.8 all'originale
Bari, 27/7/2000

St. Segretario
C. Ciraci



93	GIANCOLA LEONARDO	Richiesta di riconoscimento tipizzazione quale zona D1 insediamenti commerciali (C.da Pezza Le Monache - via Provie per Grottaglie) classificata nel PRG come zona E1.	<p> Oggetto votazione: come da richiesta Votanti: 9 Favorevoli: 9 Astenuti: - Contrari: -</p> <p>(esce Giovane)</p>	Si respinge in quanto contrasta con l'impostazione ed il disegno del PRG.
96	UFFICIO TECNICO COMUNALE	Vedi osservazioni allegate alla presente.	<p> Oggetto votazione: Accolta come da allegata osservazioni. Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: -</p> <p>(rientra Giovane)</p>	Si accoglie con richiesta di adeguamento cartografico (stato di fatto) e normativo (nel rispetto della vigente legislazione).

Osservazioni di cui alla delibera C.C. n. 23 del 22.07.98

N°	NOMINATIVO	OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI	VOTAZIONE CONSILIARE	Parere CUR
3	BERNARDI LUCIA	Richiesta di eliminazione vincolo, in forza della L. 1089/30 e cambio di destinazione d'uso da zona archeologica a zona destinata ad insediamenti produttivi e residenziali. (area posta in C.da Pezza Le Monache).	<p> Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: -</p>	Si concorda con le determinazioni del C.C.
4	CARRIRI ANNA	Richiesta di cambio di destinazione d'uso da zona F.E.M. (fiere e mercati) a zona destinata ad insediamenti residenziali. (via Aldo Moro).	<p> Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: -</p>	Si concorda con le determinazioni del C.C.
5	CAVALLO NICOLA	Richiesta revisione cartografica riconoscimento partita compensativa a fronte utilizzazione area per fini pubblici sottratta ai proprietari ricorrenti. (Comparto 304 - prolung. di via Mazzini e Comparto "Sd" Scuola Media).	<p> Oggetto: La zona interessata ritorna ad essere quella prevista dal vigente P.d.F. Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: -</p>	Si concorda con le determinazioni del C.C.
	SANTORO VINCENZO	Richiesta modifica di destinazione urbanistica della particella 503 del foglio 4, da zona "E4" a zona destinata ad espansione ad insediamenti residenziali. (Traversa di via Martina - via Venezia).	<p> Oggetto: Riduzione del lotto minimo da 5.000 mq a 3.000 mq normando l'area come agricola destinata alla residenza estiva Votanti: 11 Favorevoli: 9 Astenuti: 2 (Neglia-Siliberto) Contrari: -</p> <p>(entra Neglia)</p>	Si respinge poiché superata dalle prescrizioni introdotte d'ufficio.
		Richiesta inserimento area di	<p> Oggetto: Rigetto secondo i</p>	Si concorda con le

REGIONE PUGLIA
 13 per c.c. dell'originale
 Red. 22/7/98
 Di S. Scroggione




	BIONDI DONATO	proprietà in zona di espansione edificatoria (C.da Montescotano Fg. 4, p.lla 121).	suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	determinazioni del C.C.
14	D'URSO MARTINO	Richiesta modifica destinazione urbanistica da zona F.A.V. (verde attrezzato) a F.R.A. (rispetto assoluto) a zona edificabile. (Area sita in via i Maggio ang. Fumarola).	Oggetto: Accolto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica e del Cons. Com.le rif. pag. 37 verbale consiliare. Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: - (esce Ammirabile)	Si respinge in quanto in contrasto con l'impostazione ed il disegno urbanistico del PRG.
17	SCIALPI ANGELO GIUSEPPE	1) Richiesta di modifica di destinazione da zona F.P.A. (parco attrezzato urbano) a zona edificabile (via Mazzini-Mascagni-Lizzito); 2) Richiesta di modifica di destinazione da zona A1 a zona A2 (Via Bellanova ang. Viadotto dell'Impero).	Oggetto: Rigetto 1) osserv. Votanti: 11 Favorevoli: 10 Astenuti: 1 (Venza) Contrari: - Oggetto: Rigetto 2) osserv. Votanti: 11 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
18	DON ANGELO PRINCIPALI	Richiesta di eliminazione della infrastruttura stradale di progetto, nonché aumento dell'indice di fabbricabilità per l'area destinata alla edificazione del Centro Socio-Religioso. (area posta lungo la Provinciale per Ceglie)	Oggetto: Accoglimento. Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	Si respinge in quanto in contrasto con l'impostazione ed il disegno urbanistico del PRG.
19	SCIALPI ANGELO	Richiesta di modifica della destinazione di zona, da zona F.A.V. (verde attrezzato) a zona edificabile. (via Ceglie, via Turati, via Settembre).	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
	DE MARCO VITO	Richiesta modifica destinazione urbanistica da zona FRP (rispetto paesaggistico e ambientale) a zona edificabile con piano di lottizzazione (Previsione del P.d.F.: zona B3. (Via vicinate Battaglia).	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 8 Favorevoli: 8 Astenuti: - Contrari: - (esce Siliberto-Conserva-Neglia)	Si concorda con le determinazioni del C.C.
	NOMINATIVO	OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI	VOTAZIONE CONSILIARE	
		Richiesta di eliminazione della fascia	Oggetto: Riduzione della fascia	Si respinge <i>1/11</i>


REGIONE PUGLIA

per P.C. originale

Bar. 2.2/3/2


St. Segreteria

St. Segreteria



	NEGLIA PASQUALE	di rispetto alla rete viaria (F.R.S.) ed inserimento dell'area di proprietà nella zona di espansione. (Area posta sul prolung. di via Torino).	di rispetto stradale da ml. 30 a ml. 10, oltre a tipizzare la parte residuale come area soggetta a lottizzazione. Votanti: 9 Favorevoli: 9 Astenuti: - Contrari: -	quanto in contrasto con l'impostazione ed il disegno urbanistico del PRG.
23	SUMA ROSA	Richiesta di modifica di destinazione urbanistica dell'area da zona FAV (verde attrezzato) a zona edificabile B2 di completamento. (Via Pascoli).	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 10 Favorevoli: 9 Astenuti: 1 (Venza) Contrari: - (entra Neglia)	Si concorda con le determinazioni del C.C.
24	GIOVANE ANTONIO	Richiesta modifica destinazione urbanistica da zona FAV (verde attrezzato) a zona edificabile B2 di completamento.	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 11 Favorevoli: 10 Astenuti: 1 (Venza) Contrari: - (entra Siliberto)	Si concorda con le determinazioni del C.C.
25	ROSSINI ANGELO	Richiesta modifica di destinazione urbanistica dell'area sulla quale insiste il fabbricato di proprietà da zona FPA (parco attrezzato urbano) a zona edificabile (al fine di consentire eventuali ampliamenti dello stesso). (via Montecastello-Gravina).	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 11 Favorevoli: 10 Astenuti: 1 (Venza) Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
27	LIGORIO MARIA ADDOLORATA	Richiesta di modifica destinazione urbanistica da zona FRP (rispetto paesaggistico e ambientale) a zona edificabile. (Area sita in via Taranto).	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 11 Favorevoli: 10 Astenuti: 1 (Venza) Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
28	DE MARCO MARIA DE MARCO GIUDITTA DE MARCO ISIDORO DE MARCO DOMENICA	Richiesta di modifica destinazione urbanistica delle aree di proprietà da zona F.R.P. (rispetto paesaggistico e ambientale) a zona edificabile. (Area posta in via Arciprete Caliendo)	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 9 Favorevoli: 8 Astenuti: 1 (Venza) Contrari: - (escono Siliberto e Conserva)	Si concorda con le determinazioni del C.C.
	ELIA MARIA	Richiesta di modifica di destinazione urbanistica da zona FRA (rispetto assoluto) a zona di completamento. (Area posta in via Della Pace).	Oggetto: Accolto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica e del Cons. Com.le n. pag. 37 verbale consiliare. Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: - (rientrano Siliberto e Conserva)	Si respinge in quanto in contrasto con l'impostazione ed il disegno urbanistico del PRG.

REGIONE PUGLIA
per c. c. all'originale
Bari, 30.7.2000
15 Segretario



33	CALIANDRO GIUSEPPE	Richiesta di ripristino classificazione di cui al P.d.F. (zona B3p di completamento) ai fini edificatori. (Area ricadente tra la via Taranto e C.da Battaglia).	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
34	CHIRULLI VITA Prot. 147B/97 e 367D/97	Richiesta di modifica di destinazione urbanistica d'uso aree di proprietà, mediante tipizzazione delle stesse quale zona destinata ad opere pie e caritatevoli. (Area sita in C.da Lizzito).	Oggetto: Accolta in parte secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
35	MUOLO ROCCO	<ol style="list-style-type: none"> 1) Richiesta di monetizzazione aree di piccola entità in zona B3; 2) Diminuzione distanza fabbricati dalla sede stradale a mt. 3,00 in zone B3; 3) Ridisegnamento cartografico in presenza di discordanza con lo stato di fatto reale dei luoghi; 4) Richiesta modifica di destinazione urbanistica aree di proprietà da zona FRP a zona B3 di completamento. 	<p>Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica.</p> <p>1° osserv. Votanti: 8 Favorevoli: 8 Astenuti - Contrari -</p> <p>2° osserv. Votanti: 8 Favorevoli: 8 Astenuti - Contrari -</p> <p>3° osserv. Votanti: 8 Favorevoli: 8 Astenuti - Contrari -</p> <p>4° osserv. Votanti: 8 Favorevoli: 8 Astenuti - Contrari -</p>	Si concorda con le determinazioni del C.C.
37	D'URSO MARIA GIUSEPPA	Richiesta di modifica di destinazione urbanistica da zona FRP a zona B di completamento. (Fg. 8, p.lla 725).	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
38	CONVERTINI GIOVANNI CONVERTINI CATERINA CONVERTINI ANTONIO	Richiesta di eliminazione vincolo e riclassificazione urbanistica con destinazione residenziale. Area posta in C.da Parpullo Fg. 8, p.lle 1382-1385).	(esce Venza) Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: - (rientra Venza si allontana Siliberto)	Si concorda con le determinazioni del C.C.

REGIONE PUGLIA

per c.c. all'originale

Bari, 22/3/2000

Il segretario



	CONVERTINI RAFFAELE			
43.2	GRUPPO POLITICO "C.D.U."	Ineseguito adeguamento del PRG alle norme stabilite dal Decreto del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali del 18 settembre 1996.	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuiti: - Contrari: - (esce Intermite)	Si concorda con le determinazioni del C.C.
43.3	GRUPPO POLITICO "C.D.U."	Parere Ing. Suma Pasquale tecnico convenzionato, sul PRG.	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 12 Favorevoli: 11 Astenuiti: 1 (Venza) Contrari: - (rientra Intermite ed entra Giovane)	Si concorda con le determinazioni del C.C.
43.4	GRUPPO POLITICO "C.D.U."	Sproporzionata destinazione a sviluppo commerciale dell'area sito lungo la prov.le per Francavilla Fontana.	Oggetto: Trasferimento in altro sito dell'insediamento. Votanti: 12 Favorevoli: 12 Astenuiti: - Contrari: - Oggetto: Diniego della sproposizione dell'insediamento. Votanti: 12 Favorevoli: 12 Astenuiti: - Contrari: -	Si respinge perché contrasta con il dimensionamento del PRG
43.5	GRUPPO POLITICO "C.D.U."	Previsione nel PRG di nuove arterie stradali ritenute inutili ed alquanto inopportune.	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 12 Favorevoli: 12 Astenuiti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
43.6	GRUPPO POLITICO "C.D.U."	Riduzione del lotto minimo d'intervento nelle zone agricole da mq. 10.000 a mq. 5.000.	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuiti: - Contrari: - (esce Neglia e Palmisano)	Si concorda con le determinazioni del C.C.
	GRUPPO POLITICO "C.D.U."	Richiesta di riclassificazione delle zone B3 fortemente compromesse a zone B2.	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 11 Favorevoli: 10 Astenuiti: 1 (Venza) Contrari: - (rientra Palmisano)	Si concorda con le determinazioni del C.C.
	GRUPPO POLITICO	Previsione di nuove aree da urbanizzare e mancato censimento delle costruzioni abusive in quartieri già urbanizzati ove di fatto si vieta la	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 11	Si concorda con le determinazioni del C.C.

REGIONE PUGLIA

per c.c. all'originale
Bari 22/7/00
di originale
Pizzol



	"C.D.U."	edificabilità, per esempio la zona posta lungo la parte destra di via Martina.	Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	
43.9	GRUPPO POLITICO "C.D.U."	Piano eccessivamente sovradimensionato circa l'aumento demografico e previsione di sproporzionate aree destinate ad inutili servizi.	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 11 Favorevoli: 9 Astenuti: 2 (Conserva-Ammirabile) Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
43.10	GRUPPO POLITICO "C.D.U."	Ingiustificata previsione di nuove aree destinate a scuole per l'istruzione superiore, nuovo Mercato coperto e di un nuovo Municipio in zone deconstrate del territorio.	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: - (esce interinale)	Si concorda con le determinazioni del C.C.
43.11	GRUPPO POLITICO "C.D.U."	Mancata stesura di una relazione economico-finanziaria circa il costo per la realizzazione di opere primarie e secondarie di previsione.	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: - (rientra Neglia)	Si concorda con le determinazioni del C.C.
43.12	GRUPPO POLITICO "C.D.U."	Iniqua distribuzione di zone destinate ad espansione, zone "C1" e sproporzionate aree destinate a servizi che vincolano dannosamente il diritto all'edificabilità.	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
44	GALLONE FELICE	Richiesta di modifica di destinazione urbanistica da zona FRP (rispetto paesaggistico e ambientale) a zona B di completamento. (Area sita in loc. Montecastello).	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: - (esce Conserva)	Si concorda con le determinazioni del C.C.
	NOMINATIVO	OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI	VOTAZIONE CONSILIARE	
	CARLUCCI MARIA CARMELA	Richiesta di modifica di destinazione urbanistica da zona FRP (rispetto paesaggistico e ambientale) a zona B di completamento. (Area sita in via Montessori ang. Via Gramsci).	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 11 Favorevoli: 10 Astenuti: 1 (Venza) Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.

REGIONE PUGLIA

per C.C. ell'originale
Bart. 2.3/B/2000

REGIONE PUGLIA per c.c. all'originale Bari, 5/7/00 Di Segretario 	46	MARRAFFA CARMELA	Richiesta modifica di destinazione urbanistica area di proprietà da zona FPA (parco attrezzato urbano) a zona destinata alla edificazione. (Fg. 10, p.la 67 - Guardiola)	(entra Intermila) Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
	47	BARLETTA VITO	Richiesta modifica di destinazione urbanistica da zona FPA (parco attrezzato urbano) a zona destinata alla edificazione.	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
	49	CALIANDRO GIUSEPPE CARLUCCI MARIA ASSUNTA, RAFF AELLA e CIRO	Richiesta di eliminazione vincolo e riclassificazione urbanistica con destinazione residenziale. (Area sita al Fg. 8, p.lte 1360-1381-1383-1384).	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: - (esce Siliberto)	Si concorda con le determinazioni del C.C.
	50	NIGRO VINCENZO	Richiesta di modifica di destinazione urbanistica ai fini edificatori. (Area sita in via Aldo Moro).	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: - (rientra Siliberto)	Si concorda con le determinazioni del C.C.
	51	ANTELM TEODORA	Si contestano i criteri metodologici adottati e le scelte urbanistiche operate per la redazione del PRG. (area sita in Via Montescotano)	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 11 Favorevoli: 10 Astenuti: 1 (Venza) Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
	52	CASSESE ROSA	Richiesta ridisegnamento e riclassificazione aree di proprietà ai fini edificatori, con eliminazione dei vincoli a cui le stesse sono state assoggettate. (via I Maggio, via Vasia, via Elia).	Oggetto: Accolto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica e del Cons. Com. le rif. pag. 37 verbale consiliare. Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	Si repinge perché contrasta con l'impostazione generale del PRG.
	53	CHIRULLI VITA	Richiesta eliminazione vincolo e ridisegnamento del PRG in relazione alle aree interessate. (area sita in	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica.	Si concorda con le determinazioni del C.C.

		C.da Parpullo sul prolungamento di via Belvedere).	Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	
54	GALLONE GIUSEPPE	Richiesta di modifica di destinazione urbanistica da zona FRP (rispetto paesaggistico e ambientale) a zona B di completamento. (Area sita in località Montecastello).	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
55	SANTORO ANGELO	Richiesta di modifica di destinazione da zona "E4" a zona di espansione residenziale. (Traversa di via Martina via Venezia).	Oggetto: Riduzione del lotto minimo da 5.000 mq a 3.000 mq nonnando l'area come agricola destinata alla residenza estiva. Votanti: 11 Favorevoli: 9 Astenuti: 2 (Neglia-Silberto) Contrari: -	Si respinge perché contrasta con le prescrizioni introdotte d'ufficio.
N°	NOMINATIVO	OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI	VOTAZIONE CONSILIARE	
58	SANTORO CATERINA	Richiesta di modifica destinazione urbanistica da zona "E4" a zona di espansione residenziale. (Via Marina, 58).	Oggetto: Riduzione del lotto minimo da 5.000 mq a 3.000 mq nonnando l'area come agricola destinata alla residenza estiva. Votanti: 11 Favorevoli: 9 Astenuti: 2 (Neglia-Silberto) Contrari: -	Si respinge perché contrasta con le prescrizioni introdotte d'ufficio.
58	NISI VINCENZA NISI NICOLA	Richiesta di modifica della destinazione urbanistica delle aree di proprietà, da zona "E1" e zona FRP (rispetto rete viaria) a zona di completamento e edificazione. (Via Einaudi).	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 9 Favorevoli: 9 Astenuti: - Contrari: - (escono Intermite e Siliberto)	Si concorda con le determinazioni del C.C.
	BIONDI VITO NICOLA	Richiesta modifica tracciato stradale di Piano, mediante eliminazione della rotonda di manovra prevista in fondo alla via Giotto.	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 11 Favorevoli: 11 Astenuti: - Contrari: - (rientrano Intermite e Siliberto)	Si concorda con le determinazioni del C.C.
	SANTORO PIETRO	Richiesta di modifica del tracciato stradale di Piano, con spostamento dello stesso a distanza legale dal fabbricato esistente, in modo da salvaguardare il fabbricato esistente con le rispettive pertinenze. (C.da Montescotano - Fg. 5, p.lle 49-50-108).	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 11 Favorevoli: 10 Astenuti: 1 (Venza) Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.

REGIONE PUGLIA

per c. allargamento

Bass. 22/8/2000

si: Santoro



AA

66	URSELLI LEONARDO	Richiesta di eliminazione del vincolo imposto alle aree ricadenti in tale zona, in quanto la stessa risulta edificata in misura maggiore al 60% della superficie utile; formulazione di apposita normativa regolante tale zona ai fini edificatori, in quanto il PRG risulta carente di idonea norma che individui quali siano gli interventi consentiti in tale zona. (Fg.8, p.16 842-1646)	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 10 Favorevoli: 9 Astenuti: 1 (Venza) Contrari: - (esce Barietta)	Si concorda con le determinazioni del C.C.
67	CASSESE ALDO	Richiesta di abrogazione ed eliminazione della fascia di rispetto assoluto (FRA) e riclassificazione delle aree di proprietà ai fini edificatori. (Via I Maggio, via Vasta, via P. Carlucci).	Oggetto: Accolto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica e del Cons. Com.le rif. pag. 37 verbale consiliare. Votanti: 9 Favorevoli: 9 Astenuti: - Contrari: - (rientra Barietta) (escono Armirabile e Venza)	Si respinge perché contrasta con il disegno e l'impostazione del PRG.
68	CASSESE GIOVANNI	Si rilevano omissioni di inesattezze, quali la inosservanza delle normative urbanistiche riguardanti la futura densità abitativa della popolazione, in relazione a quella attuale.	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 9 Favorevoli: 9 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
69	CANTORO MARIELLA	Eliminazione rete viaria di Piano prevista trasversalmente al prolungamento di via Brunelleschi ed allargamento ed apertura della III traversa di via Brunelleschi, nonché riclassificazione delle aree di proprietà ricadenti della particella 381, con destinazione edificatoria (III traversa Brunelleschi).	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 9 Favorevoli: 9 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
	FUMAROLA MARIA	Eliminazione rete viaria di Piano prevista trasversalmente al prolungamento di via Brunelleschi ed attraversante la particella 370-381; allargamento ed apertura della III traversa di via Brunelleschi e riclassificazione delle particelle 370 e 153, con destinazione edificatoria.	Oggetto: 1) Rigetto. Votanti: 9 Favorevoli: 9 Astenuti: - Contrari: - Oggetto: 2) Rigetto. Votanti: 9 Favorevoli: 9 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
	DE FELICE	Richiesta di ridimensionamento del lotto minimo di intervento nella zona agricole da mq. 20.000 a mq. 5.000.	Oggetto: Rigetto. Votanti: 9 Favorevoli: 9 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.

REGIONE PUGLIA

C.C. all'originale

27/8/2000
S. S. S. S.



AA

LEONARDO				
74	COLUCCI FELICE	Riconoscimento di un lotto edificabile prospiciente la zona edificabile di PRG. (Fg. 10, p.la 662).	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 9 Favorevoli: 9 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
75.2	MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA	Nell'isolato n. 399, posto al centro della zona 167/a del vigente P.d.F. è destinato dalle previsioni di PRG ad attività religiose (esistente nel P.E.E.P.), è evidenziata una sagoma di fabbricato. In detta zona non vi sono fabbricati esistenti.	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 9 Favorevoli: 9 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
75 NTA.2 5	MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA	Sottozona E1- zona agricola normale. Art. 57.2.3 Lotto minimo d'intervento. In tale articolo c'è una correzione a penna e non è chiaro se il lotto minimo d'intervento è di mq. 10.000 o mq. 20.000.	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 9 Favorevoli: 9 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
75 NTA.2 7	MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA	Sottozona E4 - zona agricola per residenze stagionali. Art. 60.2 Lotto minimo d'intervento. Nell'articolo c'è la prescrizione che il lotto da edificare "deve avere fronte sulla viabilità esistente all'atto dell'adozione del PRG". E' da rilevare che molti fondi esistenti originatisi da frazionamenti che non hanno questa caratteristica pertanto tale prescrizione limita la possibilità di edificare alla maggior parte dei proprietari che ricadono nella zona agricola E4.	Oggetto: Accoglimento secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 9 Favorevoli: 8 Astenuti: 1 (Siliberto) Contrari: -	Si respinge in quanto superata dalle prescrizioni introdotte d'ufficio.
N°	NOMINATIVO	OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI	VOTAZIONE CONSILIARE	
79.4	CIRACI VITO ANTONIO	Sul prolungamento di via Ghandi è prevista una piccola area a verde di discutibile posizione in quanto interrompe il naturale sbocco su via Aldo Moro.	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 9 Favorevoli: 9 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
79.6	CIRACI VITO ANTONIO	Attraversamento di arteria stradale su abitazione esistente nell'isolato n. 159*	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 9 Favorevoli: 9 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.

REGIONE PUGLIA

per il 6-8/2000

Bari, 27/7/2000

S. S. S. S. S.



79.11	CIRACI VITO ANTONIO	La zona su via Grottaglie destinata a insediamenti commerciali non è uguale sulla Tav. 12 e sulla Tav. 5	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 9 Favorevoli: 9 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
79.14	CIRACI VITO ANTONIO	La zona E3 (agricola speciale) prevede un lotto minimo di mq. 10.000, ma sulla Tav. 17 è stata riportata un'area con destinazione E3 di circa 3.000 mq. a ridosso dell'isolato n. 329.	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 9 Favorevoli: 9 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
79.21	CIRACI VITO ANTONIO	Aumento delle zone B3 negli isolati 327-328-329-334-371-372-374 ex zone agricole.	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 9 Favorevoli: 9 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
79.22	CIRACI VITO ANTONIO	Il vecchio comparto B3q (posto alle spalle di via Pio XII), rimasto del tutto ineditato, viene destinato a zona di espansione C1 nel nuovo PRG benché anch'esso in piena zona di rispetto paesaggistico.	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 9 Favorevoli: 9 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
79.25	CIRACI VITO ANTONIO	Le zone B4a e B4b su via Ceglie del P.d.F. subiscono un netto miglioramento con il PRG '98 diventano tutte zone B3, ma solo per le zone parzialmente edificate la nuova destinazione si giustifica, mentre non lo è affatto per diversi isolati per nulla edificati; inoltre nei comparti 5-6-8-9 non sono previste aree e servizi ai sensi del D.M. 1444/88.	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 9 Favorevoli: 9 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
79.26	CIRACI VITO ANTONIO	Previsione nel PRG di nuove aree C1 nei comparti 1 e 2, a ridosso di via Toscanini, quando risultano completamente ineditati i comparti C3 e C4 del P.d.F. Ulteriori previsioni di nuove zone C4 ed il PRG (comparti 13 e 14).	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 9 Favorevoli: 8 Astenuti: 1 (Siliberto) Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
79.27	CIRACI VITO ANTONIO	Previsione nel PRG di aree (circa 45 ettari) destinate ad insediamenti produttivi sulla via "Appia", nei pressi della Masseria "Camevale" senza che alcun decreto governativo o regionale abbia individuato alcuna area per P.I.P. (Piano di Insediamenti Produttivi).	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 9 Favorevoli: 9 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.

REGIONE PUGLIA

per C.C. n. 27/98

Bari, 27/7/98

Il Segretario



A

79.32	CIRACI' VITO ANTONIO	Riduzione dei lotti minimi di intervento previsti dal PRG in zone agricole speciali E3 (10.000 mq) e in zona agricola normale E1 (20.000 mq.).	Oggetto: Rigetto secondo suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 9 Favorevoli: 9 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
79.34	CIRACI' VITO ANTONIO	PRG errato ed iniquo nella previsione di aree diversamente vincolate destinati a servizi vari ed interesse comune.	Oggetto: Rigetto secondo suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 9 Favorevoli: 9 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
80	D'URSO MARIA FONTANA	Richiesta di traslazione della arteria stradale di Piano di almeno ml. 10,00 dal fabbricato. (Fg. 10, p.la 48.)	Oggetto: Rigetto secondo suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 9 Favorevoli: 9 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
81	LIGORIO ROCCO	Richiesta di tipizzare l'isolato 334 e tutti gli altri ricadenti nelle stesse zone ed aventi le stesse caratteristiche da zona "B3" a zone "B2" (Via Puccini-Mascagni).	Oggetto: Rigetto secondo suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 9 Favorevoli: 9 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
82	CALLANDRO TOMMASO	Richiesta di modifica degli art. 43.5, 43.6 e 43.8 delle Norme Tecniche d'Attuazione.	Oggetto: Rigetto secondo suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 9 Favorevoli: 9 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
83	MUCCI SAVINO	Richiesta di cambio di destinazione urbanistica di porzione area di proprietà, con assegnazione di mq. 2.000, a titolo di compensazione, ad uso edificatorio privato. Fg. 10, p.la 19)	Oggetto: Rigetto secondo suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 9 Favorevoli: 9 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
	AMMIRABILE LORENZO	Richiesta di riclassificazione dell'area retrostante alla propria abitazione (ortale in zona Gravina), tipizzata ai sensi del PRG quale zona FPA (Parco Atrezzato Urbano), con destinazione edificatoria. (Via Rupe Tarpea-Gravina)	Oggetto: Rigetto secondo suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 9 Favorevoli: 9 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.

REGIONE PUGLIA

per c. c. all'originale

Bari, 22/7/2000

Segretario




85	NISI CATALDO	Richiesta di correzione tracciato stradale, con modificazione della destinazione delle p.lie 201 e 242, con conseguente tipizzazione quale zona B3 delle aree risultanti a seguito della correzione del tracciato stradale.	Oggetto: Rigetto secondo suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 9 Favorevoli: 9 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
86.1	CARLUCCI COSIMO	Non si sono censite e normate le aziende artigianali-commerciali fuori dal centro abitato.	Oggetto: Accoglimento secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 9 Favorevoli: 9 Astenuti: - Contrari: -	Si respinge in quanto superata dalle prescrizioni introdotte d'ufficio.
86.2	CARLUCCI COSIMO	Non si sono censite e normate le attività di interesse sociosanitario del territorio (Emmanuel, etc.)	Oggetto: Accoglimento secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 9 Favorevoli: 9 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C. con censimento da fare in fase di controdeduzioni
86.3	CARLUCCI COSIMO	Non si sono censite e normate scuole rurali, ed altre strutture utilizzabili ai fini socioculturali.	Oggetto: Accoglimento secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 9 Favorevoli: 9 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C. con censimento da fare in fase di controdeduzioni
86.4	CARLUCCI COSIMO	Non si sono censite strutture importanti per la loro potenzialità occupazionale (Centrale Elettrica di C.da "Battaglia", etc.)	Oggetto: Accoglimento secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 9 Favorevoli: 9 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
86.5	CARLUCCI COSIMO	Non si sono previste aree per l'insediamento di attività produttive o conserviere agro-alimentari (olivo, uva, etc.)	Oggetto: Accoglimento secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 9 Favorevoli: 9 Astenuti: - Contrari: -	Si respinge in quanto produttive sono già state previste e dimensionate nel PRG
	CARLUCCI COSIMO	Non si sono previsti in tutto il territorio comunale alberghi, motel ed altre strutture ricettive promozionali per il turismo, etc.	Oggetto: Accoglimento secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: -	Si respinge in quanto contrasta con il disegno e l'impostazione del PRG
		Non si è prevista, in zona agricola "E1" la possibilità di accorpamento di aree con la possibilità di	Oggetto: Accoglimento secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. (entra Cinieri)	Si concorda con le determinazioni del C.C. nei limiti del

REGIONE PUGLIA

per c.c. all'originale
88 Bari, 22/08/2000
g. Segretario



	CARLUCCI COSIMO	realizzare l'opera non necessariamente nel lotto avente maggiore superficie.	Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: -	rispetto dell'art. 51 della L.R. 56/80
86.8	CARLUCCI COSIMO	Non è prevista in zona agricola, per i fabbricati preesistenti, la possibilità di effettuare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.	Oggetto: Accoglimento secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
86.9	CARLUCCI COSIMO	Richiesta di integrazione e correzione dell'art. 54, penultimo comma della N.T.A. del PRG in ordine all'aumento del 20% della superficie utile in sede di lavori di risanamento igienico e ristrutturazione.	Oggetto: Accoglimento secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
86.10	CARLUCCI COSIMO	Richiesta di riduzione del lotto minimo d'intervento, da mq. 5.000 a mq. 1.200, in tutte le aree ricadenti lungo le traverse di via Martina.	Oggetto: Rigetto. Votanti: 10 Favorevoli: 9 Astenuti: 1 (Siliberto) Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
86.11	CARLUCCI COSIMO	Richiesta di riduzione della larghezza delle fasce di rispetto alla rete viaria (F.R.S.) da ml. 20,00 a ml. 10,00, limitatamente alle arterie stradali poste in prossimità del centro urbano.	Oggetto: Rigetto. Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
86.12	CARLUCCI COSIMO	Richiesta di assimilazione delle zone agricole "E3" alle zone agricole "E4", tenuto conto delle norme restrittive delle zone "E3".	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
86.13	CARLUCCI COSIMO	Non è stata prevista la possibilità, a favore dei cittadini esproprianti di lotti edificabili, di ottenere a titolo compensativo altrettante aree (lotti edificabili) in zona 167.	Oggetto: Accoglimento secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
	MICCOLI ANTONIA PALERMO EMILIO	Richiesta di modifica di destinazione urbanistica delle aree di proprietà sino al confine con Via Fiume, assimilandole al Comparto N. 18 (Zona "C1" di espansione). (Area posta sul prolungamento di via Giovanni XXIII)	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.



88	LIGORIO ORONZO	Richiesta di modifica di destinazione urbanistica aree di proprietà (con estensione della riclassificazione a tutte le aree di proprietà di terzi contrassegnate dalle stesse caratteristiche, ossia ricadenti in zona B3 e di superficie inferiore a mq. 200,00) da zona "B3" a zona "B2". (Area posta tra via Puccini e via Mascagni)	Oggetto: Rigetto. Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuiti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
90	ANGELINI LEONARDO	Richiesta di riclassificazione delle aree di proprietà, con mutamento di destinazione da zona "E3" a zona "E4" (Agricola per residenze stagionali). Fg. 5, p.la 382)	Oggetto: Accoglimento secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 10 Favorevoli: 8 Astenuiti: 2 (Noglia e Siliberto) Contrari: -	Si respinge in quanto superata dalle prescrizioni introdotte d'ufficio.
91	ROSSINI ANGELO ROSSINI FRANCESCO	Richiesta di modifica di destinazione di Piano F.P.A. (Parco attrezzato Urbano) a destinazione edificatoria da riconoscersi limitatamente alla porzione di aree ricadenti sulla Via Montecastello. (Fg. 10, P.la 504 - Rossini Angelo e p.la 004 - Rossini Francesco)	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuiti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
92	CALIANDRO GIOVANNI	Richiesta di riclassificazione delle aree di proprietà F.A.P. (parcheggi) e F.A.V. (verde attrezzato), mediante ripristino della destinazione urbanistica di zona "B3F". (Fg. 10, p.la 183,844,10)	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuiti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
94	CASSESE ERCOLE	Richiesta di ripristino della destinazione a zona di completamento "B1", così come tipizzata dal P.d.F., dell'area di proprietà posta tra via Cepile e via D. Ligorio.	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuiti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
	UFFICIO TECNICO COMUNALE	Osservazioni dell'U.T.C. in merito alle N.T.A. del Piano Regolatore Generale - Zona F.R.S. (rispetto alla rete viaria) Vedi allegato.	Oggetto: Accoglimento. Votanti: 10 Favorevoli: 10 Astenuiti: - Contrari: -	Vedi parere già espresso

OSSERVAZIONE SOSPESA NELLA SEDUTA DEL 14/7/98

REGIONE PUGLIA

per c.c. all'originale

Bari, 27/7/2000

Di Segretario



N°	NOMINATIVO	OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI	VOTAZIONE CONSILIARE	
72.13	CIRACI VITO ANTONIO	Nell'isolato n. 309 è rappresentato in modo preciso una costruzione che in realtà non esiste.	Oggetto: Rigetto secondo i suggerimenti della Commissione Urbanistica. Votanti: 9 Favorevoli: 9 Astenuiti: - Contrari: -	Vedi parere già espresso

Osservazioni di cui alla delibera C.C. n. 25 del 28.04.98

N°	NOMINATIVO	OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI	VOTAZIONE CONSILIARE	Parere CUR
1	D'URSO ANTONIO GIUSEPPE n. # 19/4/55	Richiesta di traslazione arteria stradale di Piano che pregiudica l'impianto agricolo di proprietà (serre) Area posta lungo la prov.le per Grottole alla località Battaglia.	Oggetto: Accoglimento secondo i suggerimenti del progettista. Votanti: 9 Favorevoli: 9 Astenuiti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
2	MUOLO ROCCO n. # 02/4/55	Richiesta di esclusione dal computo della superficie coperta delle verande coperte.	Oggetto: Accolta parzialmente destinando 1/10 della superficie complessiva a verande coperte e per un massimo di mq. 30. Votanti: 9 Favorevoli: 9 Astenuiti: - Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
3	VITALE GIUSEPPE n. # 01/4/38	Richiesta variazione di destinazione urbanistica lotto ricadente sulla via Taranto, ripristinando la destinazione del P.d.F. (Zona "B3")	Oggetto: Rigetto. Votanti: 10 Favorevoli: 9 Astenuiti: (Alo) Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.
	CAVALLO NICOLA	Estensione perimetrazione Zona "E4" sino ai confini di Martina Franca, Ceglie Messapica e Francavilla F.na in aree contraddistinte diversamente dal punto di vista urbanistico.	Oggetto: Rigetto. Votanti: 10 Favorevoli: 8 Astenuiti: (Alo)-Venza) Contrari: -	Si respinge perché superata dalle prescrizioni introdotte d'ufficio
		Riconoscimento area edificabile B3 porzione di isolato n. 373, già interessato in gran parte dalla	Oggetto: Accoglimento. Votanti: 10 Favorevoli: 9	Si concorda con le determinazioni del C.C.

REGIONE PUGLIA
Per c.c. all'originale
Bari 22/3/2000



	SANTORO ANNA MARIA n. # 13.11.39	presenza di fabbricati.	Astenuti: (Alo) Contrari: -	
6	ENRIQUEZ PASQUALINA n. # 07.12.31	Cambio di destinazione urbanistica da FPA a verde privato. (Area sita in via Verdi n. 15)	Oggetto: Accoglimento. Votanti: 10 Favorevoli: 7 Astenuti: (Alo'-Ammirabile- Conserva) Contrari: -	Si concorda con le determinazioni del C.C.

6 - CONCLUSIONI.

Tutto ciò premesso, il Comitato ritiene meritevole di approvazione il PRG del Comune di Villa Castelli subordinatamente all'introduzione negli atti stessi delle prescrizioni e modifiche di cui ai punti 5.0 e successivi della presente relazione istruttoria.
Lo stesso Comune di Villa Castelli controdedurrà alle sopra riportate prescrizioni e modifiche d'Ufficio con le modalità di cui all'art. 16 comma 11 della LR 56/80, provvedendo nel contempo alla predisposizione di elaborati adeguatamente coordinati con le stesse prescrizioni.
In ordine alle osservazioni prodotte, vale quanto riportato al punto 6.0 della presente relazione.

3 DIC. 1999

IL RELATORE
(Ing. Claudio Conversano)

I COMPONENTI
(Ing. Nicola Giordano)

(Arch. Emarino Delli Santi)

(Ing. Giovanni Farese)

(Ing. Vito Giangreco)

(Arch. Vito Colonna)

IL SEGRETARIO
(Ing. Giuseppe Ferrara)

IL PRESIDENTE
(Prof.ssa Nunziata Fiorentino)



REGIONE PUGLIA
per c.c. all'originale
Bari, 27/3/2000

Il Segretario



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 giugno 2000, n. 677

Putignano (BA) - Piano Regolatore Generale L.R. n. 56/80. Approvazione definitiva.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., dr. Enrico SANTANIELLO sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e di seguito esplicitata, confermata dal Coordinatore di Settore, riferisce:

“Il Comune di Putignano (Ba), già munito di P.F. e successive varianti vigenti, con delibera n. 1 del 28-04-1989 del Commissario ad acta ha adottato il P.R.G. del proprio territorio in conformità alle disposizioni della L.R. n. 56/80.

Avverso al P.R.G. in parola, costituito da n. 31 tavole grafiche, nonché dalla c.d. Indagine Conoscitiva (elab. 1 e 2), Relazione, Regolamento Edilizio e Norme Tecniche di Attuazione, pubblicato a norma di legge, sono state prodotte n. 153 osservazioni nei termini e n. 3 fuori termini, alle quali il Commissario ad acta ha controdedotto con delibera commissariale n. 1 del 05-07-1991.

Il P.R.G. è stato sottoposto all'istruttoria tecnica da parte del competente Ufficio dell'Assessorato che con propria relazione n. 39/96 ha ritenuto le proposte comunali meritevoli di approvazione con prescrizioni e modifiche;

successivamente il Comitato Urbanistico Regionale, facendo propria la relazione istruttoria del S.U.R., si è espresso favorevolmente all'approvazione del P.R.G. di Putignano con proprio parere n. 44/96 in data 04-06-1996 (testo coordinato delle prescrizioni del S.U.R. e del C.U.R.), alle condizioni di cui ai punti n. 1 (cartografia e zonizzazione), n. 2 (N.T.A.) e n. 3 (R.E.) contenuti nello stesso parere C.U.R..

Per quanto attiene alle osservazioni prodotte, le stesse risultano esaminate puntualmente al punto 4 del citato parere C.U.R. n. 44/96.

Successivamente in data 23-12-1996 la Giunta Regionale con deliberazione n. 5046 ha approvato il P.R.G. con le prescrizioni e condizioni contenute nel parere del C.U.R. n. 44/96 del 04-06-1996, decidendo nel contempo in ordine alle osservazioni prodotte nei limiti e nei termini delle determinazioni di cui al punto 4.0 della relazione del C.U.R. n. 44/96 e richiedendo, all'Amministrazione Comunale di Putignano apposito provvedimento di adeguamento e/o di controdeduzioni.

In ultimo il Comune di Putignano prima con deliberi commissariale n. 402 del 23-04-1997 e poi con delibera di C.C. n. 45 del 16-07-1998 ha controdedotto alla predetta deliberazione di Giunta Regionale n. 5046/96 secondo gli elaborati progettuali che di seguito si elencano:

- *Indagine conoscitiva fascicolo n. 1 (Cesari)
- *Indagine conoscitiva fascicolo n. 2 (Cesari)
- *Tav. A0: stato attuale - elenco grafici (Cesari)

*Tav. A1: stato attuale - analisi del territorio: orografia 1:25.000 (Cesari)

*Tav. A2: stato attuale - analisi del territorio: forza del rilievo 1:25.000 (Cesari)

*Tav. A3: stato attuale - analisi del territorio: zone colturali 1:25.000 (Cesari)

*Tav. A4: stato attuale - analisi del territorio: uso del suolo: zone di produttività 1:25.000 (Cesari)

*Tav. A5: stato attuale - analisi del territorio: struttura della proprietà fondiaria 1:25.000 (Cesari)

*Tav. A6: stato attuale - analisi del territorio: struttura della proprietà fondiaria - proprietà demaniali 1:25.000 (Cesari)

*Tav. A7: stato attuale - analisi del territorio: struttura della proprietà fondiaria - frazionamento della proprietà 1:25.000 (Cesari)

*Tav. A8: stato attuale - analisi del territorio: insediamenti umani - centro abitato al 26 ottobre 1973 (Cesari)

*Tav. A9: stato attuale - analisi del territorio: insediamenti umani - centro abitato al 1944 (Cesari)

*Tav. 10: stato attuale - analisi del territorio: insediamenti umani sul territorio - edifici di interesse storico, artistico e pubblico (Cesari)

*Tav. A11: stato attuale - analisi del territorio: insediamenti umani sul territorio - localizzazione delle masserie e degli agglomerati residenziali minori 1:25.000 (Cesari)

*Tav. A12: stato attuale - analisi del territorio: insediamenti umani sul territorio - distribuzione qualitativa dei trulli 1:25.000 (Cesari)

*Tav. A13: stato attuale - analisi del territorio: insediamenti umani sul territorio - infrastrutture ed opere a rete 1:25.000 (Cesari)

*Tav. A14: stato attuale - analisi del territorio: insediamenti umani sul territorio - infrastrutture del territorio mediante servizi puntuali 1:25.000 (Cesari)

*Tav. A15: stato attuale - analisi del territorio: paesaggistica: territorio comunale visibile dal centro urbano 1:25.000 (Cesari)

*Tav. A16: stato attuale - analisi del territorio: paesaggistica - ambiti visivi 1:25.000 (Cesari)

*Tav. A17: stato attuale - analisi del territorio: paesaggistica - assi visivi 1:25.000 (Cesari)

*Tav. A18: stato attuale - analisi del territorio: paesaggistica - visuali statiche delle principali vie di comunicazione 1:25.000 (Cesari)

*Tav. A19: stato attuale - analisi del territorio: paesaggistica - visuali dinamiche delle principali vie di comunicazione 1:25.000 (Cesari)

*Tav. A20 stato attuale - analisi del territorio: paesaggistica - densità della distribuzione dei trulli 1:25.000 (Cesari)

*Relazione Generale (Cesari)

*Relazione Generale (Sassanelli)

*Norme Tecniche di Esecuzione (Sassanelli)

*Regolamento Edilizio (Sassanelli)

*Tav. B1: strumenti urbanistici dei comuni contermini - interrelazioni 1:25.000 (Cesari)

*Tav. B2: corografia 1:25.000 (Cesari)

*Tav. B4: territorio extraurbano - le infrastrutture 1:10.000 (Cesari)

*Tav. B6: centro urbano zone F (D.M. 2-4-1968, n. 1444) - F1 attrezzature e servizi di quartiere - F2 attrezzature e servizi di interesse generale - verde privato vincolato 1:2.000 (Cesari)

*Tav. B7: territorio extraurbano: gli insediamenti turistici 1:5.000 (Cesari)

*Tav. B8: centro urbano: interventi particolari per l'interesse pubblico, interventi di ricostruzione, completamenti edilizi 1:1.000 (Cesari)

*Tav. B9: centro urbano: centro storico - inventario beni culturali e ambientali 1:1.000 (Cesari)

*Tav. B10: tabella dei tipi edilizi (Cesari)

*Tav. B11 località San Pietro Piturno - zonizzazione 1:2.000 (Cesari)

*Tav. C1-1: Aree sottoposte a vincolo paesaggistico "ex lege 1497/39 (D.M. 1.8.1985) in scala 1:10.000 (Sassanelli)

*Tav. C2-2: Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (RD 30-12-1923 n. 3267) in scala 1:10.000 (Sassanelli)

*Tav. C3-3. Aree sottoposte a vincolo archeologico in scala 1:10.000 (Sassanelli)

*Tav. C4-4: Aree sottoposte a vincolo faunistico in scala 1:10.000 (Sassanelli)

*Tav. C5-5: Immobili sottoposti a vincolo "ex lege 1089/39 in scala 1:1.00 e 1:10.000 (Sassanelli)

*Tav. C6-6: Edifici rurali di interesse ambientale in scala 1:10.000 (Sassanelli)

*Tav. C7-7: Individuazione beni geomorfologici in scala 1:2.000 (Sassanelli)

*Tav. C8-8: Aree sottoposte a vincolo boschivo "ai sensi della legge 43/85" in scala 1:10.000 (Sassanelli)

*Tav. C9-9: Zonizzazione aree extraurbane in scala 1:10.000 (Sassanelli)

*Tav. C10-10: Zonizzazione area urbana in scala 1:2.000 (Sassanelli)

*Tav. C11-11: Villaggio Pin Pen stato dei luoghi in scala 1:2.000 e 1:1.10.000 (Sassanelli)

*Tav. C12-12: Capacità residua di P.d.F. in scala 1:2.000 (Sassanelli)

*Tav. C13-13: Planimetrazione aree residenziale indicate nel P.R.G. in scala 1:10.000 (Sassanelli)

*Relazione geologica contenente

- Carta geologica
- Carta della distribuzione delle principali manifestazioni carsiche
- Carta di orientamento geotecnico
- Ubicazione di dettaglio delle indagini svolte
- Prospezione geoelettrica
- Prospezione geosismica

Si precisa ancora che:

- con nota del comunale n. 3768 del 23-02-1996 è stato inviato al Settore Urbanistico Regionale il c.d. "Inventario dei Beni Culturali ed Ambientali" (art. 51 delle N.T.E.) relativo a 66 masserie localizzate nel territorio di Putignano e Puntualmente riportate nella nuova tavola di Piano C6;

- con nota comunale n. 2759 del 5-2-1998 è stata trasmessa al Settore Urbanistico Regionale la delibera di C.C. n. 1 del 26-1-1998 con la quale fra l'altro si prende atto di errore materiale del P.R.G. adottato constatando l'omissione della tipizzazione come zona F dell'immobile e sue pertinenze sede della Sezione Diagnostica Provinciale dell'Istituto Zooprofilattico, dando mandato al redattore del Piano di provvedere alla correzione dell'errore materiale;

- con nota comunale n. 6760 del 30-03-1999 sono state trasmesse al Settore Urbanistico Regionale le c.d. "Note integrative alla Relazione Generale" con n. 1 allegato grafico denominato "Superficie aree per standards e zone F".

Ciò Premesso, di seguito si passa alla valutazione delle determinazioni dell'amm.re Com.le riportate nella Relazione Generale a firma dell'ing. Vincenzo Sassanelli approvata con la deliberazione di C.C. n. 45/98 di controdeduzioni e/o adeguamento alle prescrizioni di cui alla delibera di G.R. n. 5046/96.

In particolare procedendo in base al parere del C.U.R. n. 44/96, si valutano qui di seguito le determinazioni comunali:

A) 1.0 (parere C.U.R. n. 44/96 - Testo coordinato delle prescrizioni S.U.R. e C.U.R.) CARTOGRAFIA E ZONIZZAZIONE

1.1

In ottemperanza alle prescrizioni regionali risulta prodotta nuova cartografia (C1-1, C2-2, C3-3, C4-4, C5-5, C6-6, C7-7, C8-8) contenente la individuazione, delle aree sottoposte a vincolo Paesaggistico ex lege n. 1497/39 e n. 431/85, delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, delle aree sottoposte a vincolo archeologico ex lege 109/39, delle aree sottoposte a vincolo faunistico, degli immobili sottoposti a vincolo ex lege 1089/39, degli edifici rurali di interesse ambientale, dei beni geomorfologici e delle aree sottoposte a vincolo boschivo.

In particolare si rileva quanto segue:

- per quanto riguarda la tavola Tav. n. C7-7 risultano esclusi i seguenti beni geomorfologici: Grotta di Mariannina, Grotta di S.Biagio, Grotta di S. Michele, Grotta della Madonna delle Grazie, Grave Nicola Vinella, Capovento sotto Caciottoli, Grotta di So' Domenico, Grave della Masseria Tanteo, Grotta della Masseria Pentinelli, Grotta della Masseria Tranese, Grotta in Contrada Montecarbhone, Grave della Masseria Bianco, Grotta del Fico, Grotta della Masseria La Grotta, Grotta del Ciliegio Selvatico, Grotta dell'Uomo Morto, Grotta Tramonte, Grave in Contrada Ciancarosa, Grotta de Miccolis, Grotta di Montefarella, Grotta Masseria Ronca, Grave Masseria Pinto, Grotta Mai Sia, Grotta Masseria Pace, Grotta Masseria Karusio;
- per quanto riguarda le Tavv. nn. C2-2, C4-4 e C8-8 riguardanti rispettivamente le aree sottoposte a

vincolo idrogeologico, a vincolo boschivo, a vincolo faunistico, negli stessi elaborati le aree interessate dai suddetti vincoli risultano in parte delimitate in difformità rispetto alle tavole del PUTT;

— per quanto riguarda la Tav. n. C6-6 relativa agli edifici rurali di interesse ambientale è da evidenziare che l'intero territorio è interessato in maniera consistente anche da edifici a trullo; inoltre si rileva che fra i beni individuati mancano le seguenti masserie già indicate negli elaborati del PUTT: Masseria Barsento, Masseria Gigante, Masseria Le Lame De Bellis (Barsento), Masseria S. Nicola, Masseria S. Pietro.

Ciò evidenziato si prende atto di quanto determinato in prima analisi dal C.C., fermo restando l'introduzione negli atti della localizzazione dei beni innanzi evidenziati. A tal proposito si prescrive in particolare la verifica ed il conseguente adeguamento delle delimitazioni delle aree vincolate contenute nelle Tavv. nn. C2-2, C4-4 e C8-8, e la integrazione delle Tavv. nn. C7-7 e C6-6.

1.2

L'amm.ne Com.le, pur dichiarando l'accettazione delle prescrizioni regionali contenute in detto punto, di fatto elude l'adeguamento. In particolare:

- non risulta estesa la perimetrazione della zona A2 secondo le prescrizioni regionali (conferma delle delimitazioni già previste dal P.F. e successive varianti vigenti ivi compreso l'ulteriore isolato su via Roma, già indicato negli elaborati di P.R.G.);
- le aree libere alle spalle del complesso di S. Domenico, per le quali è prescritto il vincolo di inedificabilità, nel nuovo elaborato di zonizzazione (tav. C10-10) rispetto alla tavola di zonizzazione del P.R.G. adottato (tav. B5-25), risultano modificate in consistenza e delimitazione.

Il tutto senza precisazioni in merito alle modifiche ed esclusioni effettuate.

Ciò evidenziato, in considerazione della rilevanza delle prescrizioni regionali ai fini della tutela del suddetto patrimonio storico-artistico, nonché della carenza di motivazioni, si confermano in toto le prescrizioni contenute al punto 1.2 della predetta relazione C.U.R. n. 44/96.

1.3

In ottemperanza delle prescrizioni regionali risulta ritipizzata come zona omogenea A2 la cortina edilizia ubicata lungo l'Estramurale a Mezzogiorno ad angolo con la via Vincenzo Laterza, e gli edifici posti a fronte del complesso di S. Domenico lungo la via per Alberobello.

Ciò premesso, si prende atto di quanto determinato dal C.C.

1.4

In ottemperanza delle prescrizioni, sono stati stralciati sia gli interventi di sopraelevazione previsti zona A1 e A2, sia l'intervento contraddistinto con la lettera R1.

Per quanto riguarda gli interventi R2 e R3 è stato recepito il parere della Soprintendenza di Berri

AA.AA.AA.SS. n. 12970/90 favorevole a tali interventi con le condizioni della conservazione delle strutture preesistenti.

Al proposito si evidenzia che sul nuovo elaborato grafico di zonizzazione tav. C10-10 non sono indicati gli interventi R2 e R3 con le dizioni e perimetrazioni di cui alla tavola originale adottata n. B5-25.

Ancora la modifica della normativa all'art. 47 delle N.T.E. richiesta in sede regionale, è stata accolta. Non risulta invece modificato lo stesso articolo nel senso indicato dalla Soprintendenza e cioè con la prescrizione relativa alla conservazione delle strutture esistenti.

Ciò evidenziato, si confermano con riferimento agli interventi R2 e R3, le dizioni, le tipizzazioni e le perimetrazioni di cui alla tavola n. B5-25 del Piano adottato.

Ancora in calce all'art. 47 si aggiunge per quanto sopra:

“comunque dovranno essere conservate le strutture esistenti.»

1.5.

Attiene alla prescrizione di verifiche ed approfondimenti riguardo al dimensionamento complessivo del settore residenziale e dello “stralcio delle nuove previsioni residenziali del P.R.G. e conferma delle sole previsioni di zonizzazione del P.F. e successive varianti vigenti (zone omogenee C1, C2, C3-1, C3-2), nei limiti, perimetrazioni e strumentazione attuativa di riferimento (c.d. P.L.), mancando peraltro le motivazioni sotto l'aspetto urbanistico del nuovo disegno proposto”. Ancora per le nuove previsioni di aree di tipo B2, C2 e C3 sono state confermate la zonizzazione e normativa vigente.

In sede di esame delle controdeduzioni comunali sono state predisposte dall'amm.ne com.le c.d. “Note integrative alla Relazione Generale” con n. 1 allegato grafico denominato “Superficie aree per standards e zone F” e inviate al Settore Urbanistico Regionale con nota 6760 del 30-03-1999.

Di seguito si riporta il dimensionamento effettuato:

*Analisi e proiezione demografica

– periodo di riferimento (15 anni): 1987-2002

– popolazione prevista all'anno 2002: 32.150 unità pari a 11.907 nuclei familiari

*Analisi del patrimonio edilizio esistente

– totale patrimonio 1997 (dati com.): 45.985 stanze 12.054 abitaz.

*Calcolo del fabbisogno

1° procedimento (tab. 12)

– indice di affollamento ottimale di progetto: 0,75 ab./stanza

– dotazione necessaria anno 2002 (32.150/0,75): 42,867 stanze

– valutazione di idoneità in funzione dell'epoca di costruzione

(stanze 12% di quelle costruite prima del 1919, 9% del periodo 1919-45,6% del periodo 1946-60)= 1.459 stanze

– fisiologicamente non occupate: 9.100 stanze

– calcolo stanze idonee al 1997: 35.426 stanze

- fabbisogno edil. resid.: 7.441 stanze
- fabbisogno per terz. e second.: 400 stanze
- fabbisogno complessivo al 2002: 7.841 stanze pari a mc. 588.075

2° procedimento (tav. 13)

- dotazione necessaria anno 2002 pari ai nuclei fam. previsti: 11.907 abitaz.

- valutazione di idoneità in base al numero di stanze delle abitazioni: (abit.: 30% di quelle costituite da una stanza, 25% da due stanze, 20% da tre stanze)= 840 abitaz.

- fisiologicamente non occupate 3.700 abitaz.
- calcolo abitaz. idonee al 1997: 7.514 abitaz.
- fabbisogno edil. resid.: 4.393 abitaz.
- fabbisogno per terz. e second.: 135 abitaz.
- fabbisogno complessivo al 2002: 4.528 abitaz.

pari a 12.905 stanze pari a mc. 967.875

*Media tra i due procedimenti

$(mc\ 588.075 + mc\ 967.875)/2 = mc\ 777.975$ FABBISOGNO DI EDILIZIA RESIDENZIALE, pari a $(12.905 + 7.841)/2 = 10.373$ stanze

*La capacità residua di P.F. e successive varianti vigenti è così stimata:

— zone C1, C2, C3, Zone 167, P.L. = mc. 774.952 che risulta inferiore al fabbisogno di edilizia residenziale stimato al 2002 pari a mc 777.975

Di conseguenza, in sede di controdeduzioni comunali, è stato operato lo stralcio delle nuove aree di espansione, previste dal Piano adottato.

Per quanto riguarda poi la conferma delle zone C1, C2, C3-1 e C3-2 di P.F. e successive varianti vigenti, nei limiti, perimetrazioni e strumentazione attuativa di riferimento, come richiesto in sede regionale, la stessa non risulta in toto effettuata, notandosi modifiche alle perimetrazioni (zona C1), cambi di destinazione urbanistica, nuovi vincoli (zona cimiteriale in zona C1); il tutto effettuato senza controdeduzioni in merito.

Ancora il riporto delle nuove previsioni di P.R.G. delle aree di tipo B2, C2 e C3 secondo la zonizzazione e normativa vigente non risulta in toto effettuata.

Tutto ciò premesso, si prende atto di quanto prospettato dall'Amm.ne Com.le circa il dimensionamento del settore residenziale.

Per quanto riguarda invece le zone omogenee C1, C2, C3-1 e C3-2, si confermano le previsioni di P.F. e successive varianti vigenti, nei limiti, perimetrazioni e strumentazione attuativa vigente, nonché i P.L. 8-9-10 (perimetrati nell'ambito della zona C3-1), il P.L. 12 (in zona C1) e i PL. 13-14-15-16-17 (in zona C3-2).

Per quanto riguarda le nuove previsioni di aree di tipo B2, C2 e C3, le stesse si stralciano e si confermano le previsioni di P.F. e successive varianti vigenti, nella zonizzazione, nei limiti, perimetrazioni ed eventuale strumentazione attuativa vigente; in particolare, per quanto attiene alla zona omogenea di tipo C2, parzialmente in area cimiteriale la stessa è stralciata in toto anche per quella porzione ritipizzata, in fase di controdeduzioni, come zona omogenea B1 (peraltro non proponibile in questa sede).

1.6

Attiene alla prescrizione regionale di riconferma della zona di rispetto cimiteriale come perimetrata nel P.F. e successive varianti vigenti e dello stralcio delle confinanti nuove zone C2, B2, D1ac e E2 di P.R.G. e la connessa riconferma delle previsioni di P.F. e successive varianti vigenti. Per la zona D1ac è stato prescritto lo stralcio della sola parte ricadente nella fascia di rispetto cimiteriale.

Il C.C. pur dichiarando l'accettazione delle prescrizioni regionali di detto punto, di fatto elude l'adeguamento, confermando in particolare le zone B2 e trasformando le zone omogenee C2 in B2 in B1 e B2 in B1, senza peraltro motivare in alcun modo tali scelte.

Ciò considerato, si confermano in toto le prescrizioni di cui al punto 1.6 del parere del C.U.R. n. 44/96.

1.7

Per quanto riguarda i c.d. PL1, PL4 e PL6 di P.F. il C.C. in merito alla richiesta regionale circa le motivazioni della non riproposizione di detti P.L. nel nuovo strumento urbanistico generale, dichiara che la scelta a suo tempo effettuata è giustificata principalmente in considerazione della ridotta dimensione delle aree interessate da tali strumenti attuativi.

Ciò evidenziato, poiché non sono state fornite valide motivazioni in merito alle scelte effettuate che hanno soppresso, tra l'altro senza alcuna giustificazione, anche la previsione di aree per edilizia residenziale pubblica e la cessione al comune di aree standards ex D.M. 1444/68, in ordine ai c.d. PL1, PL4, e PL6 si confermano pertanto le perimetrazioni di cui al P.F. e successive varianti vigenti.

Per quanto attiene ai c.d. PL2, PL3, PL5 e PL7, con delibera di G.R. n. 5046/96 sono state richieste le motivazioni poste a base delle nuove delimitazioni e normativa effettuate dal P.R.G. (rispetto a quanto già previsto dal P.F. e successive varianti vigenti) e la compatibilità delle stesse scelte con lo stato dei luoghi.

Al proposito si rileva che, in sede di controdeduzioni comunali, si è proceduto ad ulteriori modifiche delle delimitazioni planimetriche dei piani di lottizzazione su indicati, in considerazione dello stato dei luoghi, nonché alla riproposizione della normativa abrogata (vedi punto 1.13 Rel. CUR 44/96); in particolare si notano stralci di aree, nonché inclusioni di aree diversamente tipizzate sia nel Piano adottato, sia nel P.F. e successive varianti vigenti.

Ciò premesso, poiché non sono state fornite esaurienti motivazioni in ordine alle scelte effettuate per i suddetti P.L. che hanno soppresso, senza alcuna giustificazione, la previsione di aree per edilizia residenziale pubblica e nel contempo modificato, la vigente perimetrazione si confermano gli stessi PL2, PL3, PL5 e PL7 nelle delimitazioni planimetriche del P.F. e successive varianti vigenti.

A livello normativo, le aree ricomprese in tutti i P.L. come innanzi elencati (PL1, PL2, PL3, PL4, PL5, PL6 e PL7), lo strumento pianificatorio di 2° livello, a meno delle aree di sedime delle volumetrie esistenti e relative aree di pertinenza, va esteso solo alle aree li-

bere, con soddisfacimento degli standards pregressi nella misura vigente del 57% prevista dal P.F. e successive varianti vigenti e reperimento degli standards correlati al carico insediabile determinato secondo il vigente Iff pari 4,5 mc/mq. Tutti i PL vanno attuati secondo la procedura del comparto ex art. 15 L.R. n. 6/79 e con reperimento della quota vigente pari al 40% per edilizia residenziale pubblica.

1.8

Attiene alla zona di espansione C1 di P.F. e successive varianti vigenti sul viale dell'autodromo, per la quale è prescritta la riconferma delle delimitazioni e destinazioni d'uso di P.F. e successive varianti vigenti.

Dall'esame della nuova tavola di zonizzazione proposta. Tav. C10, si rilevano, per quanto riguarda la zona C1, modifiche alla perimetrazione, nuovi vincoli (cimiteriale), etc. non prescritti in sede regionale.

Ciò premesso, si conferma quanto prescritto al punto 1.8 del parere del C.U.R. n. 44/96.

1.9

Attiene alla zona B2 di nuova previsione in prossimità della via per Alberobello per la quale è stata richiesta la riconferma dello stato di fatto senza ulteriori aumenti di volumetria e/o carico insediativo.

Tale richiesta risulta recepita dal C.C. e se ne prende atto.

1.10

In accordo alla prescrizione regionale si è riconfermata nel P.R.G. la zona omogenea C2 prevista dal P.F. e successive varianti vigenti, contigua al P.E.E.P. vigente, anche in relazione all'accoglimento della osservazione n. 144.

Tale richiesta risulta recepita dal C.C. e se ne prende atto con ripristino delle delimitazioni, destinazioni d'uso, indici urbanistico-edilizi del P.F. e successive varianti vigenti.

1.11

In accordo alle prescrizioni regionali sono state precisate le motivazioni poste a base delle scelte effettuate in ordine alle aree in via Turi (in zona B con obbligo di PR), che in questa sede si ritengono condivisibili. Ciò premesso, si prende atto di quanto prospettato dal C.C. ferme restando la conferma delle delimitazioni, nonché delle destinazioni d'uso e degli allineamenti e quant'altro previsto alla tavola di zonizzazione B5-25 del Piano nella versione adottata dal Commissario ad acta.

1.12

In accordo alle prescrizioni regionali per gli immobili individuati come "attività produttive dismissibili" in zona A2, sono state applicate le norme della zona A2, rimandando al previsto P.P. le destinazioni d'uso e gli interventi ammessi.

Ciò premesso, si prende atto di quanto determinato dal C.C.

1.13

Le aree indicate con le lettere X-Y-K-J. contrariamente a quanto prescritto in sede regionale, non sono state ritipizzate tutte come zone A2; inoltre è stata introdotta una nuova normativa con previsioni di Piano

Particolareggiato per ogni singola zona invece che per l'intera zona omogenea A2. Ancora, l'art. 56 del P.R.G. adottato contrariamente a quanto richiesto in sede regionale non risulta abrogato.

Ciò premesso, si conferma quanto prescritto al punto 1.13 del parere del CUR n. 44/96.

1.14

Con riferimento alla richiesta effettuata dalla Soprintendenza dell'inserimento fra le zone B3 e B4 di alcune ville suburbane, in sede di controdeduzioni si segnala che le stesse ville sarebbero in aree interessate da Piani di Lottizzazione già convenzionati, e nel contempo si rimanda alla stessa Soprintendenza l'eventuale apposizione di vincoli ai sensi della 1089/39.

Ciò premesso, si prende atto di quanto prospettato dal C.C.

1.15

Il C.C., pur dichiarando l'accettazione delle prescrizioni regionali di detto punto, di fatto elude l'adeguamento. Per le zone appellate (nella stesura del P.R.G.) AR, AC, Rc1 e RC3 in zona B, in sede di controdeduzioni comunali si rileva che si è provveduto carlograficamente solo in parte alla ritipizzazione come da P.F. e successive varianti vigenti, contrariamente a quanto asserito in atti.

Si riconferma pertanto la prescrizione regionale in questione.

1.16

In accordo alle prescrizioni regionali le aree per insediamenti turistici (artt. 75 e 76 NTE) risultano stralciate.

Ciò premesso, si prende atto di quanto determinato dal C.C.

Per quanto poi riguarda l'insediamento turistico denominato Pin-Pen, l'Amm.ne Comm.le, pur dichiarando l'accettazione delle prescrizioni regionali di fatto elude l'adeguamento, in particolare non è stata effettuata in sede di controdeduzioni comunali l'esatta perimetrazione delle aree ai fini della redazione di apposito piano di recupero nè risultano evidenziate aree per standards urbanistici.

Ciò premesso, si conferma quanto prescritto a proposito dell'insediamento denominato "Pin Pen" al punto 1.16 del parere del C.U.R. n. 44/96, con rinvio a successivo provvedimento di specifica variante al P.R.G. consentendosi, nelle more, per quanto riguarda l'esistente solo interventi di cui alla lettere a), b) e c) dell'art. 31 della legge n. 457/78.

1.17

Attiene alla prescrizione di determinazione del fabbisogno di aree da destinare al settore produttivo e alla richiesta stralcio di tutte le aree produttive ricadenti nelle zone B1 e C.

In sede di controdeduzioni comunali è stato effettuato il calcolo del fabbisogno produttivo secondo i criteri di cui alla delibera G.R. n. 6320/89, pervenendo alla stima della necessità di aree per una superficie complessiva di mq. 1.200.000, pari alle aree destinate ad attrezzature di tipo D (esistenti e di progetto) del

P.R.G. adottato, calcolato tenendo conto degli stralci effettuati (come richiesto in sede regionale) di aree produttive ricadenti nelle zone B1 e C.

Si prende atto di quanto prospettato dall'Amm.ne Com.le.

Per quanto riguarda le zone produttive fuori zona industriale (D1-c-t-s, D1-a, D1-s, D1-ap-dm-pi) si rileva che nelle nuove tavole di zonizzazione C9-9 e C10-10 non sono state indicate con tali dizioni; inoltre in talune esemplificazioni risultano localizzate difformemente rispetto alle tavole di zonizzazione B3-23 e B5-25 del Piano nella versione adottata.

Ciò stante, nell'introdurre d'Ufficio nelle tavole (di zonizzazione C9-9 e C10-10 di controdeduzioni comunali le dizioni D1-c-t-s, D1-a, D1-s, D1 ap-dm-pi, si confermano in ogni caso le localizzazioni di cui alle tavole B3-23, B5-25 del P.R.G. adottato relativamente alle suddette zonizzazioni.

1.18

Attiene alla prescrizione della verifica delle aree, destinate a standards urbanistici, per il ripiano del deficit rinveniente dal fabbisogno delle zone A e B, da suddividere nelle categorie a, b, c, d (art. 3 DM1444/68), ed inoltre delle zone "F".

In sede di esame delle controdeduzioni comunali sono state predisposte dall'Amm.ne Com.le le c.d. "Note integrative alla Relazione Generale" inviate al Settore Urbanistico Regionale con nota n. 6760 del 30 marzo 1999 con n. 1 allegato grafico denominato "Superficie aree per standards e zone F".

Dall'elaborato di cui sopra si rileva che la verifica delle aree per standards e delle zone "F" risulta effettuata e che le aree all'uopo destinate sono sufficienti.

1.19

Attiene alla prescrizione della verifica e planimetrazione delle aree destinate a standards e di tipo F per la frazione di S. Pietro Piturno, in rapporto alla popolazione esistente e/o di progetto.

In sede di controdeduzioni comunali sono state ritipizzate come zone F i terreni agricoli in prossimità di tale frazione di proprietà comunale, ivi comprese le aree dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata (già oggetto di deliberazione di C.C. n. 1 del 26-01-1998), quale ricognizione fisica e giuridica.

Ciò precisato, si prende atto di quanto prospettato dal C.C.

1.20

Sono state accolte le prescrizioni regionali circa la circoscrizione sud (tracciato ANAS).

Ciò precisato, si prende atto di quanto prospettato dal C.C.

1.21

Sono state accolte le prescrizioni regionali circa la previsione di stazione ferroviaria per S. Pietro Piturno.

Ciò precisato, si prende atto di quanto determinato dal C.C.

1.22

Per quanto riguarda l'Indagine geologica, la stessa risulta recepita formalmente dal C.C.

Ciò precisato, si prende atto di quanto prospettato dal C.C., con l'intesa comunque che le prescrizioni contenute in tale indagine sono parte integrante della normativa di P.R.G.

1.23

Sono state accolte le prescrizioni regionali circa lo stralcio complessivo delle zone agro-residenziali e la connessa ritipizzazione come zona agricola E1.

Ciò precisato, si prende atto di quanto determinato dal C.C.

B) CARTOGRAFIA

Risultano apportate, in sede di controdeduzioni comunali, al P.R.G. modifiche e/o integrazioni non richieste con la delibera di G.R. n. 5046/96, come risulta dalle tavv. nn. C9-9 e C10-10, e ciò con particolare riferimento alle zonizzazioni e alle delimitazioni di zone omogenee.

Ciò stante, gli elaborati cartografici tavv. nn. C9-9 e C10-10, approvati con la citata deliberazione di C.C. n. 45/98 si intendono validi limitatamente al recepimento delle prescrizioni regionali nei termini sopra riportati con l'intesa che le tavole di riferimento sono gli elaborati nn. B3-23 e BS-25 del Piano adottato (versione Cesari).

Inoltre con riferimento agli altri elaborati allegati alla delibera di C.C. n. 45/98, gli stessi sono validi nei limiti e nei termini di recepimento delle prescrizioni regionali, come in questa sede esaltivamente determinate.

C) 2.0 (parere C.U.R. n. 44/96 - Testo coordinato delle prescrizioni S.U.R. e C.U.R.) NORME TECNICHE DI ESECUZIONE

Risultano recepite in larga parte le prescrizioni regionali, in particolare:

1) Art. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Risultano recepite in toto le prescrizioni regionali.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C.

2) Art. 8 - STANDARDS URBANISTICI

Tale articolo non oggetto di prescrizioni regionali risulta modificato in sede di controdeduzioni comunali. Si prescrive il ripristino del testo nella prima versione del Piano adottato.

3) Art. 9 - ATTUAZIONE DEGLI STANDARDS URBANISTICI

Risultano recepite in toto le prescrizioni regionali ad eccezione del quarto comma che non risulta depennato.

Si confermano le prescrizioni regionali, ciò stante si depenna l'intero seguente comma: "Nel caso la strumento di attuazione allo standards medio prescritto."

4) Art. 10 - ATTREZZATURE A LIVELLO URBANO TERRITORIALE ATTREZZATURE E SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

Tale articolo risulta modificato in sede di controdeduzioni comunali in modo difforme da quanto indicato dalla G.R. con la citata delibera n. 5046/96.

Ciò stante, si prescrive il ripristino del testo nella prima versione del Piano adottato così come modifica-

to dalla G.R. con la citata delibera n. 5046/96 parere C.U.R. n. 44/96

5) Art. 11 - PARCHEGGI (PRIVATI)

Risultano recepite in toto le prescrizioni regionali. Si prende atto di quanto determinato dal C.C.

6) Art. 12 - INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

Risultano recepite in toto le prescrizioni regionali.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C.

7) Art. 13 - PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE

Tale articolo non oggetto di prescrizioni regionali risulta modificato in sede di controdeduzioni comunali.

Si prescrive il ripristino del testo nella prima versione del Piano adottato.

8) Art. 15 - INTERVENTO PREVENTIVO

Tale articolo non oggetto di prescrizioni regionali risulta modificato in sede di controdeduzioni comunali.

Si prescrive il ripristino del testo nella prima versione del Piano adottato.

9) Art. 35 - RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI

Risultano recepite in toto le prescrizioni regionali.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C.

10) Art. 39 - ZONA A1 - CENTRO STORICO

Risultano recepite in toto le prescrizioni regionali.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C.

11) Art. 40 - INTERVENTI URBANISTICI PREVENTIVI NEL CENTRO STORICO

Risultano recepite in toto le prescrizioni regionali.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C.

12) Art. 42 - TIPI DI INTERVENTO CONSENTITI NELLA ZONA A1

Risultano recepite in toto le prescrizioni regionali.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C.

13) Art. 46 - MODALITÀ DEGLI INTERVENTI NELLA ZONA A2

Non risultano recepite in toto le prescrizioni regionali.

Si confermano le prescrizioni di cui alla delibera di G.R. n. 5046/96. Ciò stante si depenna detto articolo dal quarto comma in poi. Nel contempo si conferma come ultimo comma il seguente (già prescritto con del G.R. n. 5046/96): "Gli interventi di sostituzione edilizia e di sopraelevazione sono ammissibili solo se previsti dal prescritto piano particolareggiato o piano di recupero della zona A2".

14) Art. 47 - INTERVENTI PARTICOLARI DI RICOSTRUZIONE IN ZONA A2

Risultano recepite in toto le prescrizioni regionali.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C..

15) Art. 48 - EDIFICI NON RESIDENZIALI

Risultano recepite in linea di massima le prescrizioni regionali.

Per le ulteriori modifiche e variazioni in quanto non incidenti si ritiene di poter condividere le determinazioni comunali.

16) Art. 49 - ZONE A3 - TESSUTI E NUCLEI EDIFICATI DI INTERESSE AMBIENTALE

Risultano recepite in toto le prescrizioni regionali.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C.

17) Art. 53 - ZONE B2 - RESIDENZIALI A PREVALENTE EDIFICAZIONE A VILLINI

Risultano recepite di massima le prescrizioni regionali.

Per le ulteriori modifiche e variazioni in quanto non incidenti si ritiene di poter condividere le determinazioni comunali.

18) Art. 55 - ZONE B4 - PARCHI E GIARDINI DI INTERESSE AMBIENTALE

Risultano recepite in toto le prescrizioni regionali.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C.

19) Art. 56 - INTERVENTI PARTICOLARI PER L'INTERESSE PUBBLICO

Non risultano recepite le prescrizioni regionali e pertanto anche in relazione a quanto in precedenza prospettato nella presente relazione, si confermano le prescrizioni regionali di cui alla delibera di G.R. n. 5046/96.

Ciò stante si depenna anche il nuovo articolo proposto.

20) Art. 57 - VERDE PRIVATO VINCOLATO

Risultano recepite in toto le prescrizioni regionali.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C.

21) Art. 58

Tale articolo è rinominato d'ufficio nel seguente modo:

"Art. 58 - ZONE MISTE RESIDENZIALI COMMERCIALI ARTIGIANE - RCA"

e non come erroneamente denominato nella versione delle NTE approvata con delibera di C.C. n. 45/98 (INTERVENTI PARTICOLARI PER L'INTERESSE PUBBLICO).

22) Art. 59 - ZONA MISTA AMMINISTRATIVO-RICETTIVA - AR

Art. 60 - ZONA MISTA AMMINISTRATIVO-COMMERCIALE - AC

Art. 61 - ZONE MISTE RESIDENZIALI-COMMERCIALI - RC

Art. 62 - INTERVENTI PARTICOLARI IN ZONA B1.

Per detti articoli risultano recepite in toto le prescrizioni regionali.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C.

2.3) Art. 63 - ZONE C - RESIDENZIALI DI ESPANSIONE

Le prescrizioni di detto punto Risultano oggetto di controdeduzioni che hanno comportato modifiche e variazioni, rispetto alle richieste regionali. Ciò precisato si ritiene di poter condividere quanto operato dal C.C.

24) Art. 64 - ZONE C1 - RESIDENZIALI DI ESPANSIONE

Le prescrizioni di detto punto risultano oggetto di controdeduzione che hanno comportato modifiche e variazioni, rispetto alle richieste regionali.

Si riconfermano le prescrizioni regionali di cui alla delibera di G.R. n. 5046/96.

25) Art. 65 - ZONE C2 - RESIDENZIALI DI ESPANSIONE

Art. 66 - ZONE C2/a - RESIDENZIALI DI ESPANSIONE

Art. 67 - ZONE C3 - RESIDENZIALI DI ESPANSIONE

Le prescrizioni di detto punto risultano oggetto di controdeduzioni che hanno comportato modifiche e variazioni, rispetto alle richieste regionali.

Si riconfermano le prescrizioni regionali di cui alla delibera di G.R. n. 5046/96.

26) Art. 68 - ZONA INDUSTRIALE VIGENTE

Risultano recepite in toto le prescrizioni regionali.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C.

27) Art. 72 - AREA PRODUTTIVA DI c-t-s INSEDIAMENTI ESISTENTI NON RESIDENZIALI

Risultano recepite in toto le prescrizioni regionali.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C.

28) Art. 73 - AREA PRODUTTIVA DI -a- INSEDIAMENTI ESISTENTI NON RESIDENZIALI

Risultano recepite in toto le prescrizioni regionali.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C.

29) Art. 74 - AREE PRODUTTIVE, DI -s- INSEDIAMENTI SPORTIVI PRIVATI ESISTENTI

Risultano recepite in toto le prescrizioni regionali.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C.

30) Art. 75 - AREA PRODUTTIVA D2TA - INSEDIAMENTI TURISTICI

Art. 76 - AREA MISTA D2ta - RESIDENZIALE TURISTICA

Per detti articoli risultano recepite in toto le prescrizioni regionali.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C.

31) Art. 78 - AREE PRODUTTIVE DI ap-dm-pi - ATTIVITÀ EXTRAAGRICOLE ESISTENTI

Risultano recepite in toto le prescrizioni regionali.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C.

32) CAP VIII - IL TERRITORIO EXTRAURBANO

Risultano recepite in toto le prescrizioni regionali.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C.

33) Art. 69 - ZONE DESTINATE ALL'USO AGRICOLO

Le prescrizioni di detto punto risultano oggetto di controdeduzioni che hanno comportato modifiche e variazioni.

Rispetto alle richieste regionali. Ciò precisato si ritiene di poter condividere quanto operato dal C.C. Inoltre a pag. 121 l'espressione "saranno esplicitate nel cap. XIII" viene sostituita con "sono esplicitate nel cap. VII".

34) Art. 71 - ZONA E2 - ZONA AGRO-RESIDENZIALE

Risultano recepite in toto le prescrizioni regionali.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C.

35) Art. 77 - ZONE E3 - ZONE AGRICOLE DI SALVAGUARDIA E DI INTERESSE AMBIENTALE

Risultano recepite in toto le prescrizioni regionali

Si prende atto di quanto determinato dal C.C.

36) Art. 81 - ZONE F.1.1 - ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE

Art. 82 - ZONE F. 1.2 - ATTREZZATURE CIVILI DI INTERESSE COMUNE

Art. 83 - ZONE F. 1.3 - ATTREZZATURE RELIGIOSE DI INTERESSE COMUNE

Art. 84 - ZONE F. 1.4 - VERDE ATTREZZATO

Art. 85 - ZONE F. 1.5 - VERDE SPORTIVO

Per detti articoli risultano recepite in toto le prescrizioni regionali. Si prende atto di quanto determinato dal C.C.

37) Art. 88 - ZONE F. 2.1 - ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE MEDIOSUPERIORE

Art. 90 - ZONE F. 2.3 - ATTREZZATURE CIVILI DI CARATTERE URBANO

Art. 91 - ZONE F. 2.4 - ATTREZZATURE RELIGIOSE DI CARATTERE URBANO

Art. 92 - ZONE F. 2.5 - ATTREZZATURE SANITARIE ED OSPEDALIERE

Art. 93 - ZONE F. 2.6 - ATTREZZATURE RICETTIVE

Art. 101 - ZONE F.2.14 - ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE PRIVATE D'INTERESSE GENERALE

Per detti articoli risultano recepite in toto le prescrizioni regionali.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C.

38) Art. 103 bis - ZONE F. 2.17 - ATTREZZATURE CIVILI DI CARATTERE SANITARIO

Tale articolo risulta introdotto ex novo.

Non si concorda con quanto determinato dal C.C e di conseguenza si prescrive la cancellazione di tale articolo.

39) Art. 105 - FASCE ED AREE DI RISPETTO ALLA RETE VIARIA

Tale articolo risulta modificato in sede di controdeduzioni comunali in modo difforme da quanto indicato dalla G.R. con la citata delibera n. 5046/96 parere C.U.R. n. 44/96.

Ciò precisato, si conferma il testo di tale articolo nella versione del Piano adottato (Cesari), come modificato dal parere del C.U.R. n. 44/96.

40) Art. 106 - ZONA FERROVIARIA

Art. 107 - PARCHI DI CAMPEGGIO

Per detti articoli risultano recepite in toto le prescrizioni regionali.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C.

41) Art. 106 - ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO O INCOMPATIBILITÀ CON LA DISCIPLINA DEL P.R.G.

Tale articolo risulta modificato in base all'accoglimento della osservazione n. 56 e n. 103.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C. In particolare si riscontra errore materiale all'ultimo comma del presente articolo, la dizione "L.S. n. 32/1950" viene modificata con "L.S. n. 1150/1942".

D) 3.0 (parere C.U.R. n. 44/96 - Testo coordinato delle prescrizioni S.U.R. e C.U.R.)

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Tale elaborato risulta verificato, integrato e modifi-

cato in base allo "Schema tipo di regolamento di Igiene e Sanità pubblica dei comuni" (BUR Puglia n. 55/94) ed ai "Criteri per la formazione degli strumenti urbanistici e per il calcolo del fabbisogno residenziale e produttivo" (del G.R. n. 6320/89). Le ulteriori prescrizioni regionali riguardanti gli artt. n. 2 - 3 - 8 - 19 risultano recepite.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C. con delibera n. 45/98.

E) 2.0 (parere C.U.R. n. 44/96 - Testo coordinato delle prescrizioni S.U.R. e C.U.R.) OSSERVAZIONI

In sede di esame del P.R.G. la G.R. con la citata delibera n. 5046 del 29-10-1996 ha deciso in maniera esaustiva in merito alle osservazioni prodotte nei limiti e nei termini di cui al combinato disposto al punto 4.0 del parere del C.U.R. n. 44/96 del 04-06-1996 e della relazione S.U.R. n. 39 del 20-12-1995.

A tal proposito il Consiglio Comunale con delibera n. 48/98 ha recepito quanto prospettato al punto 4.0 - Osservazioni della Relazione, a firma del tecnico incaricato ing. Sassanelli, allegata alla stessa delibera di C.C. n. 48/98.

In relazione a quanto deciso dal Consiglio Comunale, si prende atto nei limiti e nei termini di adeguamento alle determinazioni assunte con la deliberazione di G.R. n. 5046/96.

Per quanto riguarda l'osservazione n. 151 - MASI VINCENZO, rimessa all'Amministrazione Comunale come da relazione del S.U.R. n. 39/95 (punto 6.1.7) che recita testualmente: "Inoltre la ritipizzazione ai fini residenziali dell'area di sedime dell'ex Convento di S. Antonio (ex sede destinata a servizi) dovrà essere adeguatamente valutata e motivata", si prende atto di quanto motivato in sede di controdeduzioni (come risulta dalla Relazione Generale allegata alla delibera C.C. n. 45/98) che testualmente recita: "Per quanto attiene la ritipizzazione a fini residenziali dell'area di sedime dell'ex Convento di S. Antonio essa trova riscontro nelle valutazioni di ordine matematico sottese al dimensionamento generale del P.R.G. che, come si è visto, risultano soddisfacenti le norme vigenti".

Nelle norme della predisposizione del presente provvedimento sono pervenute al S.U.R. le ulteriori seguenti osservazioni e/o opposizioni fuori termini al Piano da parte di cittadini di seguito elencate:

- GIGANTE Maria ed altri
- TRIDENTE Michele
- FANIGLIUOLO Giuseppe
- DELL'AQUILA Carlo
- Ass. Sportiva MONTELLI
- LEGAMBIENTE - PAX CHRISTI - "L'ISOLA CHE NON C'È" - MFD
- COMITATO CITTADINO PRO ASSETTO TERRITORIO
- CASTELLANO VITO

In proposito si ritiene di non dover procedere ad alcuna valutazione in quanto tali osservazioni sono per-

venute al di fuori dei termini di cui alla L.R. n. 56/80 art. 16.

F) USI CIVICI

Il territorio comunale di Putignano, non risulta interessato da usi civici di cui alla legge 16-06-1927 n. 1766 e R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, per quanto riscontrabili agli atti d'ufficio (P.U.T.T. per il paesaggio).

Tutto ciò premesso e constatato, sulla scorta degli approfondimenti operati in sede comunale di controdeduzioni, la ammissibilità sotto il profilo tecnico urbanistico degli atti in questione, si propone alla Giunta Regionale l'approvazione definitiva del P.R.G. del Comune di Putignano nei limiti e nei termini innanzi prospettati (paragrafi A - B - C - D - E - F)".

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivatarsi sulla Regione".

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 della L.R. n. 7/97, punto d), comma 4.

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore, del dirigente dell'Ufficio e del Dirigente di Settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **DI APPROVARE** definitivamente il P.R.G. del Comune di Putignano adottato con delibera Commissariale n. 1 del 28 aprile 1989, il tutto con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla delibera di G.R. n. 5046 del 29-10-1996, modificate e/o integrate dalle prescrizioni conclusive di cui ai paragrafi A, B, C, D, E, ed F.
- **DI DECIDERE** in ordine alle osservazioni prodotte, in conformità a quanto prospettato nella delibera di G.R. n. 5046 del 29-10-1996, nonchè al paragrafo E.
- **DI DICHIARARE** che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 della legge statale del 15-5-1997, n. 127.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
dott. Raffaele Fitto